

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABATERUSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) la prima consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuate senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati sia Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) la seconda consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del

1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: *Piemonte*: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert; *Lom-*

*bardia*: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, Santa Giulietta di Casteggio; *Veneto*: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, San Zeno Monte Baldo, Torricelle Santa Sofia, Velo, Ventolone; *Emilia-Romagna*: Ca' del Lupo, Castellaccio, Castel Maggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo; *Marche*: Colle San Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, San Paolo; *Sicilia*: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde; *Sardegna*: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni: *Piemonte*: Amdorno Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa; *Lombardia*: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; *Veneto*: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; *Marche*: Frontignano, Montegaleone; *Sicilia*: Belmonte Mezzagrio, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -:

per quali ragioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni non abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-20526)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno sottolineare che il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stato predisposto seguendo le indicazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, che stabilisce che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).*

*In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni — deve uniformarsi ai seguenti criteri:*

a) *la localizzazione comune degli impianti, per consentire agli utenti di utilizzare una sola antenna per tutti programmi irradiati;*

b) *l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;*

c) *la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;*

d) *l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;*

e) *l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;*

f) *la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80% del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);*

g) *riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.*

*Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni — determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.*

*Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80% del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.*

*È da precisare che nella fase di predisposizione del piano in parola, il coordinamento AER, ANTI, CORALLO è stato regolarmente interpellato illustrando e discutendo con esse i criteri di elaborazione.*

*Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale, che non ha per obiettivo la copertura del bacino indicato dalla legge (articolo 2, comma 6, punto e).*

*La soluzione ipotizzata dalla S.V. on.le, cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.*

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione ipotizzato, pertanto, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, anche se con qualche difficoltà, che nascerebbe dal fatto che in un processo di compatibilizzazione sarebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti esistenti da sottoporre a tale processo, impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di

pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella in visione presso il Servizio Stenografia, comunque, sono indicate, per ogni postazione citata nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

ANGELICI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera A) n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabori, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione dei bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 650 del 1996) nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizzi le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 consente il trasferimento di interesse emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbero gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare all'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone,

Ronzone, Superga, Torre Bert.; Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giuletta di Casteggio; Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone; Emilia Romagna: Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo; Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo; Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde; Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni:

Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quaronone, Sestriere, Villanova Mondovi, Villa Perosa; Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; Marche: Frontignano, Montefalcone; Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -:

a) per quali ragioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle

frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

b) per quali ragioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopraccitati;

c) per quali ragioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

d) per quali ragioni abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

e) per quali ragioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-20488)

*RISPOSTA. — Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno sottolineare che il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stato predisposto seguendo le indicazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, che stabilisce che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).*

*In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni - deve uniformarsi ai seguenti criteri:*

a) *la localizzazione comune degli impianti, per consentire agli utenti di utilizzare una sola antenna per tutti programmi irradiati;*

b) *l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;*

c) la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;

d) l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80% del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni — determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile temperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80% del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che nella fase di predisposizione del piano in parola, il coordinamento AER, ANTI, CORALLO è stato regolarmente interpellato illustrando e discutendo con esse i criteri di elaborazione.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira

alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale, che non ha per obiettivo la copertura del bacino indicato dalla legge [articolo 2, comma 6, punto e)].

La soluzione ipotizzata dalla S.V. on.le, cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione ipotizzato, pertanto, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, anche se con qualche difficoltà, che nascerebbe dal fatto che in un processo di compatibilizzazione sarebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti esistenti da sottoporre a tale processo, impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme

al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella in visione presso il Servizio Stenografia, comunque, sono indicate, per ogni postazione citata nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

ARMAROLI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:

a Genova, il teatro « Verdi », che ha più di cento anni di vita, negli ultimi quattro anni è stato abbandonato al degrado. I vandali ne hanno fatto scempio, distruggendo tutte le vetrate, i sipari, le porte interne, mentre per terra ci sono segni di falò e vecchie coperte, segno che l'edificio è diventato rifugio di qualche sbandato;

il progetto del restauro del teatro, presentato ufficialmente e con grande clamore al comune di Genova più di tre anni

fa, è ancora chiuso in un cassetto. I lavori, che dovevano iniziare nell'estate del 1996, vengono rimandati di anno in anno, mentre i tre miliardi necessari all'intervento vengono regolarmente spesi in altri progetti;

il teatro « Verdi » rappresenta un autentico patrimonio culturale della città, nel corso di un secolo di vita è stato un punto di riferimento importante per le tradizioni locali senza considerare che il suo palcoscenico è il più grande di Genova dopo quello del « Carlo Felice » —:

quali iniziative urgenti intenda assumere affinché sia dato il via ai lavori di restauro del teatro « Verdi » di Genova, restituendolo in breve tempo alla città e all'intero patrimonio culturale nazionale;

se non si ritenga opportuno accertare i motivi dei ripetuti ritardi nell'avvio dei lavori di restauro del teatro « Verdi » e, se nel caso, verificare le eventuali responsabilità in materia. (4-21886)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata, con la quale si lamentano ritardi nell'avvio dei lavori di restauro del teatro Verdi di Genova, si fa presente che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, per quanto di sua competenza, ha provveduto con sollecitudine ad approvare i progetti via via presentati dal comune, ente proprietario, per procedere all'adeguamento funzionale dell'immobile in vista del suo utilizzo.

Al riguardo, copie delle note autorizzative della Soprintendenza, dalle quali si evince la tempestività riservata alle questioni riguardanti l'edificio si trovano in visione presso il Servizio Stenografia - Ufficio Assemblea. I ritardi lamentati non possono pertanto essere addebitati a questa Amministrazione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

ARMOSINO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione delle poste in provincia di Asti presenta una carenza di organico di 109 unità;

la provincia di Asti è formata da 120 comuni e per la grandissima parte si tratta di piccoli comuni che hanno visto e vedono sistematicamente ridursi i servizi loro erogati;

nel comune di Valfenera nel gennaio del 1997 è stato sospeso per più di 72 ore il servizio di recapito della corrispondenza ed analoga sospensione si è verificata nell'ottobre di quest'anno. Attualmente la situazione pare risolta fino al 31 dicembre 1997 con l'assunzione a tempo determinato di due portalettere;

peraltro uno dei due neo assunti deve coprire anche il servizio relativo al comune di Cellarengo;

complessivamente nella provincia di Asti sono stati chiesti i finanziamenti per n. 62 portalettere da assumersi con contratto trimestrale a partire dal 1° ottobre 1997, per coprire il deficit di organico di 109 persone negli uffici postali;

nonostante la modesta richiesta di organico sono stati rinnovati solamente 25 contratti per portalettere a contratto a termine trimestrale dal 1° ottobre 1997 ed è stata avviata la procedura per assumere a tempo indeterminato n. 10 portalettere da distribuire in organico fisso;

anche se sono state fatte specifiche richieste la situazione è ancora carente, i numeri dicono che mancano ancora tra portalettere e dipendenti amministrativi delle poste italiane nella filiale della provincia di Asti ben 74 dipendenti;

tra gli addetti ai lavori si lamenta una incongrua distribuzione di organico a livello nazionale, basti pensare ad esempio che l'agenzia postale della Lombardia smista l'attività delle poste italiane per il 30 per cento e che a parità di personale la regione Sicilia smista il 7 per cento dell'attività postale nazionale -:

quali valutazioni e quali intendimenti esprima su una situazione che non consente neppure di garantire i servizi essenziali, e se ciò non appaia ancora più grave, considerato che vengono richiesti ai con-

tribuenti sempre più gravosi sacrifici per l'ingresso nell'Unione monetaria europea;

se e quali provvedimenti intenda adottare per garantire una razionale organizzazione delle amministrazioni postali;

se e come intenda risolvere il problema dell'amministrazione postale nella provincia di Asti, in particolare a proposito della carenza di organico, evitando ulteriori disservizi. (4-13567)

*RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

*Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane ha comunicato che è necessario in via preliminare considerare che, per quanto concerne le dotazioni di personale degli uffici, l'azienda intende superare il metodo degli organici predefiniti ai quali è sempre possibile richiamarsi in astratto per lamentare la mancanza di risorse, che vanno invece commisurate alle effettive necessità che presso ogni unità operativa si rilevano di volta in volta, tenuto conto delle complessive esigenze di equilibrata gestione.*

*In tale ottica il piano d'impresa 1998-2002 punta su un appropriato uso dello strumento della mobilità per realizzare l'applicazione di un più elevato numero di addetti alle attività di recapito ed alle agenzie, riducendo proporzionalmente il numero di unità che non operano a contatto con la clientela.*

*In aderenza all'orientamento suddetto, un'apposita struttura all'interno dell'azienda vigilerà sul regolare funzionamento dei vari settori nei diversi ambiti territoriali e, nell'intento di conseguire un livello di prestazioni adeguate ed uniforme su tutto il territorio, verranno gradualmente affrontati e risolti, con gli opportuni inter-*

venti, i casi che lo richiedono, nel contesto delle predette procedure di mobilità e previe intese con le organizzazioni sindacali.

In merito alle difficoltà verificatesi in alcuni giorni dei mesi di gennaio e ottobre dell'anno 1997 presso l'agenzia di Valfenera la ripetuta società ha significato che le stesse sono riconducibili a momentanee assenze del personale legate ad eventi quali malattia, congedo, ecc. alle quali si è cercato di ovviare attraverso l'assunzione di unità a tempo determinato.

In particolare, ha concluso la ripetuta società, a decorrere dal 1° ottobre 1997 sono state assunte 10 unità con contratto di formazione lavoro (ai sensi della legge n. 608/196) mentre a febbraio '98 sono state chiamate in servizio n. 25 unità a tempo determinato ed altre 24 unità sono state inviate alla filiale di Asti da Torino.

Inoltre, all'agenzia di Valfenera sono state applicate — a partire dal 1° aprile 1998 — due unità così da poter coprire in modo soddisfacente le zone di recapito servite dall'agenzia medesima, nel cui territorio è compreso anche il comune di Cellarengo.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

BACCINI. — Ai Ministri delle comunicazioni e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

risulta da notizie riportate dagli organi di informazione che l'ente Poste avrebbe deciso di modificare gli orari dell'aereo postale in Sicilia;

i nuovi orari comporterebbero un anticipo del volo tale da rendere impossibile al *Giornale di Sicilia* di raggiungere tempestivamente le edicole di Napoli, Roma, Torino, Milano e Genova;

oltre all'evidente danno economico che deriverebbe all'azienda a seguito di questa riorganizzazione dei voli vi sarebbe un grave danno per la comunità in considerazione dell'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione. La distribuzione tempestiva del *Giornale di Sicilia* nelle principali città italiane e nelle sedi istitu-

zionali ha contribuito fino ad oggi a diminuire il divario tra « le due Italie »;

per rendere possibile la distribuzione, la testata già in passato ha fatto un considerevole sforzo organizzativo che oggi verrebbe vanificato dall'anticipazione dell'orario dell'aereo postale —:

se i fatti esposti rispondano al vero;

quali atti e quali iniziative intendano adottare o intraprendere per garantire un'organizzazione del volo postale con orari compatibili con i tempi di produzione del *Giornale di Sicilia*. (4-20974)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha comunicato che dal mese di novembre 1998 è stato dato inizio alla fase sperimentale interna all'Azienda, in vista della commercializzazione del nuovo prodotto « *corriere prioritario* ». Infatti la società sta approfondendo un costante impegno nell'adozione di ogni possibile iniziativa per ottenere il puntuale rispetto di elevati « *standard* » di qualità e di efficienza, così come previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, che al numero 1, comma 1°, lettera d), recita testualmente « *aumentare e migliorare la qualità del servizio offerto, raggiungendo la percentuale di almeno l'80% di corrispondenza consegnata entro un giorno (corriere prioritario) e un tempo medio di consegna della corrispondenza ordinaria non superiore a due giorni, assicurando, al contempo, per la consegna dei prodotti editoriali un tempo medio non superiore a quello dei principali Stati dell'Unione europea* ».

A tal fine, ha proseguito Poste Italiane s.p.a., è stato necessario procedere, tra l'altro, alla revisione e riorganizzazione dell'in-

*tera rete dei trasporti, compresa quella aerea. In particolare per quest'ultima si è dovuto modificare l'intero assetto operativo nazionale prevedendo l'anticipo di un'ora della rete aeropostale notturna.*

*Tale variazione di orari, che ha interessato anche gli aerei in partenza dalla regione Sicilia, si è resa indispensabile per assicurare il rispetto dello standard previsto. Tuttavia, proprio per venire incontro alle esigenze della stampa locale, si è posticipata di 10 minuti la partenza dell'aeromobile dalla scalo di Palermo.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

BALLAMAN, PAGLIARINI, BARRAL, BOSCO, FONTANINI e PITTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

fino all'anno scorso i rimborsi IVA erano garantiti con normale polizza fidejussoria da parte di una compagnia di assicurazione o di una banca, mentre ora per volontà del Governo vengono richieste, da parte di chi emette le polizze, garanzie molto più pesanti, tanto da arrivare a richiedere una copertura del rischio fino ai 5 anni successivi al rimborso;

questa nuova situazione ha fatto sì che quasi tutte le compagnie di assicurazione e le banche si rifiutano di stipulare tali polizze rendendo di fatto impossibile la richiesta di rimborso dell'IVA;

in tal modo si mettono in crisi numerose imprese che hanno sempre fatto affidamento su rimborsi relativamente veloci proprio grazie alle coperture fidejussorie, basti citare l'esempio degli spedizionieri che vendono in esenzione IVA —:

se tale situazione sia stata appositamente creata dal Governo al fine di spostare a futuri esercizi tali rimborsi per migliorare fittiziamente i bilanci dello Stato in vista degli appuntamenti europei;

se, e quali iniziative, il Governo intenda adottare al fine di ovviare tale situazione di impasse che sta portando al

fallimento parecchie imprese, pur in presenza di crediti IVA per centinaia di milioni. (4-17143)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde si chiede di conoscere quali iniziative si intendano assumere per semplificare l'erogazione dei rimborsi IVA che risulterebbe particolarmente gravosa a causa delle difficoltà, incontrate da molte imprese, a stipulare polizze fidejussorie con banche o compagnie di assicurazione.*

*Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'articolo 24, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1998), ha apportato modifiche all'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo, tra l'altro, che il termine di copertura della garanzia abbia una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento. Ciò al fine di rendere più celere la liquidazione dei rimborsi in virtù della maggiore tutela che offre all'Erario la prestazione di idonee garanzie.*

*A seguito di tali modifiche, il Dipartimento delle Entrate ha impartito istruzioni (circolare n. 84/E del 12 marzo 1998) agli uffici periferici ed ai concessionari della riscossione, in ordine alle nuove modalità di erogazione dei rimborsi ed agli adempimenti da osservare per la trattazione delle richieste di rimborso da parte dei contribuenti, nonché alle caratteristiche e alle modalità di presentazione della garanzia dei rimborsi IVA.*

*Inoltre, al fine di semplificare e razionalizzare il meccanismo di tali rimborsi, il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 (contenente disposizioni integrative e correttive ai precedenti decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ha previsto per le piccole e medie imprese la possibilità di prestare garanzia rilasciata dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire è previsto che la garanzia*

può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante (di cui all'articolo 2359 del codice civile) della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva degli interessi, all'Amministrazione finanziaria.

Si evidenzia, peraltro, che il predetto provvedimento, allo scopo di evitare al contribuente adempimenti onerosi in relazione al modesto importo di cui si chiede il rimborso, ha altresì previsto l'esonero dalla prestazione delle garanzie per i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire dieci milioni, nonché la soppressione della disposizione (articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997) che stabiliva la durata quinquennale della garanzia per l'erogazione dei rimborsi richiesti dai contribuenti, non ammessi alla compensazione, o, seppure ammessi, per la parte che non trovava capienza nella compensazione stessa.

Relativamente a tali ultime disposizioni il Dipartimento delle Entrate ha impartito ulteriori istruzioni (circolare n. 146/E del 10 giugno 1998) agli uffici competenti ed ai concessionari della riscossione in ordine alle prestazioni delle garanzie, ed ha fornito chiarimenti in relazione a talune problematiche interpretative concernente i rimborsi da eseguire a favore dei contribuenti, in materia di imposta sul valore aggiunto.

Come è noto, l'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, ha apportato, tra l'altro, modifiche all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (così come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 1998), in materia di prestazioni di garanzia per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di facilitare gli adempimenti di quei contribuenti, tra cui gli spedizionieri, che vantano crediti verso l'Erario. In particolare, è stato previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia fidejussoria nei confronti delle imprese che possiedono determinati requisiti di anzianità e solidità patrimoniali e che si presentano in regola sia dal punto di vista fiscale che previdenziale.

Peraltro, il contribuente ha la possibilità di dimostrare la sussistenza dei predetti requisiti tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prestata a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Con circolare n. 54/E del 4 marzo 1999, il Dipartimento delle Entrate ha inoltre precisato che la possibilità di accedere alla richiesta di rimborso, con esonero dalla prestazione della garanzia, opera anche per i rimborsi richiesti in relazione a periodi inferiori all'anno (articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), attesa l'identità della natura delle posizioni creditorie, in quanto la disposizione riguarda l'esonero di tutte le garanzie previste dal citato articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in tal caso la predetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata unitamente alla richiesta di rimborso.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BALLAMAN. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il quantitativo totale di olio combustibile Btz 0,3 per cento zolfo, per usi civili commercializzato in Italia non supera le 400.000 tonnellate anno;

tale combustibile è bruciato in centrali di grandi condomini popolari con sistemi di emulsione per la salvaguardia ambientale sotto la diretta responsabilità delle aziende-energia;

le aziende-energia si sono sostituite ai proprietari per gli adeguamenti di legge (vigili del fuoco, Ispesl, Cei, legge n. 10 del 1991 sul risparmio energetico e legge n. 46 del 1990 sulla sicurezza degli impianti) investendo capitali propri nelle centrali termiche di condomini popolari;

il vantaggio economico dell'operazione è a salvaguardia di una classe disagiata che non potrebbe permettersi un benessere termico adeguato;

la differenziazione di accisa tra i due combustibili favorirebbe imprenditori d'as-

salto attirati dalla possibilità, vista la difficoltà se non proprio l'impossibilità di controlli sul territorio da parte dello Stato di incassare la differenza d'accisa, a scapito dell'erario;

la concorrenza sleale generata dalla differenziazione provocherebbe il fallimento delle aziende-energia impegnate nei contratti servizio-energia :-

se non ritenga opportuna l'unificazione, su un valore intermedio, delle accise per i due prodotti: olio combustibile 1 per cento (per uso industriale), olio combustibile 0,3 per cento (per uso civile), similmente a quanto accade per gasolio riscaldamento e gasolio autotrazione. (4-20857)

**RISPOSTA.** — Con l'interrogazione cui si risponde, l'interrogante, premesso che l'avvenuta differenziazione delle aliquote di accisa sull'olio combustibile a basso tenore di zolfo sarebbe causa di fenomeni evasivi e di concorrenza sleale, ha evidenziato l'opportunità di unificare, su un valore intermedio, le imposte vigenti su tale prodotto allorché impiegato rispettivamente per riscaldamento e per uso industriale.

Al riguardo, si osserva che l'articolo 8, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegata alla legge finanziaria per il 1999) ha introdotto un nuovo criterio di tassazione in ragione del contenuto di carbonio presente negli oli minerali, con la rimodulazione delle aliquote di accisa sugli stessi e, quindi, con una variazione anche di quella vigente sull'olio combustibile a basso tenore di zolfo.

Al contempo, nell'ambito di tale rimodulazione, l'allegato 1 annesso alla medesima legge n. 448 ha ulteriormente modificato il trattamento fiscale dell'olio combustibile, sia a basso tenore di zolfo che ad alto tenore, differenziandone l'imposizione in relazione all'impiego, per uso industriale o per uso riscaldamento, che di tale prodotto viene fatto.

Ciò stante, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999 (emanato ai sensi dei commi 5 e 6 della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448) ha rideterminato, tra l'altro, le misure delle

aliquote dell'accisa sull'olio combustibile a basso tenore di zolfo rispettivamente in lire 60.777 per mille kg per l'uso industriale, e in lire 124.390 per mille kg per l'impiego per riscaldamento.

La minore tassazione prevista per l'olio combustibile impiegato per uso industriale risponde all'esigenza di non penalizzare eccessivamente gli impieghi di tale prodotto nei cicli di produzione, atteso che l'applicazione di un'aliquota di accisa più elevata per tale impiego accrescerebbe il costo dell'olio combustibile per uso industriale e, di riflesso, inciderebbe negativamente sulla determinazione dei prezzi al consumo dei beni prodotti.

Si precisa, inoltre, che l'olio combustibile con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in peso, cui si fa riferimento nell'interrogazione, rientra tra quelle tipologie di combustibili, espressamente enucleate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995), per le quali è consentito soltanto l'utilizzo per usi civili.

Infine, in ordine alla possibilità di controlli tendenti ad evitare la distrazione in frode del prodotto meno tassato verso usi maggiormente colpiti da accisa, si rileva che è allo studio la formulazione di particolari disposizioni al fine di contrastare il pericolo paventato dall'interrogante.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

**BIELLI.** — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:

la Commissione europea ha presentato il progetto Agenda 2000 sul processo di riforma dei fondi strutturali europei;

da informazioni di stampa risulta essere stato eliminato l'obiettivo 5b, riguardante i benefici per le aree rurali, né risulta predisposto, al momento, altro intervento sostitutivo;

risulta, inoltre, che la contrazione delle risorse sia legata all'ingresso nel-

l'Unione di nuovi paesi, quali Cipro e altri dell'Est, che hanno problemi maggiori e più urgenti;

l'obiettivo 5b ha portato grandi benefici alle zone rurali e montane in particolare, permettendo anche l'accesso ad ulteriori incentivi nazionali, quali quelli previsti dalla legge n. 488;

il timore è che i territori montani possano perdere addirittura il riconoscimento di « aree rurali » ed essere espulsi *tout court* dai futuri provvedimenti —:

se tali informazioni corrispondano al vero, e quali iniziative intendano intraprendere per la salvaguardia delle nostre zone montane. (4-16601)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata, relativa al progetto di riforma dei fondi strutturali, nella quale si pongono una serie di interrogativi concernenti la riduzione delle aree rurali che potranno beneficiare di interventi contributivi nella nuova fase di programmazione 2000-2006, si precisa quanto segue.

Sulla base delle proposte contenute nel documento « Agenda 2000 », la Commissione ha proposto una serie di Regolamenti, ora in fase di discussione. In particolare, dal Regolamento quadro sui fondi strutturali, emerge, tra l'altro, che gli Obiettivi verranno ridotti da sei a tre, dei quali i primi due interesseranno il settore agricolo.

L'Obiettivo 1 comprenderà, come in passato, le Regioni con un PIL pro capite che, sulla base dei dati comunitari disponibili per gli ultimi tre anni, è risultato inferiore al 75% della media comunitaria. Le Regioni che nella futura programmazione non rientreranno nell'Obiettivo 1, beneficeranno di un periodo transitorio per il quale sarà determinata, in una fase successiva all'adozione dei Regolamenti, l'intensità degli aiuti finanziari.

L'Obiettivo 2 risulta, invece, modificato rispetto al passato e comprenderà anche le zone ex Obiettivo 5b).

In particolare, la proposta della Commissione prevede l'inserimento, nell'Obiettivo 2, delle zone di riconversione indu-

striale, delle zone rurali in declino, delle zone urbane in difficoltà e delle aree in crisi dipendenti dalla pesca. La popolazione interessata dall'Obiettivo 2 non potrà superare il 18% della popolazione totale comunitaria, della quale il 5% riguarda le zone rurali. Per l'Italia, la percentuale di popolazione ricompresa nell'Obiettivo 2 dovrebbe essere pari al 10,5% mentre quella interessata dalle nuove zone rurali si aggirerà, presumibilmente, intorno al 2,9% circa.

Inoltre, le zone rurali che nel precedente periodo di programmazione rientravano negli Obiettivi 2 e 5b) e che dal 2000 ne saranno fuori, beneficeranno, a titolo transitorio, del sostegno del FEOGA-Garanzia per il periodo gennaio 2000-dicembre 2006. I criteri per la determinazione del livello di cofinanziamento verranno stabiliti successivamente dalla stessa Commissione.

Con riferimento agli interventi specifici da attuare a favore dello sviluppo rurale, la Commissione ha proposto di accorpate in un unico Regolamento tutti i regolamenti ora esistenti, estendendo a tutto il territorio nazionale l'applicazione delle misure previste. Nell'ambito della programmazione regionale saranno individuate le forme di intervento e l'intensità degli aiuti. In particolare, le singole Regioni dovranno evidenziare le aree del nuovo Obiettivo 2, le aree phasing out e le altre zone rurali eleggibili.

Nei piani di sviluppo rurale, così come nei Docup Obiettivo 2 ed ex 5b) in phasing out, il cofinanziamento sarà assicurato dal FEOGA-Garanzia.

I piani di sviluppo rurale, in particolare, saranno destinati a tutto il territorio nazionale e vi potranno essere ricomprese azioni finalizzate ad investimenti nelle aziende agricole, insediamento di giovani agricoltori, formazione, prepensionamento, zone svantaggiate, misure agro ambientali, miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestazione, promozione e sviluppo delle aree rurali.

Attraverso i nuovi programmi di sviluppo rurale, pertanto, potranno essere attuate tutte le iniziative che nell'attuale fase

di programmazione vengono realizzate nell'ambito del DOCUP Obiettivo 5b).

Con riferimento alla Legge nazionale 488/92, che prevede benefici a favore delle aree rurali selezionate a titolo dell'Obiettivo 5b), si ritiene che con la futura programmazione i requisiti per l'accesso a tali benefici possano essere riconsiderati, prevedendo altre forme di selezione territoriale, quale quella effettuata ai sensi del Reg. 950/97 (ex Direttiva 268/75/CEE sulle zone montane svantaggiate).

Appare opportuno evidenziare, infine, che in più occasioni i Ministri dell'agricoltura hanno dimostrato grande sensibilità al problema della montagna. Già nel Consiglio dei Ministri Agricoli del settembre 1995 era stato presentato un memorandum sull'agricoltura di montagna, mentre più di recente, nella fase di negoziato in vista della definizione della programmazione comunitaria per il periodo 2000/2006, su specifica iniziativa del Ministro Pinto, l'argomento è stato nuovamente affrontato, tanto che nel Compromesso raggiunto dal Consiglio dei Ministri Agricoli nella riunione del 17/11/97, vengono riportati alcuni riferimenti specifici ai problemi delle zone montane. In particolare, in seno al dibattito avviato a fronte delle proposte regolamentari da adottare nel quadro del negoziato « Agenda 2000 », è stata richiesta l'adozione del principio della deroga nelle zone montane nei confronti di disposizioni ordinarie che prevedono limitazioni di carattere settoriale.

Tale posizione è stata condivisa dalle delegazioni di Francia, Austria, Germania e, in parte, Portogallo, tanto che il problema montagna figura nel compromesso finale raggiunto dal Consiglio dei Ministri Agricoli.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

BIELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

tutta la documentazione relativa all'attività svolta dal Centro operativo telecomunicazioni della questura di Roma durante i cinquantacinque giorni del sequestro dell'onorevole Aldo Moro, potrebbe

servire alla ricostruzione di fatti ancora non chiariti del caso Moro —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno trasmettere alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia copia di tale documentazione.

(4-19140)

RISPOSTA. — L'interrogante ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Sui fatti, ai quali fa riferimento l'interrogante, sono in corso indagini giudiziarie della procura della Repubblica di Roma, che ha disposto accertamenti svolti dalla Digos.

In tale ambito è stata acquisita copia della documentazione relativa all'attività svolta dal Centro Operativo Telecomunicazioni della Questura di Roma durante i cinquantacinque giorni del sequestro dell'On. Moro.

Secondo quanto risulta, gli atti sono coperti dal segreto istruttorio.

Pertanto, la documentazione d'interesse potrà essere richiesta dalla Commissione parlamentare alla stessa Autorità giudiziaria, avvalendosi della specifica facoltà prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 17 maggio 1998, n. 172.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

BIELLI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1998 è stato pubblicato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, deliberato dall'Autorità per le telecomunicazioni;

al punto 8 della delibera viene specificato che per prendere visione del piano è necessario recarsi personalmente nelle sedi di Napoli e di Roma della stessa Autorità;

tale decisione penalizza vistosamente l'accesso degli interessati, dei cittadini e

delle istituzioni, oltre che la garanzia di trasparenza e pubblicità dell'atto stesso -:

se non ritenga opportuna una iniziativa, se necessario anche di tipo normativo, idonea a consentire una più congrua e ampia pubblicità al piano delle assegnazioni sul territorio nazionale, anche attraverso depositi a livello regionale ed eventualmente considerando la possibilità di richiesta di copie a pagamento. (4-21062)

*RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che, come stabilito al punto 8 della delibera relativa al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, i tabulati ad essa allegati sono stati depositati, al fine di consentirne la visione al pubblico, presso la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di Napoli, nonché presso l'ufficio di rappresentanza di Roma.*

*La mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di detti tabulati è da ricondurre alle consistenti difficoltà tecniche derivanti dalle considerevoli dimensioni dei disegni, dei grafici e dei relativi tabulati che sono racchiusi in 5 volumi formato A3.*

*Si significa, comunque, che il piano è stato inviato alle regioni che ne hanno fatto richiesta e che lo stesso è stato pubblicato su Internet.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

*BUONTEMPO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:*

sabato 20 febbraio 1999, i giovani comunisti hanno organizzato una manifestazione in piazza della Repubblica per chiedere l'asilo politico per il leader del Pkk Abdullah Ocalan;

alle ore 11,00 un gruppo di autonomi, con caschi, scudi di plexiglass e bastoni si è staccato dal resto del corteo e con un blitz pianificato ed efficace ha caricato le forze dell'ordine schierate davanti alla sede delle Turkish Airlines, sotto i portici di Piazza della Repubblica;

i manifestanti hanno lanciato bombe carta, molotov e, con una sorta di ariete avvolto nella bandiera curda, si sono scagliati contro l'ingresso delle linee aeree turche, scardinando la saracinesca e gettando una bomba incendiaria all'interno degli uffici, provocando un grosso incendio;

le forze dell'ordine, mandate sul posto in numero insufficiente, hanno assistito pressoché impotenti all'azione di guerriglia urbana messa in atto dagli autonomi;

al termine della manifestazione gli estremisti hanno deposto i bastoni, i caschi e gli scudi, nella propria sede di via dei Volsci, nel quartiere San Lorenzo -:

quali iniziative si intenda assumere per accertare se vi siano gravi responsabilità degli apparati dello Stato per quanto è accaduto, e quali provvedimenti s'intendano adottare contro gli eventuali responsabili dei disordini;

se ci siano state informative dei servizi segreti italiani relativamente all'organizzazione di gruppi di autonomi e, in caso affermativo, per quali motivi non siano state assunte misure preventive;

cosa il Governo intenda fare per evitare ulteriori gravi episodi, con riferimento anche alle manifestazioni del 24 febbraio 1999, e quali precauzioni intenda prendere per il controllo di quella che ad avviso dell'interrogante sta diventando una vera e propria organizzazione politica sovversiva con struttura e gerarchia proprie.

(4-22484)

*RISPOSTA. - L'interrogante ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

*Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Sui fatti, lamentati dall'interrogante, il Governo ha diffusamente riferito il 23 febbraio scorso, davanti alla I Commissione permanente della Camera dei Deputati, rispondendo ad interrogazioni vertenti sullo stesso argomento.*

*Nella Relazione, illustrata nella circostanza e pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni, si potrà trovare risposta circostanziata a tutti i quesiti formulati.*

*Si soggiunge che la manifestazione del successivo 24 febbraio, si è svolta ordinatamente, grazie all'imponente servizio d'ordine predisposto e alla collaborazione informativa promossa con gli organi di polizia dei Paesi dai quali era prevista la provenienza dei dimostranti.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

CAVALIERE. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*il Ministero delle finanze ha notificato a numerosi contribuenti del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia avvisi di accertamenti riguardanti redditi dei fabbricati relativi all'anno 1992;*

*sono stati accertati redditi superiori a quelli dichiarati e conseguentemente sono state inflitte le relative sanzioni;*

*i contribuenti avevano correttamente calcolato il reddito dei fabbricati sulla base della rendita presunta degli immobili e d'altronde diversamente non avrebbero potuto fare, dal momento che non era stata loro notificata in tempo utile — da parte degli uffici competenti — la rendita effettiva;*

*i cittadini, ed in particolare quelli del nord-est, debbono subire un atteggiamento ipocrita, opprimente e spesso persecutorio da parte di un'amministrazione finanziaria «leviatano», insaziabile di tributi e farraginoso nel funzionamento —:*

*se non ravvisi una procedura irregolare ed anomala in quella che ha condotto i contribuenti suindicati a subire una sanzione in seguito ad accertamento;*

*se sia lecito giudicare «infedele» e pertanto sanzionabile una dichiarazione che solo dopo la scadenza dei termini ordinari ed in seguito ad intervenute co-*

*municazioni dell'amministrazione finanziaria abbia perduto il requisito di correttezza dei redditi dichiarati;*

*se gli avvisi di accertamento relativi alla fattispecie sopra illustrata siano stati notificati solo in alcune zone, ovvero su tutto il territorio nazionale. (4-21658)*

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, premesso che ai contribuenti delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia sono stati notificati numerosi avvisi di accertamento per aver dichiarato redditi da fabbricati, relativi all'anno 1992, inferiori a quelli accertati con conseguente applicazione di sanzioni, rileva che, i redditi ora sottoposti ad accertamento sono stati correttamente determinati dai contribuenti sulla base della «rendita presunta». Ciò in quanto gli Uffici competenti non avevano comunicato, tempestivamente, la rendita effettiva.*

*Pertanto, l'interrogante, nel ritenere irregolare ed anomala l'applicazione delle sanzioni nella fattispecie di che trattasi, chiede di conoscere se i predetti avvisi di accertamento siano stati notificati solo in alcune zone ovvero su tutto il territorio nazionale.*

*Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha osservato preliminarmente che l'Amministrazione finanziaria procede ordinariamente all'attività di controllo delle posizioni fiscali con una diversificata gamma di strumenti operativi che tengono conto della complessità degli adempimenti richiesti.*

*In particolare, mentre per la determinazione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo sono effettuate verifiche presso i contribuenti o controlli anche con indagini mirate, per i redditi di fabbricati i controlli sono generalmente eseguiti mediante incroci con la banca dati del catasto, al fine di individuare i contribuenti che omettono di dichiarare, in tutto o in parte, i redditi degli immobili dei quali risultino possessori nel periodo d'imposta interessato dal controllo.*

*Nel corso dell'anno 1998 sono stati eseguiti i controlli relativi al periodo di imposta 1992 e sono state effettuate circa 125 mila segnalazioni agli Uffici competenti per*

*l'accertamento. Tali segnalazioni risultano distribuite:*

*per il 60 per cento nei confronti di contribuenti che hanno omesso di dichiarare totalmente il reddito degli immobili;*

*per il 32 per cento circa nei confronti di contribuenti per i quali è stato accertato un reddito superiore di oltre il 50 per cento a quello dichiarato;*

*per il 5 per cento circa nei confronti di contribuenti per i quali è stato accertato un reddito che eccede quello dichiarato nella misura compresa tra il 30 per cento e il 50 per cento;*

*per il 3 per cento circa nei confronti dei contribuenti per i quali è stato accertato un reddito superiore a quello dichiarato nei limiti del 30 per cento.*

*Dai dati attualmente disponibili le violazioni risultano distribuite sull'intero territorio nazionale e, nel 90 per cento dei casi circa, i rilievi dell'Amministrazione, tradotti in avvisi di accertamento, sono stati accolti dai contribuenti.*

*Di converso gli Uffici provvedono celermente, mediante l'istituto dell'autotutela, all'annullamento degli accertamenti notificati ove gli stessi si rivelino, sulla base dei documenti e degli elementi prodotti dai contribuenti, illegittimi o infondati.*

*Con riferimento alle ipotesi segnalate dall'interrogante, si osserva che i contribuenti interessati erano tenuti a determinare il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto comparativamente a quello delle unità simili già iscritte secondo il sistema della cosiddetta «rendita presunta», così come previsto dall'articolo 34, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).*

*Come è agevolmente rilevabile sulla base dei dati sopra esposti, le differenze tra i redditi accertati e quelli dichiarati risultano percentualmente considerevoli e, pertanto, è ragionevole ritenere che nella maggior parte dei casi la predetta determinazione del reddito non sia affatto comparabile con quella delle unità simili.*

*In ordine agli aspetti sanzionatori, connessi all'invio degli avvisi di accertamento di che trattasi, è opportuno evidenziare che, con il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono state profondamente innovate le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.*

*In particolare è stato chiaramente affermato il carattere esclusivamente afflittivo delle predette sanzioni e sono stati conseguentemente affermati i principi di colpevolezza (articolo 5) e delle conseguenti cause di non punibilità (articolo 6) in presenza di violazioni alle norme tributarie.*

*Pertanto, qualora nelle fattispecie richiamate dall'interrogante possa ragionevolmente escludersi la colpevolezza dei contribuenti interessati, in conseguenza di errori sui fatti non determinati da colpa, ovvero per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono ordinariamente ad escludere la irrogazione delle sanzioni.*

*In merito al ritardo nella attribuzione delle rendite catastali alle unità immobiliari oggetto di nuova costruzione o di variazione, il competente Dipartimento del Territorio ha precisato di aver programmato e posto in atto da tempo alcune azioni straordinarie tese in particolare all'attribuzione delle rendite catastali agli immobili già presenti negli archivi catastali senza dati di classamento sia tramite progetti finalizzati incentivanti la produttività del personale interno, sia attraverso convenzioni con enti locali.*

*Infine, con la legge n. 449 del 1997, al fine di porre termine ai disservizi connessi con la presenza di arretrato relativo al classamento delle unità immobiliari urbane, è stato altresì previsto un progetto speciale di recupero da completarsi entro il 31 dicembre 1999.*

*Va comunque precisato che il classamento delle unità immobiliari urbane oggetto di recupero dell'arretrato di che trattasi è antecedente alla attivazione (1997 per tutti gli uffici periferici), della procedura informatizzata DO.C.FA. (Documenti Catasto Fabbricati), che, come è noto, consente*

di introdurre immediatamente nell'archivio catastale la «rendita proposta» prevedendo che essa diventi definitiva entro 12 mesi dalla presentazione dell'atto catastale di aggiornamento.

Ciò eviterà per il futuro il verificarsi di lunghi intervalli di tempo, tra il rilascio della rendita provvisoria e quella definitiva, e quindi l'accumulo di ulteriori lavorazioni in arretrato.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CENTO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:

nel quartiere romano di Parrocchietta (XV Circoscrizione), dopo una lunga battaglia del comitato di quartiere e del centro anziani è stato istituito in via S. Pantaleo Campano a Roma un ufficio dell'ente poste;

questo ufficio rappresenta l'unico servizio in quartieri privi di altri fondamentali uffici utili al cittadino;

da più parti giunge notizia che sarebbe volontà dell'ente poste di chiudere questo ufficio per esigenze di bilancio -:

quali iniziative intenda intraprendere affinché l'ufficio di via S. Pantaleo Campano rimanga aperto al pubblico come servizio essenziale per i residenti del quartiere. (4-22554)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che la società Poste italiane - interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato che la notizia della presunta chiusura dell'agenzia postale di Roma 95 - sita in via Pantaleo Campano - è destituita di fondamento e, pertanto, il suddetto ufficio continuerà ad erogare regolarmente tutti i servizi.

Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

CEREMIGNA. - Ai Ministri dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo

sport e lo spettacolo e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:

nella trascorsa legislatura, a fronte di ben dieci interrogazioni parlamentari presentate dal deputato onorevole Vittorio Emiliani sulle gravi irregolarità amministrative e sugli interessi privati che hanno caratterizzato e distinguono la gestione della federazione italiana pentathlon moderno (Fipm), si è provveduto a rispondere parzialmente solo alla quarta delle predette interrogazioni, quella del 21 febbraio 1995, fornendo solo notizie superficiali;

il Coni ha disposto una ispezione amministrativo-contabile, affidata al capo del servizio attività ispettive, ragioniere Giovanni Marcoccia, sin dal 19 dicembre 1994; il ragioniere Marcoccia ha relazionato, con note del 13 marzo, 27 marzo e 22 luglio 1995, evidenziando nel contempo la necessità di ulteriori approfondimenti sui quali, da quanto risulta all'interrogante, avrebbe relazionato con una nota del luglio 1996;

con memoria per la giunta esecutiva del Coni del 24 luglio 1995, il segretario generale dottor Raffaele Pagnozzi ha precisato che la situazione generale della Fipm, alla luce delle suddette relazioni, «non sembra possa definirsi non preoccupante: vero è che emerso, non solo un quadro complessivo di assoluto disordine amministrativo, ma anche una serie di irregolarità sostanziali, tali da determinare situazioni di presunto danno erariale»;

pur risultando dalla richiamata memoria «completamente irregolare la posizione del consigliere e tecnico federale signor Pietro Serena, distaccato presso il Coni dal ministero della pubblica istruzione», non è stata intrapresa alcuna azione per il recupero degli stipendi indebitamente corrisposti e per emolumenti e rimborsi spese per centinaia di milioni annualmente corrisposti al signor Serena, sulla cui competenza il sottoscritto si riserva di formulare apposita interrogazione;

nonostante ciò, a tutt'oggi non solo non è stata commissariata la Fipm, ma non sono stati sospesi dalle attività federali

personaggi inquisiti anche in sede penale né è stata disposta l'informativa obbligatoria alla procura regionale della Corte dei conti, a mente della comunicazione n. 7739 del 25 luglio 1990 della procura generale della Corte dei conti;

tale atteggiamento, confortato dalla inattività e dal silenzio del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che aveva nella scorsa legislatura delega per lo sport, costituisce una palese violazione del diritto di controllo del parlamentare sull'attività governativa e sull'utilizzo corretto del pubblico denaro, diritto fondamentale e peculiare del sistema parlamentare vigente;

dato il tempo trascorso, la gravità dei fatti evidenziati, la rilevanza del danno economico e di immagine derivante allo Stato, l'aggravarsi delle lamentate situazioni non possono consentire il permanere di un atteggiamento siffatto con omessa risposta sugli argomenti di indagine e di intervento —:

se i fatti sopra indicati rispondano al vero e, in caso affermativo, quali urgenti iniziative intenda assumere al riguardo.

(4-02565)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione sulla base delle informazioni fornite dal CONI e dalla F.I.P.M., si fa presente quanto segue.*

*Per la verifica delle irregolarità emerse nella gestione della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, l'Ente ha avviato una indagine amministrativo-contabile, di cui è cenno nell'interrogazione in esame, che è stata svolta dal Servizio Ispettivo in varie fasi, anche in rapporto alle complessità degli accertamenti:*

*relazioni e note del 13 marzo 1995; 27 marzo 1995; 9 maggio 1995;*

*14 febbraio 1996; 23 marzo 1996; 22 aprile 1996; 5 giugno 1996;*

*29 agosto 1996.*

*Con nota del 24 gennaio 1996, le risultanze di tale indagine, acquisite alla predetta data sono state comunicate alla Procura*

*Regionale Lazio dalla Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza.*

*Il CONI ha provveduto alla formale messa in mora di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, anche al fine di interrompere il decorso dei termini di prescrizione.*

*Per quanto riguarda, in particolare, la posizione del prof. Pietro Serena, la FIPM ha precisato che:*

*nel maggio 1995 si è tenuta un'Assemblea federale straordinaria per il rinnovo delle cariche nella quale il prof. Serena non è stato rieletto Consigliere Federale;*

*fino a tutto gennaio 1996 ha percepito solo rimborsi forfettari relativi a specifici incarichi;*

*dal febbraio 1995 al 15 ottobre dello stesso anno è stato distaccato presso il CONI dal Ministero della Pubblica Istruzione; per detto periodo di distacco il prof. Serena ha percepito dal CONI soltanto lo stipendio e le competenze di legge;*

*dal 15 ottobre al 31 dicembre 1996 ha usufruito di un contratto con la Federazione;*

*dal 1° gennaio 1997 non risulta più alcun rapporto, né elettivo né contrattuale tra la FIPM e il prof. Serena.*

Il Ministro per i beni e le attività culturali: **Giovanna Melandri.**

**CESARO e GIULIANO.** — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

*a seguito delle numerose e giornaliere rapine i farmacisti di Sant'Antimo e i comuni limitrofi hanno deciso una clamorosa forma di protesta;*

*dal giorno 27 gennaio 1999 svolgeranno il servizio di dispensazione dei farmaci a battenti chiusi. Tale forma di protesta è la risposta ad uno stato di disagio oramai insostenibile;*

*negli ultimi venti giorni le tre farmacie di Sant'Antimo hanno subito in media una rapina ogni tre giorni;*

*questa situazione mette i professionisti in condizioni tali da non poter svolgere il proprio lavoro in maniera adeguata e serena;*

pur elogiando il comportamento e l'abnegazione delle forze dell'ordine, è ormai chiaro che esse non hanno più il controllo del territorio;

si fa presente che le farmacie sembrano diventate il bersaglio preferito della delinquenza della nostra zona, come dimostrano il ferimento di un farmacista a Cardito e la rapina, con tanto di cliente preso in ostaggio, a Caivano, e ciò per fermarci solo ai primi giorni del 1999;

già il comune di Sant'Antimo con note del Sindaco ha sollevato la grave questione dell'ordine pubblico;

inoltre, in altre interrogazioni dall'interrogante e da altri deputati è stata sollevata la questione in tutta la sua drammaticità;

il comune di Sant'Antimo ha già decretato, vista la grave situazione, di affidare al generale di divisione dottor Domenico Cagnazzo la consulenza gratuita per la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza del cittadino -:

quali iniziative urgenti intenda assumere per restituire dignità e legalità ad un intero territorio e per ridare fiducia ai cittadini, agli imprenditori, a quanti ancora credono sia possibile vivere in queste zone del Paese. (4-21853)

**RISPOSTA.** — *L'interrogante ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

*Si risponde.*

*Gli episodi, lamentati dall'interrogante, sono oggetto di costante attenzione delle Forze dell'ordine che hanno attuato specifici dispositivi di prevenzione e di controllo nella zona di S. Antimo per realizzare un più efficace monitoraggio di tutti i possibili fenomeni delinquenziali.*

*Tuttavia, a seguito del disagio dei farmacisti, culminato nell'iniziativa di protesta cui fa riferimento l'interrogante - peraltro non promossa né condivisa dall'ordine professionale - il Prefetto di Napoli ha convocato, il 1° febbraio scorso, una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la*

*Sicurezza pubblica, con la partecipazione del Presidente dell'ordine stesso.*

*Nella circostanza, si è preso atto dell'impegno delle Forze dell'ordine, pur restando esiguo il numero delle denunce per rapina formalizzate dai titolari delle farmacie.*

*Anche per promuovere maggiori forme di collaborazione il Prefetto di Napoli ha quindi assicurato la disponibilità degli organi di polizia a contatti diretti con gli operatori del settore.*

*A tal fine, la Stazione Carabinieri e il Commissariato di S. Antimo sono stati rinforzati per una più incisiva e capillare azione di controllo del territorio.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

**CORDONI.** — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nell'aprile del 1995 il comune di Massa ha richiesto alla Rai, Radiotelevisione Italiana, la realizzazione di un ripetitore televisivo in località Pian della Fioba, richiesta resasi necessaria perché il segnale della televisione di Stato non riesce altrimenti a raggiungere molte zone abitate delle vallate delle Apuane, «in ombra» rispetto ai ripetitori esistenti;

in data 31 ottobre 1997 è stata stipulata l'apposita convenzione tra il comune di Massa e la stessa Rai;

da allora più volte la direzione Rai ha rassicurato il comune garantendo di avere attivato «tutte le procedure necessarie affinché l'impianto potesse essere realizzato» ma ad oggi però il ripetitore di cui all'oggetto non è stato ancora realizzato;

nel frattempo si sono susseguite le proteste, anche vivaci, della popolazione residente considerato che la mancata realizzazione di suddetto ripetitore comporta notevoli disagi per gli abitanti delle vallate interessate, che da anni, pur pagando regolarmente il canone di abbonamento annuo alla televisione di Stato, non possono usufruire del servizio;

a seguito di una richiesta di informazioni con una nota del 28 aprile 1998 la sede regionale per la Toscana della Rai ha informato che sono ancora « in corso di approvvigionamento da parte della Rai le apparecchiature per la realizzazione del ripetitore da installare », apparecchiature che comunque « verranno installate compatibilmente con altri impegni lavorativi »;

da contatti telefonici avuti in questi giorni con i competenti uffici Rai risulta che ancora ad oggi gli approvvigionamenti non sono stati ultimati e che gli uffici stessi non sono in grado di programmarne la fine;

è evidente quindi che i tempi di risoluzione della Rai appaiono incomprensibilmente lunghi e ancora non definiti —:

se non reputi utile e necessario intervenire presso la Rai affinché la vicenda giunga rapidamente a conclusione.

(4-20070)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo non può che confermarsi quanto già annunciato in risposta ad un analogo atto parlamentare presentato con la nota prot. n. GM/116354/2461/4-18010/int/BP del 22 marzo 1999 di cui, ad ogni buon fine, si allega copia.*

*Al riguardo si fa presente che nel maggio 1998 la concessionaria RAI ha avanzato richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto ripetitore in località Pian della Fioba.*

*Da parte sua questo Ministero, una volta espletate, con esito positivo, le necessarie verifiche tecniche volte ad accertare la compatibilità elettromagnetica del nuovo impianto con l'emittenza privata autorizzata, ha concesso, in data 6 novembre 1998, alla società RAI l'autorizzazione provvisoria all'irradiazione sperimentale da parte del ripetitore di cui trattasi.*

*Pertanto, l'impianto di Pian della Fioba è stato attivato in via sperimentale in data 25 gennaio 1999 ed irradia i programmi di RAI uno, due e tre sui canali 45, 27 e 43 tutti in polarizzazione orizzontale, raggiungendo i centri abitati di Pian della Fioba,*

*Casania, Resceto, Gronda, Radicasi e Guadine rientranti nel comune di Massa.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

**COSTA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni.*  
— Per sapere — premesso che:

da articoli apparsi su alcuni quotidiani, risulta che, alla Telecom Italia, la ricerca di un nuovo responsabile per le relazioni esterne sarebbe costata all'azienda già 7 miliardi di lire;

il presidente della Telecom, Gianmarco Rossignolo, avrebbe gestito l'uscita dall'azienda del capo ufficio stampa, Dario Sereni, attivato da poco più di un mese. La sua uscita sarebbe stata concordata mediante il pagamento di quattro anni di stipendio: tre contrattuali e uno di buonuscita. Costo lordo dell'operazione: 1,6 miliardi di lire;

poco dopo, il presidente della Telecom avrebbe scelto il suo capo ufficio stampa di fiducia, Giovanna Legnani, la cui prestazione professionale è durata poco più di 40 giorni, Buonuscita di 1,450 miliardi;

sarebbe allora giunto, come direttore delle relazioni esterne, Mario Pellegatta. Il suo risulterebbe essere un contratto quinquennale, con uno stipendio di 680 milioni l'anno, più il pagamento di una casa a Roma e un rimborso spese « senza limite » per i viaggi Roma-Milano;

i 3,4 miliardi di contratto a Mario Pellegatta (più 500 milioni di benefit), sommati agli 1,6 miliardi di Dario Sereni e agli 1,450 miliardi di Giovanna Legnani, fanno la ragguardevole somma di circa 7 miliardi di lire;

la Telecom, con un comunicato secondo l'interrogante molto equivoco, appellandosi alla tutela della *privacy*, ha tentato di negare la veridicità dei fatti, ma, non avendo fornito alcuna indicazione

circa le somme stanziare e spese, ai fini di cui sopra, non risulta attendibile;

poiché si tratta di azienda esercente un pubblico servizio che, attraverso le tariffe, impone agli utenti oneri rilevantissimi, ingiustificati, e, secondo l'interrogante, al limite della truffa, il Governo e la stessa Telecom dovrebbero replicare fornendo cifre precise e non trincerandosi dietro alla tutela della *privacy* o ad altre simili amenità e puerilità, con l'intento di nascondere vere e proprie dispersioni di danaro dei contribuenti e degli utenti —

se il Governo ritenga che la condotta della Telecom rientri nella politica aziendale « tanto sbandierata » di « razionalizzazione delle comunicazioni »;

se non ritenga che i 7 miliardi spesi nell'affannosa ricerca di un responsabile per le relazioni esterne non sia uno schiaffo in pieno viso a tutti gli utenti Telecom che pagano le bollette più care in Europa. (4-17268)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi all'organizzazione aziendale della concessionaria Telecom Italia ed ai rapporti con i propri dipendenti rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della predetta società.*

*Tuttavia non si è mancato di interessare la medesima Telecom la quale, nel ribadire il proprio impegno nei confronti del Parlamento al fine di dare una doverosa e corretta informazione sulle sue strategie e sui suoi programmi industriali, ha però comunicato di non ritenere opportuno fornire le precisazioni richieste nell'atto parlamentare in esame atteso che, tra l'altro, trattasi di notizie che non possono essere divulgate senza l'assenso degli interessati.*

*La ripetuta Telecom ha infine precisato che le cifre riferite in merito agli emolumenti corrisposti ad alcuni responsabili delle relazioni esterne, sono assolutamente lontane dalla realtà.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

**DE LUCA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

da un controllo effettuato dalle organizzazioni sindacali, in relazione alla situazione disoccupazione esistente in Brianza, e basato sui dati provenienti dalle sezioni circoscrizionali del collocamento di Monza, Cesano Maderno, Vimercate, Carate e Seregno, emerge con tutta evidenza che le donne senza lavoro sono ormai quasi il doppio degli uomini;

infatti, le donne iscritte presso gli uffici di collocamento sono circa 23.854; per converso gli uomini privi di occupazione risultano essere 12.186;

tale problema disoccupazione « in rosa » sarebbe da attribuire, in gran parte, alla crisi del comparto tessile, nonché alla pervicace ostinazione di alcune aziende, che non intendono assegnare alle donne mansioni tradizionalmente affidate agli uomini;

tale situazione crea un certo allarme, oltre che per l'annosa e triste piaga della disoccupazione, anche perché rivela una inammissibile discriminazione tra i sessi, recante gravi svantaggi alle lavoratrici —

quali valutazioni esprimano in merito a quanto esposto in premessa;

quali urgenti provvedimenti intendano adottare in merito a tale situazione.

(4-13244)

**RISPOSTA.** — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Rapporti con il Parlamento, anche a nome del Ministero del Lavoro.*

*Le iniziative in corso mirano innanzitutto a dare attuazione alle linee guida europee relative al IV Pilastro « Rafforzamento delle politiche per le pari opportunità tra donne e uomini ».*

*Il primo obiettivo è l'attacco al gender-gap. Si tratta di ridurre il divario tra i tassi di disoccupazione di donne e uomini attraverso un sostegno attivo all'incremento dell'occupazione femminile, di invertire la scarsa presenza delle donne in alcune pro-*

fessioni e settori dell'economia, di promuovere la parità salariale fra donne e uomini.

Il secondo obiettivo è la conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari, da realizzare attraverso l'incremento di servizi per l'infanzia economicamente accessibili e di alta qualità, il potenziamento delle aspettative per maternità e dei congedi parentali, la promozione di politiche del lavoro e di clausole contrattuali family friendly.

Il terzo obiettivo consiste nel facilitare il reingresso nel mercato del lavoro di donne che hanno lasciato l'impiego per dedicarsi al lavoro di cura, rimuovendo gli ostacoli di tipo fiscale, fornendo aiuto per incoraggiare la partecipazione attiva e intervenendo sulla carenza di skills professionali.

Gli obiettivi strategici fissati in sede europea hanno avuto un primo seppur parziale momento di raccordo con le politiche nazionali in occasione della redazione del piano d'azione sull'occupazione e dell'Implementation Report nel 1998.

L'elaborazione della Direttiva « Azione volte a promuovere le attribuzioni di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelta e qualità sociale a donne e uomini », approvata dal Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997, aveva già indicato quali prospettive di nuovo sviluppo economico, umano e sostenibile, si possano creare attraverso un forte empowerment delle donne nei processi economici con la promozione dell'occupabilità femminile, aveva consentito di realizzare alcune iniziative pilota.

La più rilevante è stata sicuramente la valorizzazione dell'imprenditorialità femminile, il cui sostegno ha rappresentato il principale asse di intervento del Dipartimento delle pari opportunità in materia di lavoro ed occupazione. Si è ritenuto necessario operare un'inversione di priorità, identificando sempre più nella creazione di impresa la condizione per promuovere nuova occupazione, ponendo l'accento sulle risorse di autonomia e autoimprenditorialità, che qualificano l'esperienza sociale delle donne.

In relazione all'attuazione dei punti della Direttiva relativi all'incremento dell'occupazio-

zione e all'attacco ai gender-gaps, le variabili di maggior rilievo sono:

occupazione aggiuntiva nei servizi, dove l'occupazione femminile ha avuto le migliori performances, privilegiando, in particolare, i servizi di qualità alla persona e alle imprese;

sviluppo delle aree della formazione (informazione, delle telecomunicazioni, del turismo, del terziario avanzato, dei beni culturali e ambientali, della salute, dell'agricoltura, del commercio);

offerta di formazione professionale adeguata a migliorare gli skills nella correlazione tra la domanda e l'offerta;

progettazione di politiche dello sviluppo dell'occupazione a livello locale (rilevanza della programmazione negoziata, patti territoriali, ecc.);

sviluppo dell'economia sociale;

dotazione di servizi che consentano la conciliazione per donne e uomini tra lavoro e famiglia;

politiche dei tempi della città e degli orari di lavoro family friendly.

Le opzioni di maggior rilievo per lo sviluppo sono perciò rappresentate da:

rilancio effettivo delle grandi infrastrutture civili (non solo trasporti, suolo, sicurezza e idriche, ma anche moderna infrastrutturazione urbana, istruzione, turismo, salute, beni culturali e ambientali, terziario avanzato, ricerca, formazione in collegamento con le università);

servizi alla persona, alla comunità alla vita quotidiana (un'ipotesi potrebbe essere un progetto mirato allo sviluppo e alla incentivazione di un vasto programma di imprese sociali);

servizi alle imprese (formazione, consulenza tecnica, amministrativa e finanziaria) e sviluppo del modello dei distretti industriali (cooperazione tra imprese, consorzi e reti di piccole e medie imprese, cooperazione multiregionale e scambi con i distretti del Centro Nord);

*nuovi servizi creditizi (sviluppo di una rete di servizi finanziari di prossimità, incentivazione di politiche bancarie orientate al merchant banking, ecc.);*

*rilancio delle politiche dei tempi delle città coordinati dai Comuni;*

*realizzazione di una rete di servizi per l'occupabilità rivolti alle donne, con particolare attenzione alle immigrate, rispondenti all'esigenza di conciliare lavoro e famiglia.*

*Il Dipartimento per le pari opportunità è ora impegnato a realizzare, d'intesa con il Ministero del lavoro, una piena integrazione degli obiettivi fissati in sede europea e dei criteri gender-oriented fissati dalla Direttiva del 7 marzo 1997 nella politica economica e sociale nazionale, in relazione alle prossime scadenze del DPEF e del Piano nazionale per l'occupazione.*

Il Ministro per le pari opportunità: Laura Balbo.

FERRARI, RUGGERI e MOLINARI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:*

*il Consiglio di amministrazione dell'Enel spa, ha deliberato di erogare un'indennità supplementare ai lavoratori nel caso di dimissioni volontarie verificatesi nel giugno 1997 o nel dicembre 1998, calcolata sulla retribuzione e sul periodo di tempo intercorrente fra le dimissioni del lavoratore e la risoluzione automatica del rapporto di lavoro;*

*a un numero consistente di lavoratori è stato richiesto di firmare le proprie dimissioni volontarie nel mese di gennaio 1998, essendo intercorso, fra la proposta dell'azienda e il termine ultimo fissato dalla medesima per la consegna delle domande, un lasso di tempo di 45 minuti;*

*in base al contratto collettivo di lavoro dei dipendenti Enel il termine minimo di presentazione delle dimissioni è di 60*

*giorni mentre ai lavoratori in questione l'azienda ha imposto un termine di 80 giorni, per poter usufruire della facoltà prevista dall'articolo 59 del decreto-legge n. 375 del 1997 convertito nella legge n. 449 del 1997;*

*ai suddetti lavoratori non è stato chiarito che, presentando in quel momento le dimissioni volontarie, non sarebbe stata corrisposta l'indennità complementare;*

*la condotta posta in essere dall'Enel integra una palese violazione non solo delle più elementari regole di correttezza morale e aziendale nei confronti di lavoratori che hanno dato all'azienda le migliori energie lavorative, ma lede altresì il principio di buona fede, l'articolo 2113 del codice civile e l'articolo 41 della Costituzione, concretandosi in un comportamento discriminatorio del tutto ingiustificato -:*

*se si ritenga giustificati il comportamento dell'azienda alla luce dei principi di legittimità e correttezza aziendale ed in genere dei rapporti con il personale e se si intendano porre in essere tutte le azioni possibili al fine di porre riparo a tali condotte assolutamente ingiustificate ed illegittime, prevedendo indennità uguali, basate, come già deliberato, sul calcolo delle retribuzioni mancanti fino al momento della risoluzione automatica del rapporto, per tutti i lavoratori cessati o che cesseranno per dimissioni volontarie. (4-18677)*

FERRARI e RUGGERI. - *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:*

*il Consiglio di amministrazione dell'Enel spa, ha deliberato di erogare un'indennità supplementare ai lavoratori nel caso di dimissioni volontarie verificatesi nel giugno 1997 o nel dicembre 1998, calcolata sulla retribuzione e sul periodo di tempo intercorrente fra le dimissioni del lavoratore e la risoluzione automatica del rapporto di lavoro;*

a un numero consistente di lavoratori è stato richiesto di firmare le proprie dimissioni volontarie nel mese di gennaio 1998, essendo intercorso, fra la proposta dell'azienda e il termine ultimo fissato dalla medesima per la consegna delle domande, un lasso di tempo di 45 minuti;

in base al contratto collettivo di lavoro dei dipendenti Enel il termine minimo di presentazione delle dimissioni è di 60 giorni mentre ai lavoratori in questione l'azienda ha imposto un termine di 80 giorni, per poter usufruire della facoltà prevista dall'articolo 59 del decreto-legge n. 375 del 1997 convertito nella legge n. 449 del 1997;

ai suddetti lavoratori non è stato chiarito che, presentando in quel momento le dimissioni volontarie, non sarebbe stata corrisposta l'indennità complementare;

la condotta posta in essere dall'Enel integra una palese violazione non solo delle più elementari regole di correttezza morale e aziendale nei confronti di lavoratori che hanno dato all'azienda le migliori energie lavorative, ma lede altresì il principio di buona fede, l'articolo 2113 del codice civile e l'articolo 41 della Costituzione, concretandosi in un comportamento discriminatorio del tutto ingiustificato -:

se codesto Ministero, che è rappresentato nel consiglio di amministrazione dell'Enel, intenda attuare tutte le azioni possibili al fine di porre riparo a tali condotte assolutamente ingiustificate ed illegittime, prevedendo indennità uguali, basate, come già deliberato, sul calcolo delle retribuzioni mancanti fino al momento della risoluzione automatica del rapporto, per tutti i lavoratori cessati o che cesseranno per dimissioni volontarie. (4-18679)

**RISPOSTA.** — *Si risponde alle interrogazioni indicate, concernenti la concessione di un'indennità supplementare ai dipendenti dell'ENEL nel caso di dimissioni volontarie.*

*Al riguardo, sentito in proposito anche il Ministero del lavoro, si fa presente che l'ENEL, nel corso del programma di riassetto organizzativo, finalizzato tra l'altro al*

*reimpiego ottimale delle risorse umane, ha adottato dei provvedimenti di incentivazione all'esodo.*

*I provvedimenti hanno interessato quei lavoratori che, avendo acquisito il diritto al trattamento della pensione di anzianità con almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età, avrebbero potuto proseguire l'attività lavorativa fino al raggiungimento del limite consentito (65 anni).*

*L'indennità supplementare prevista per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro è pari mediamente ad una mensilità per ogni anno di anticipo rispetto alla cessazione automatica per limiti di età.*

*Dal gennaio 1997 ad oggi sono stati emanati tre provvedimenti.*

*Il provvedimento del 21 gennaio 1997, al quale hanno aderito 440 dipendenti, riguardava la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro alla data del 31 marzo 1997, con richiesta da presentare entro il 28 febbraio 1997.*

*Il provvedimento del 21 gennaio 1997, al quale hanno aderito 2.700 lavoratori, prevedeva la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro alla data del 30 giugno 1997, con richiesta da presentare entro il 31 maggio 1997.*

*Infine, il provvedimento dell'8 aprile 1998, al quale hanno aderito 5.000 dipendenti, consentiva la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro alle date scaglionate del 31 maggio 1998, 30 settembre 1998 e 31 dicembre 1998, con richieste da presentare rispettivamente entro il 15 maggio 1998 ed 31 maggio 1998.*

*La finalità di tali provvedimenti, infatti, era quella di favorire, con opportuni incentivi, l'esodo di dipendenti, che, secondo le vigenti disposizioni, avrebbero potuto rimanere ancora in servizio. L'ammontare delle indennità supplementari complessivamente erogate è stato compensato dalla riduzione dei costi conseguente alle cessazioni intervenute.*

*Sono rimasti esclusi dal beneficio coloro che avevano già liberamente presentato le dimissioni dal servizio. Dall'ultimo provvedimento di esodo sono, altresì, rimasti esclusi i lavoratori dimessisi dal servizio*

*prima dell'8 aprile 1998, data in cui è stato emanato il provvedimento stesso.*

*La maggioranza di questi ultimi lavoratori, peraltro, aveva manifestato, sin dal mese di ottobre 1997, la volontà di dimettersi a decorrere dal 31 dicembre 1997.*

*La data della risoluzione del loro rapporto di lavoro è stata posticipata al 31 marzo 1998 a causa della sospensione dei trattamenti pensionistici di anzianità, disposta dal decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, nonché dalla legge finanziaria 1998 (articolo 59, comma 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449).*

*Si soggiunge, infine, che, nel gennaio 1998, circa 1.400 lavoratori confermavano le proprie dimissioni volontarie a decorrere dal 31 marzo 1998, senza beneficiare di alcuna indennità supplementare.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

**FILOCAMO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle comunicazioni e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i cittadini di Bonvile e di Polito, frazioni del comune di Ardore in provincia di Reggio Calabria, sono riuniti in assemblea permanente per protestare per la chiusura dell'ufficio postale avvenuta recentemente, senza neanche un preavviso, e la soppressione della scuola materna ed elementare. La popolazione ivi residente è impossibilitata a recarsi nel comune principale per usufruire dei servizi necessari ed indispensabili quali l'ufficio postale e la scuola dell'obbligo a causa di una viabilità impraticabile e la carenza di mezzi pubblici e privati;

nella frazione di Bonvile, poi esiste un santuario duecentesco, meta di migliaia di pellegrini, recentemente incluso nelle tappe calabresi per il Giubileo, ragione per cui è anche necessario un servizio postale in loco;

i cittadini di Bonvile e Polito vengono così privati dei loro diritti fondamentali previsti e sanciti dalla Carta costituzionale;

l'interrogante ha presentato in passato diversi atti ispettivi in merito alla riorganizzazione dell'ente Poste e alle soppressioni delle scuole dell'obbligo, ma ad essi il Governo non ha ancora dato risposta —:

quali iniziative e provvedimenti urgenti intendano adottare per evitare che i cittadini di Bonvile e Polito e della zona Jonica reggina vengano sempre più abbandonati, segregati ed allontanati dalla vita civile e di relazione. (4-15235)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene necessario specificare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacare l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

*Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato con l'atto parlamentare in esame — ha comunicato che la Filiale di Reggio Calabria nei primi mesi dell'anno in corso ha provveduto ad una perequazione del personale tra le varie agenzie di coordinamento, resa necessaria dal notevole numero di unità collocate a riposo al termine del 1997.*

*In tale contesto si colloca l'adozione di alcuni provvedimenti, tra cui la chiusura a giorni alterni dell'Agenzia postale di Bombile, della quale è stata data tempestiva informazione al Sindaco del comune di Ardore ed alla cittadinanza.*

*Dal 1° marzo 1998 la suddetta Agenzia ha ripreso la normale attività, con apertura giornaliera.*

*Relativamente al plesso di Bombile si comunica che la soppressione, di cui al D.P. n. 124/2 del 19 giugno 1997, previa pronuncia favorevole del Consiglio Provinciale Scolastico, è stata determinata dal ridotto numero di iscritti che, per ciò che riguar-*

dava la scuola elementare, ammontava per l'anno scolastico 1997/98 a cinque alunni (uno di classe seconda, uno di classe quarta e tre di classe quinta).

Per il mantenimento del plesso in questione non poteva trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del D.I. n. 176 del 15 marzo 1997, che riduce a sei il numero minimo di alunni per le scuole elementari uniche nei comuni montani con particolari situazioni di disagio e nelle piccole isole.

Alle considerazioni di carattere normativo occorre aggiungere che dai dati precedentemente illustrati si evince in maniera evidente che nel plesso si è registrata una fase di naturale decremento della popolazione infantile, atteso che dei cinque alunni tre frequentavano la classe quinta, con conseguente inevitabile riduzione del numero degli iscritti nel successivo anno scolastico 1998/99.

Giova tuttavia sottolineare che con il citato provvedimento di soppressione, in attuazione delle disposizioni ministeriali, si è inteso meglio qualificare il diritto allo studio degli alunni interessati, tramite il loro inserimento, al fine di una migliore formazione, in classi più numerose di altro plesso, come quello di Ardore Marina distante 4 Km. da Bombile.

Relativamente al plesso Potito ed alle sezioni di scuola materna del medesimo comune si comunica che nel corso dell'anno scolastico 1997/98 la scuola di Potito ha funzionato regolarmente con due pluriclassi e che non è stato adottato alcun intervento di soppressione.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

FOTI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il 1° gennaio 1998 sono entrate in vigore le disposizioni relative al riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, Supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998 — n. 1/L);

per effetto della predetta normativa alcune scuole materne, in precedenza considerate «Enti non commerciali» — e perciò favorite tramite alleggerimenti contabili e fiscali — rischiano di essere considerate «Enti commerciali», con conseguenti pesanti ed ingiustificati aggravii ed oneri aggiuntivi —:

se non ritenga di dover estendere anche alle associazioni e alle fondazioni che operano, senza finalità di lucro, nell'ambito dell'educazione e della formazione dei bambini in età prescolare, i benefici di cui alla normativa in premessa citata e, conseguentemente, impartire opportune disposizioni affinché, se le stesse lo richiedano, siano iscritte all'anagrafe unica delle Onlus, prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. (4-15269)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che dal 1° gennaio 1998 sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative al riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, fa presente che alcune scuole materne, per effetto di tale normativa, in precedenza considerate «enti non commerciali», rischiano di veder mutata la loro qualificazione, «con conseguenti pesanti ed ingiustificati aggravii ed oneri aggiuntivi».

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se si ritenga opportuno estendere anche alle predette scuole i benefici previsti dalla nuova disciplina.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha rappresentato che, relativamente al settore della formazione e dell'istruzione, come precisato nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, la riconducibilità tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è subordinata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla condizione che l'attività sia diretta ad arrecare benefici esclusivamente a:

a) *persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;*

b) *componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.*

*Tutto ciò premesso, il medesimo Dipartimento ha rilevato che l'infanzia non può essere ricompresa nella fattispecie di cui al suindicato articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FOTI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:*

per quali motivi la rappresentanza italiana in Albania frapponga gravissimi ed incomprensibili ostacoli al rilascio del visto d'ingresso in Italia, per motivi di lavoro, al signor Naim Rruga, nato il 26 gennaio 1976 e residente in Albania;

l'interrogante evidenzia il fatto che il direttore provinciale del lavoro di Piacenza, Paolo Vettori, ha autorizzato - con nota del 14 settembre 1998, prot. 12144 - l'assunzione del predetto signor Naim Rruga, in possesso della qualifica di « operaio agricolo », da parte dell'azienda agricola « La Stoppa » di Elena Pantaleoni, corrente in località Ancarano di Sopravivergaro (Piacenza). Inoltre, con provvedimento del 7 ottobre 1998, il questore di Piacenza ha espresso il nulla osta alla concessione del visto d'ingresso in Italia per i motivi sopra richiamati al signor Naim Rruga. (4-22581)

RISPOSTA. — *Sulla base delle informazioni che ci sono pervenute, l'Ambasciata d'Italia a Tirana ha rilasciato il visto d'ingresso in Italia, per motivi di lavoro, al Signor Naim Rruga in data 16 febbraio 1999.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

FOTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:*

che cosa osti all'accoglimento da parte del comitato pensioni privilegiate ordinarie (Via Lanciani 11 - Roma) della pratica n. 3251, allo stesso trasmessa dal provveditorato agli studi di Roma, relativa all'istanza di concessione della pensione privilegiata a favore della signora Muzzillo Carmela nata a Paola (Cosenza) l'8 aprile 1931 e residente a Roma in Via Zanardelli 7, tenuto conto che la pratica in questione risulta iniziata nel 1972. (4-22582)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella quale si chiedono notizie relative alla concessione della pensione privilegiata a favore della signora Carmela Muzzillo, si fa presente quanto segue.*

*L'istanza della Signora Muzzillo è pervenuta all'Ufficio di Segreteria del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie in data 25 giugno 1998.*

*Tuttavia dal 14 aprile 1998 le adunanze del suddetto Comitato sono state temporaneamente sospese in attesa del perfezionamento del decreto di ricostituzione del Collegio per il biennio 1998-2000 e solo ai primi di settembre del 1998 il Comitato ha ripreso la propria attività.*

*Per quanto concerne la pratica della Signora Muzzillo, si precisa che il relativo parere è stato reso dal Comitato in data 11 febbraio 1999 e l'intero fascicolo, corredato del suddetto parere, è stato restituito all'Amministrazione di appartenenza in data 11 marzo 1999.*

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento:  
Franco Bassanini.

FRANZ. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere - premesso che:*

mercoledì 16 dicembre all'orario di chiusura della dimora dogale Villa Manin di Passariano in Codroipo (UD), sono crollati in una nuvola di polvere fra gli arredi

originali e pezzi di pregio gli stucchi di fine settecento inizi ottocento della camera di Napoleone;

tutto l'apparato della dimora dogale è a rischio, in quanto anche gli interventi di manutenzione ordinaria e costante di affreschi, arredi, statue sono limitati alle emergenze e ciò compromette il futuro della dimora;

il danno alle strutture comporta la chiusura dell'area nobile della villa e ciò crea un disagio anche alla comunità in quanto la dimora dogale è un importante punto di aggregazione sociale e culturale;

se non intenda valutare l'opportunità di predisporre un intervento di ristrutturazione e di controllo dell'intera villa al fine di poter restituire alla stessa non solo le sue potenzialità architettoniche, ma anche la sua funzione sociale. (4-21403)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata si premette che, come è noto, il complesso della Villa Manin è di proprietà della Regione, che la gestisce direttamente.*

*La Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, su richiesta del Conservatore della Villa, ha effettuato in data 17 dicembre 1998 un sopralluogo dal quale è emersa la situazione di cui alla nota n. 6561 del 21 dicembre 1998, indirizzata alla Regione e che si trova in visione presso il Servizio Stenografia-Ufficio Assemblea.*

*Allo stato attuale la Regione ha già provveduto a contattare una ditta specializzata per il monitoraggio delle pseudo volte dei saloni della Villa, onde avere un quadro conoscitivo certo della situazione e quindi predisporre l'intervento più idoneo per la conservazione degli stucchi, degli affreschi e della sicurezza delle persone.*

*Nel contempo la Soprintendenza ha assicurato all'Ente proprietario e al Conservatore della Villa la massima collaborazione per la risoluzione del problema.*

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

**FRATTINI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 1° agosto 1997, a quanto riferito dal presidente dell'autostrada del Brennero, ha attraversato la regione Trentino-Alto Adige un convoglio contenente scorie radioattive;

della circolazione sull'autostrada del Brennero erano stati avvisati solamente i responsabili dei vigili del fuoco;

nessuna autorità provinciale o regionale, compreso l'assessore competente alla protezione civile, erano stati informati;

la mancata comunicazione di tale circostanza alle autorità di Governo del territorio costituisce una gravissima mancanza nei confronti di chi amministra le comunità locali;

tale gravità è maggiore se si considera che il 1° agosto 1997 è il giorno di massima circolazione sulla rete autostradale e che quindi aumenta a dismisura il rischio di incidenti ad un trasporto di materiale tanto tossico da poter creare catastrofi naturali —:

se quanto riferito corrisponda a verità;

chi siano i responsabili della mancata informazione;

quali siano le misure da applicare ai responsabili stessi. (4-12269)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione indicata si fa presente quanto segue:*

*il convoglio transitato sull'Autostrada del Brennero non trasportava scorie radioattive, bensì un carico di combustibile nucleare, non irraggiato (Uranio moderatamente arricchito), proveniente dallo Stabilimento Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo (Al) e destinato ad una Società negli Stati Uniti;*

*il viaggio, tratta italiana, ha avuto inizio il 31 luglio 1997 alle ore 6 ed è terminato alle ore 15 dello stesso giorno, al confine italo-austriaco del Brennero, dove è*

stato preso in consegna dalle autorità austriache dopo adeguato controllo documentale e strumentale;

le modalità per il trasporto, effettuato dalla MIT nucleare s.r.l., di Carugate (Mi), sono state approvate con un « attestato di sicurezza per l'ammissione al trasporto stradale » rilasciato dall'ANPA;

i preavvisi del trasporto sono stati dati in forma riservata il 21 luglio 1997 ai sensi della normativa vigente, ed è stata applicata la prassi in vigore che prevede l'invio del preavviso alle autorità centrali, le quali, a loro volta, allertano le autorità sanitarie e di protezione civile competenti per la tratta di percorso;

dei dati in possesso dell'ufficio del Commissariato del governo per la provincia di Trento, risulta che fossero informati della data, delle modalità e dell'itinerario del trasporto: le Prefetture di Alessandria, Piacenza, Brescia, Cremona, Pavia e Verona. i Commissariati del governo di Trento e Bolzano; il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per i servizi della Polizia Stradale, e la Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno;

il commissariato del Governo per la provincia di Trento ha provveduto, secondo la prassi, ad informare i Vigili del Fuoco, che in quella provincia autonoma sono organismo provinciale con la denominazione di Servizio Antincendi e Protezione Civile, i quali hanno informato l'azienda Sanitaria Provinciale, ma non l'autorità politica in quanto non sussistevano caratteri di eccezionalità né, tantomeno, particolari rischi per la popolazione e l'ambiente, attese soprattutto le particolari e, come detto, approvate cautele adottate dal vettore in conformità alla legislazione internazionale;

la pratica è stata trattata con riservatezza onde evitare che singoli o gruppi organizzati, disinformati sulla reale pericolosità del carico, potessero creare falsi allarmi nella popolazione o, peggio, mettere in atto manifestazioni che potessero portare al blocco del convoglio;

è da sottolineare che il materiale trasportato, Uranio arricchito mediamente al 3,49 per cento cm U 235, risulta essere molto meno pericoloso di altro usato normalmente negli ospedali;

non sussiste comunque un obbligo di informazione per gli Enti proprietari di strade od autostrade per trasporti che non siano considerati « eccezionali ».

Il Sottosegretario di Stato per la protezione civile: Franco Barberi.

FRAU. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

alla fine di giugno in Romania sono avvenute alluvioni catastrofiche che hanno interessato numerose regioni causando la morte di ventuno persone;

le calamità hanno colpito ventitré distretti della Transilvania e della Moldavia, sono stati inondati ottantaseimila ettari di terreno agricolo, fattorie e serre, gravemente danneggiati oltre cinquecento chilometri di strade;

gravissimi danni alle proprietà private e pubbliche hanno reso difficile la vita ad intere popolazioni ridotte in gravissime condizioni —;

quali iniziative siano state prese dal Governo italiano e dalle istituzioni pubbliche del nostro Paese per esprimere la solidarietà italiana alle popolazioni colpite da così grave calamità naturale. (4-19020)

RISPOSTA. — Secondo le informazioni fornite dall'Ambasciata d'Italia in Romania, iniziative di solidarietà alle popolazioni colpite dalla terribile calamità naturale sono state promosse dalla Commissione dell'Unione Europea. Non sono tuttavia disponibili gli elementi relativi ai fondi stanziati ed ai settori d'intervento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

FRONZUTI. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

alla data odierna l'Istituto poligrafico dello Stato non ha ancora provveduto a pubblicare, e neppure a stampare la *Gazzetta Ufficiale*, serie C.E.E. n. 101 del 24 dicembre 1998;

tale situazione determina sconcerto tra gli operatori economici i quali, per tali inspiegabili ritardi, non sono ufficialmente al corrente delle nuove tariffe dei dazi doganali;

l'ulteriore ritardo provoca disfunzioni negli uffici dell'amministrazione finanziaria, che non sono in grado di applicare con certezza tariffe già in vigore da dicembre —:

quali iniziative si intendano adottare al riguardo al fine di conseguire una rapida soluzione della situazione segnalata.  
(4-22337)

RISPOSTA. — *In relazione ai rilievi contenuti nell'interrogazione cui si risponde, si osserva preliminarmente che i ritardi lamentati dall'interrogante in merito alla mancata pubblicazione della tariffa doganale comune nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana non possono essere addebitati all'Amministrazione finanziaria, atteso che il Regolamento (CE) n. 2261/98 della Commissione, del 26 ottobre 1998, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 292 del 30 ottobre 1998 e che la relativa duplicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana avviene mediante una procedura interamente gestita dall'istituto poligrafico dello Stato.*

*Ciò posto, il competente Dipartimento delle Dogane ha evidenziato che, mediante la disponibilità di un sistema informatico, aggiornato in tempo reale, è possibile la visualizzazione della tariffa doganale comune presso i terminali dislocati in tutti gli uffici doganali nazionali, i quali garantiscono al-*

*l'utenza la più ampia diffusione delle informazioni di natura tariffaria.*

*Inoltre, presso il medesimo Dipartimento è in fase avanzata di studio un progetto, la cui attuazione è prevista entro il primo semestre del 1999, in grado di rendere disponibile su INTERNET la tariffa in argomento.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GALLETTI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

recentemente l'Ente poste ha promosso una selezione per la nomina a dirigente, seguendo la procedura di un colloquio e successivo corso di formazione presso l'università Bocconi; all'interrogante risulta che a tale selezione siano stati ammessi solo i funzionari segnalati dal direttore della sede regionale dell'Emilia Romagna;

il contratto dei dirigenti prevede che vengano avviati a selezione in via prioritaria i quadri appartenenti alla ex carriera direttiva;

la direttrice della sede regionale dell'Emilia Romagna, contravvenendo a tale disposizione, avrebbe segnalato tre funzionari non appartenenti alla carriera direttiva, che ricoprono o hanno fino a poco tempo fa ricoperto incarichi sindacali di rilievo regionale;

i criteri di individuazione dei selezionandi sembrano pertanto rispondere a logiche clientelari anziché a valutazioni fondate sulla professionalità e sui risultati conseguiti;

la direttrice dell'Ente poste dell'Emilia Romagna con tale azione sarebbe venuta meno ai criteri di correttezza, buona fede ed equità che devono invece caratterizzare l'attività dirigenziale;

è probabile che il malessere ed il disagio dei funzionari appartenenti alla ex

carriera direttiva, causato dalla procedura seguita, sfoci in azioni giudiziarie di richiesta di risarcimento dei danni;

quali siano stati i criteri valutativi adottati dalla direttrice della sede regionale nel segnalare i nominativi citati —:

se non ritengano opportuno soprassedere alla selezione dei citati funzionari in attesa di verificare la correttezza delle procedure seguite e l'esistenza dei presupposti per sottoporre a censura la condotta della direttrice. (4-16160)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha anzitutto precisato che sulla base delle indicazioni della seconda disposizione transitoria del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dirigenti (stipulato l'11 agosto 1994) la società nell'individuare i dirigenti non è tenuta a selezionare esclusivamente personale appartenente all'ex carriera direttiva.*

*Tale disposizione, infatti, non prevede una riserva, ma una semplice dichiarazione di priorità nell'esame della posizione di tale personale rispetto ad altri dipendenti e siffatta interpretazione è stata accolta da alcuni Pretori del lavoro che hanno respinto i ricorsi presentati da appartenenti all'ex carriera direttiva che lamentavano la propria mancata promozione a dirigente.*

*Ciò premesso la medesima società ha significato che dal momento dell'istituzione dell'ex ente Poste al 1998, per le nomine a dirigente si possono distinguere tre fasi in ciascuna delle quali sono stati adottati metodi e criteri rispondenti alle esigenze del momento.*

*Nella prima fase, esauritasi nel corso del 1995, i candidati — valutati da una apposita commissione, secondo lo schema dei concorsi interni — appartenevano all'ex carriera direttiva dell'ex Amministrazione p.t.*

*Nella seconda fase, in considerazione dei profondi cambiamenti innescati dalla prospettiva della trasformazione in società per azioni, si è posta la necessità di individuare persone in grado di assumere effettiva responsabilità relativamente agli obiettivi as-*

*segnati a ciascun dirigente; i candidati, pertanto, sono stati scelti tra il personale appartenente all'area quadri di 1° livello, sulla base del curriculum personale e successivamente ammessi ad una selezione condotta dalla società specializzata Hay Management, per valutarne le propensioni, le attitudini e la professionalità in relazione alle funzioni da svolgere: la selezione non prevedeva la preventiva consultazione dei dirigenti di area e di sede.*

*I nuovi criteri di selezione adottati nella terza fase, coincidente con l'anno 1997, prevedevano che fossero i capi delle strutture sul territorio — che hanno la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi aziendali — a selezionare i candidati, in relazione alla conoscenza diretta delle qualità e della capacità dei loro dipendenti.*

*Successivamente, i candidati sono stati sottoposti, a cura della società Hay Management già menzionata, a un'intervista che, insieme ad un successivo corso di formazione mirava a verificare, in base a criteri omogenei, la corrispondenza delle scelte operate dai responsabili di area e di sede alle effettive esigenze aziendali.*

*Infine, il corso di formazione predetto, tenutosi presso l'Università Bocconi di Milano, ha permesso di completare le valutazioni già eseguite, in base ad altri e diversi parametri.*

*La sintesi combinata dei risultati ha determinato la scelta dei nuovi dirigenti in tutto il territorio, e dunque anche presso la sede di Bologna.*

*In base a quanto precisato la ripetuta società ritiene che la metodologia adottata sia ispirata a valutazioni fondate sulla professionalità e sui risultati conseguiti e non a logiche clientelari.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

**GAZZILLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

*l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comu-*

nicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni di carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

esistono due metodologie per procedere alla pianificazione consistenti nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che Rai ovvero nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilità dell'esistente;

il primo metodo avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), l'obbligo di modificare tutti gli impianti di ricezione con grave disagio di tutti;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dagli articoli 2/2 e 3/5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da

ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della citata legge n. 249 del 1997;

inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro; quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

per di più stando alla documentazione inviata ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6,

della legge n. 249 del 31 luglio 1997, si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert, Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, Santa Giulietta di Casteggio, Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, San Zeno Monte Baldo, Torricelle Santa Sofia, Velo, Ventolone, Ca' del Lupo, Castellaccio, Castel Maggiore, Faeto, Genesisio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo, Colle San Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Novilara, Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde, Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

non sarebbero, d'altra parte pianificate le postazioni di Andoron Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa, Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falcchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia, Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio, Frontignano, Montefalcone, Belmonte Mezzagrino, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

nel corso di tutta la suddetta attività, la cui documentazione è stata trasmessa al garante nello scorso agosto, non sono state sentite le associazioni di categoria, nonostante pressanti richieste in tal senso da parte degli organismi interessati -:

per quali ragioni si sia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni sia stata prevista la totale soppressione dei siti sopraindicati;

per quali ragioni si sia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni non siano state preventivamente interpellate le associazioni di categoria circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni non siano state considerate le esigenze degli utenti che, a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-19920)

*RISPOSTA. — Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno sottolineare che il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stato predisposto seguendo le indicazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, che stabilisce che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).*

*In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni - deve uniformarsi ai seguenti criteri:*

a) *la localizzazione comune degli impianti, per consentire agli utenti di utilizzare una sola antenna per tutti programmi irradiati;*

b) *l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;*

c) *la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;*

d) *l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;*

e) *l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;*

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80% del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni — determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80% del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che nella fase di predisposizione del piano in parola, il coordinamento AER, ANTI, CORALLO è stato regolarmente interpellato illustrando e discutendo con esse i criteri di elaborazione.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale, che non ha per obiettivo la copertura del bacino indicato dalla legge (articolo 2, comma 6, punto e).

La soluzione ipotizzata dalla S.V. on.le, cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo

ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione ipotizzato, pertanto, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, anche se con qualche difficoltà, che nascerebbe dal fatto che in un processo di compatibilizzazione sarebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti esistenti da sottoporre a tale processo, impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle posta-

zioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (all. 1), comunque, sono indicate, per ogni postazione citata nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

**GIANCARLO GIORGETTI e ROSCIA.** — Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la questione dell'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali nei confronti della Cassa depositi e prestiti è stata ripetutamente oggetto di attenzione parlamentare, a mezzo di risoluzioni, mozioni, norme legislative;

l'attuale metodo di calcolo dell'indennizzo per estinzione anticipata determinato dal decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998 è ritenuto vessatorio dagli enti locali;

il ministro del tesoro ha emanato un decreto, il 17 dicembre 1998, che ha previsto specifiche disposizioni con riduzione dell'indennizzo del 70 per cento per gli enti che entro il 31 dicembre 1998 ne facessero richiesta e soddisfacessero le condizioni ivi previste;

la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* è avvenuta il 22 dicembre 1998, in data immediatamente antecedente alle festività natalizie —:

se il Ministro interrogato ritenga sufficiente la pubblicità data agli enti locali interessati, stante il ristrettissimo termine per le domande;

quanti e quali enti abbiano presentato domanda ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 17 dicembre 1998;

quale onere l'operazione descritta ha comportato per il bilancio della Cassa depositi e prestiti. (4-21703)

**RISPOSTA.** — Si risponde all'interrogazione indicata concernente l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 11, 1 comma del decreto ministeriale 7 gennaio 1998 (che regola l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti) ha introdotto una nuova disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui, prevedendo l'applicazione di un indennizzo avente l'esclusiva funzione di annullare la perdita sul bilancio della Cassa derivante dall'operazione, qualora i tassi di reimpiego fossero inferiori al tasso al quale era stato concesso il mutuo da estinguere.

Successivamente con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 22 dicembre 1998, è stato modificato il citato articolo 11 che prevedeva la riduzione dell'indennizzo del 70%, allorché l'estinzione anticipata fosse stata totalmente finanziata con i proventi rivenienti da cessioni, effettuate e perfezionate nel 1998, di valori mobiliari e immobiliari in linea con gli indirizzi di politica di bilancio perseguiti in materia di privatizzazioni.

È stato fissato il termine del 31 dicembre 1998 per la presentazione delle richieste di estinzione anticipata, in quanto tale estinzione riguardava quelle cessioni effettuate e perfezionate nel 1998, a seguito delle quali gli enti mutuatari disponevano già di una cospicua liquidità da impiegare opportunamente nel più breve tempo possibile.

Alla data del 31 dicembre 1998 avevano presentato richiesta di estinzione anticipata cinque enti: i comuni di Milano, Brescia,

*Modena, Cesena ed il Consorzio Intercomunale acqua gas CONSIAG di Prato.*

*A seguito della rinuncia presentata dal comune di Cesena, sono state perfezionate le richieste di estinzione di 498 mutui presentate dagli altri enti.*

*L'operazione ha comportato l'estinzione di un residuo debito di complessive lire mld. 325,995 ca., a fronte del quale è stato riscosso un indennizzo ridotto del 70% pari a lire mld. 15,439 ca..*

*Considerato che l'importo dell'indennizzo, calcolato ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 7 gennaio 1998, sarebbe stato di lire mld. 51,491 ca., il risparmio per gli Enti, in termini di indennizzo, è stato di lire mld. 36,052 ca..*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:  
Laura Maria Pennacchi.

**GRIMALDI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la regione Trentino-Alto Adige gode di autonomia speciale con competenza a legiferare sulla propria legge elettorale;

nei giorni scorsi (esattamente il giorno 8 aprile 1998) il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha approvato una modifica della legge elettorale proporzionale;

nei fatti è stato deliberato di andare al voto con due sistemi elettorali differenti tra la provincia di Bolzano e la provincia di Trento per cui in Alto Adige (Bolzano) si fissa uno sbarramento del 2,5 per cento e in Trentino (Trento) uno sbarramento del 5 per cento;

nella regione Trentino Alto Adige si voterà in autunno per il rinnovo del Consiglio regionale;

alcuni consiglieri della regione appartenenti a diverse parti politiche hanno presentato ricorso in merito —:

se non ritenga che tali deliberazioni siano inaccettabili sotto il profilo costituzionale considerando che nei due diversi collegi elettorali i cittadini andranno a votare con sistemi parzialmente diversi;

se non ritenga che le norme in questione contrastino con lo statuto della regione (articoli 2, 25 e 62);

per quali motivi il Governo abbia ritenuto di non intervenire per rinviare quelle deliberazioni, anche alla luce delle argomentazioni presentate dai consiglieri.  
(4-17501)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'atto parlamentare indicato si comunica che la Corte Costituzionale con sentenza n. 356 del 14-21 ottobre 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Trentino Alto-Adige 15 maggio 1998, n. 5 (Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 concernente l'elezione del Consiglio Regionale).*

Il Ministro per gli affari regionali:  
Katia Bellillo.

**LANDOLFI.** — *Ai Ministri delle comunicazioni, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

un recente accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e la direzione regionale PT Campania, per assunzioni temporanee di portalettere nell'area campana ha escluso inopinatamente il bacino di utenza afferente all'agenzia di coordinamento di Sessa Aurunca (Caserta);

il suddetto accordo non sembra essere funzionale alle esigenze strutturali del territorio poiché esclude comuni ad elevata densità ed a forte vocazione turistica come Mondragone, con 11 zone recapito, Baia Domizia, Cellòle e Sessa Aurunca —:

se risulti quali motivi siano alla base di tale esclusione;

come si intenda risolvere la carenza di organico che penalizza gravemente i residenti dei comuni esclusi dall'accordo;

quali urgenti iniziative si intendano assumere per scongiurare i disservizi che la suddetta agenzia di coordinamento è costretta a subire. (4-18626)

*RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

*Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha comunicato che a seguito di un accordo tra le Poste Italiane e le OO.SS. sono state assegnate alla Sede Campania 221 unità da assumere con contratto a tempo determinato (per il periodo luglio-settembre) allo scopo di consentire al personale addetto al recapito la fruizione delle ferie.*

*Con successivi accordi in sede locale, tenendo conto di una serie di elementi tecnici e di servizio e in particolare del grado di copertura delle zone di recapito, della percentuale di assenze per congedo previste e delle quota assegnata dagli assunti a tempo determinato, è stata eseguita la ripartizione di risorse tra le Agenzie di Coordinamento ed i Centri di Rete Postale del territorio regionale, assegnando le unità disponibili secondo un piano che ha escluso sia l'Agenzia di Coordinamento di Sessa Aurunca che le strutture postali di altri importanti centri, poichè le carenze di organico altrove rilevate risultavano più gravi e più penalizzanti per le esigenze della clientela.*

**Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.**

**LECCESE. — Al Ministro dell'ambiente.**  
— Per sapere — premesso che:

sabato 11 ottobre 1997, intorno alle ore 21.30, un incendio di vaste proporzioni è divampato nell'azienda « Ferramenta Pugliese » sulla strada statale 96, a pochi chilometri dal centro abitato di Terlizzi, in provincia di Bari;

semberebbe che nei capannoni della suddetta azienda fossero accatastate parecchie tonnellate di polistirolo espanso, anch'esse bruciate;

la combustione del polistirolo espanso provoca emissione in atmosfera di gas tossico nocivo per la salute dell'uomo e dell'ambiente —:

se il Ministro intenda promuovere una ispezione del Noe per verificare se quanto suesposto corrisponda al vero, quali danni siano stati provocati e se si siano verificate emissioni di diossina pericolose per la salute dell'uomo e dell'ambiente. (4-13205)

*RISPOSTA. — Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, segnalo che la materia rientra nelle competenze strettamente locali. Comunque, dalle notizie avute tramite il Comune di Terlizzi, è risultato quanto segue.*

*Il giorno 11.10.1997, nelle ore serali, si è sviluppato un incendio presso l'azienda FERRAMENTA PUGLIESE, ubicata in Terlizzi, S.S. 98, che si è protratto per varie ore.*

*Sulle cause indaga la Procura della Repubblica di Trani.*

*Il giorno 14.10.1997 è stato richiesto l'intervento del Presidio Multizonale di Prevenzione della ASL BA4 al fine di effettuare una serie di campionamenti ed analisi del terreno, delle foglie, delle olive nella zona circostante l'industria.*

*Dal risultato delle analisi non si è evidenziata traccia di inquinanti a livelli tali da comportare pericolosità per l'uomo e l'ambiente.*

**Il Sottosegretario di Stato per  
l'ambiente: Valerio Calzolaio.**

**LUMIA. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.** — Per sapere — premesso che:

l'università degli studi di Napoli ha approntato un regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui all'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997;

in tale Regolamento all'articolo 14 si stabilisce tra i requisiti necessari per partecipare alle selezioni pubbliche un limite di età di anni 35;

ad oggi in tutte le università degli studi italiane tale limite è stato imposto unicamente dall'università di Napoli;

non sembra possa essere giustificabile avere investito, a partire dagli anni ottanta, ingenti risorse per formare dottori di ricerca, oggi in possesso sia del titolo sia di pubblicazioni scientifiche sia di comprovata attività di ricerca, ma con età anagrafica superiore ai 35 anni. Dottori di ricerca ai quali è dunque precluso partecipare alle selezioni pubbliche per il conferimento di assegni per attività di ricerca e al tempo stesso non è dato di avere concrete possibilità di partecipazione ai concorsi di ricercatore o professore associato per la quasi totale assenza da molti anni di bandi per gli stessi concorsi;

trattandosi di un concorso e non della tanto utilizzata assunzione *ope legis*, si escludano studiosi che desiderano sottoporsi ad una prova di selezione che ne valuti le capacità e le idoneità per dedicarsi a specifiche ricerche che interessano la stessa università, ricerche per le quali il limite di età non ha evidentemente alcuna influenza —:

se il Ministro ritenga che l'inserimento del requisito del limite di età per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca sia conforme alla normativa vigente. (4-23234)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo inerente il regolamento per il conferimento di assegni di collaborazione per attività di ricerca, di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 449/97, emanato dall'Università di Napoli.*

*Al riguardo questo Ministero deve rilevare che, effettivamente, possono essere sollevati dubbi circa la legittimità dell'inserimento del limite di età di 35 anni tra i requisiti di partecipazione alle selezioni, in contrasto con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di concorsi, anche se la selezione prevista dal regolamento approvato dal predetto Ateneo non si configura come un vero e proprio concorso.*

*In linea generale, peraltro, la prassi seguita è quella di applicare per analogia la normativa vigente per i concorsi pubblici, anche se le università, nell'esercizio della loro autonomia, possono stabilire particolari procedure per il conferimento degli assegni.*

*Inoltre, è importante sottolineare che la ricordata disposizione di legge 449/97 indica come possibili destinatari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca e che pertanto il rapporto di collaborazione non è attivabile con neo-laureati privi di ulteriori titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza per attività svolta ovvero di curriculum scientifico-professionale adeguato.*

*Alla luce delle considerazioni esposte appare quindi inopportuno inserire il limite di età tra i requisiti di partecipazione a selezioni riservate a studiosi ai quali è richiesta una comprovata attività di ricerca ed una valida esperienza professionale.*

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

MALAVENDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

la pubblicazione degli ultimi dati sul reddito degli italiani, con, oltre le ben note cifre della disoccupazione, la spaventosa percentuale di nuovi poveri (cioè cittadini che pur lavorando non riescono ad assi-

curare un'esistenza economicamente tranquilla a sé e alla propria famiglia) solleva nubi dense di punti interrogativi su di un contesto nazionale sempre più attraversato da tensioni sociali, che soltanto la persistenza del « welfare in famiglia » all'italiana salva dallo sfociare nella ribellione generalizzata;

all'interno della percentuale di famiglie che devono tirare avanti con un milione e mezzo al mese c'è un gruppo di operai dell'Alfasud di Pomigliano d'Arco, fra i quali il signor Gamundo Aniello, il signor Sanseverino Salvatore, il signor Capasso Luigi e numerosi altri che hanno sottoscritto un appello rivolto all'interrogante, sollevando la loro difficile situazione economica, dovendo provvedere al sostentamento di neonati per i quali spendono ogni 4-5 giorni, solo per pannolini e latte, lire sessantamila;

non esistendo la possibilità di ricevere rimborso dalle strutture pubbliche per le spese in questione, è evidente che tale spesa, oltre quattrocentomila lire al mese solo per i pannolini e il latte, è sufficiente a spingere famiglie dal reddito già problematico verso la disperazione (famiglie in cui invece dovrebbe regnare la gioia per i nuovi arrivati...). E possiamo facilmente immaginare cosa succede in quelle famiglie in cui arrivano gemelli: la spesa sale a ottocentomila lire al mese!.. [00dd] difficile invece da immaginare come possano fare i disoccupati che non hanno nemmeno il milione e mezzo al mese... —;

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire nella situazione richiamata assicurando che tutte le famiglie, di lavoratori e disoccupati, che si trovano in situazioni come quelle descritte possano recuperare le spese sostenute;

più in generale come pensino di intervenire per bilanciare l'ingiusta distribuzione della ricchezza nella nostra società, garantendo un reddito minimo ai disoccupati (sembra che l'Italia e la Grecia siano gli unici paesi europei a non possedere questo sussidio) e assicurando aiuti, inte-

grazioni economiche, servizi gratuiti, alle famiglie a rischio di povertà. (4-16262)

*RISPOSTA. — Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.*

*Per il triennio 1996-97-98 il Governo ha stanziato 1.800 miliardi per aumentare l'assegno al nucleo familiare delle famiglie numerose e di quelle monoparentali con figli a carico.*

*Il 1997 ha visto un aumento di tutti gli assegni di circa il 16 per cento e il 1998 un aumento per i nuclei con figli di circa il 5,5 per cento.*

*Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, che introduce la sperimentazione del « reddito minimo d'inserimento » viene operata un'integrazione del reddito (fino a 500.000 lire mensili), nonché un'azione di inclusione sociale programmata dai comuni per le persone e le famiglie che accedono alla misura.*

*Destinatari sono coloro che hanno un reddito individuale inferiore alle 500.000 lire mensili e che non godono di altri sussidi pubblici; per i redditi familiari si applicano le scale di equivalenza: la soglia di reddito aumenta in base ad un coefficiente che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare ed anche di particolari situazioni, quali l'handicap ed uno o più figli minori.*

*Inoltre, tra il Ministero del Lavoro e il Dipartimento da me presieduto è stato stipulato un accordo-quadro per una gestione comune del Fondo sociale europeo finalizzato a progetti contro l'esclusione sociale. Un primo Progetto-quadro è già in corso di realizzazione (Fondo soc. 1997-98).*

*Ma ciò che più attiene alla questione sollevata nell'interrogazione riguarda il secondo progetto, che si chiama "Percorsi per l'inclusione sociale", riguarda le aree del Centro-Sud e individua tre settori di intervento:*

*a) per la costruzione di strutture di servizio, formazione, consulenza e tutoraggio rivolte a giovani « marginali » e impegnati in lavori precari e intermittenti;*

b) a donne capofamiglia in situazione di povertà;

c) per la costruzione di servizi per minore, famiglie e anziani.

Per questo progetto sono stati stanziati 35 miliardi (Fondo soc. 1998-99), che saranno gestiti dagli Enti locali.

È del 28 agosto 1997, n. 285, il provvedimento recante: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" che istituisce il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, una legge che rappresenta il primo grande strumento di cambiamento nel sistema delle politiche sociali italiane. Con la legge n. 285/97, i comuni italiani hanno finalmente le risorse e gli strumenti per attivare i servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Con detta legge si punta decisamente alla realizzazione di attività rivolte sia ai casi di disagio (assistenza economica e domiciliare, affido familiare, accoglienza in strutture di tipo familiare per disagiati, handicappati psichici e malati) sia al consolidamento di una base di opportunità di sviluppo per tutti (sviluppo di asili nido innovativi anche gestiti da famiglie, diffusione della conoscenza dei diritti, tempo libero, infrastrutture cittadine dedicate ai bambini).

La legge 285/97 è orientata altresì al miglioramento delle condizioni di vita delle funzioni genitoriali e della qualità della vita quotidiana diventata impossibile in molte città italiane.

Il provvedimento legislativo innanzi citato prevede, inoltre, l'immediata attivazione di un servizio di informazione, promozione, consulenze, monitoraggio e supporto tecnico sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. Detto servizio, svolto in collaborazione con il Centro Nazionale di documentazione e di analisi sull'infanzia e l'adolescenza, ha ricevuto attuazione con decreto del Ministro per la solidarietà sociale 2 dicembre 1997.

Un altro decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sempre emanato il 2 dicembre 1997, ha fissato i criteri di ripartizione della quota del Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza tra le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

Il Governo è poi intervenuto con l'adozione di politiche per i bambini e i genitori, anche a livello locale, offrendo servizi: nidi, migliori trasporti, sostegno al reddito delle famiglie più povere, città più vivibili. Ma non solo: dare visibilità alla presenza dei bambini sul territorio, favorire la loro partecipazione alla vita sociale rendendoli culturalmente e civilmente più forti, significa prevenire l'esclusione sociale.

Su queste linee di fondo si sta articolando, con grande partecipazione delle regioni, dei Comuni e delle organizzazioni del Terzo settore, l'applicazione della legge 285 e del Piano d'Azione del Governo.

Infine, ritengo opportuno segnalare il disegno di legge recante "Disposizioni per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali" attualmente all'esame della Commissione Affari sociali della Camera. Il ddl è volto a realizzare un sistema di protezione attiva che punti alla prevenzione del disagio, valorizzando tutte le capacità della persona e della rete comunitaria in cui vive, intervenendo attivamente e non solo in modo assistenziale e riparativo, integrando i servizi sociali con quelli sanitari, educativi, e dell'inserimento lavorativo, coinvolgendo soggetti pubblici e del privato sociale. In particolare sono individuati i Comuni come soggetti centrali per la gestione delle politiche sociali, mentre alle regioni spettano compiti di programmazione e di coordinamento. Al Governo nazionale compete la funzione di indirizzo e di definizione degli standard essenziali delle prestazioni offerte sul territorio nazionale.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

MANTOVANO. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:

nel mese di giugno 1998 erano in fase di realizzazione i lavori di metanizzazione nel comune di San Cesario di Lecce;

i suddetti lavori rimettevano in luce sotto il manto catramoso i vecchi basoli di marmo con cui erano state costruite originariamente le antiche vie del paese;

l'amministrazione comunale, anziché provvedere ad un eventuale recupero dell'assetto originario, consentiva l'asporto dei vecchi basoli, che venivano gettati, insieme al pietrame di risulta e al terriccio, in una cava situata sulla via Lequile-Lecce, con conseguente distruzione delle vie costruite pietra dopo pietra sul territorio comunale, che rappresentavano il patrimonio storico del comune;

il Circolo azione giovani di San Cesario di Lecce denunciava, con la diffusione di un volantino fatto pervenire al Sindaco ed alla stampa, l'incompetenza e l'insensibilità dell'intero consiglio comunale che non si era occupato del problema;

solo nel momento in cui l'intera vicenda interessava la stampa, il Sindaco, in un articolo pubblicato su *La Gazzetta del Mezzogiorno* il 6 luglio 1998, si difendeva sostenendo che l'Amministrazione comunale aveva dato disposizione di recuperare integro ogni basolo e di trasportare tutto nell'area dell'ex mattatoio comunale, dove i reperti sarebbero stati custoditi;

i membri del Circolo di azione giovani, non soddisfatti della risposta del sindaco, controllavano personalmente il seguito dei lavori, scoprendo che presso l'ex mattatoio comunale vi erano solo una cinquantina di basoli, a mo' di specchietto per le allodole, e che altre centinaia, invece, continuavano ad essere gettati quotidianamente nella cava sopra citata;

lo stesso circolo faceva presente al sindaco la reale situazione, dichiarando di essere in possesso di documenti fotografici comprovanti quanto sostenuto;

il sindaco rispondeva dopo quaranta giorni invitando i membri del Circolo di azione giovani a fargli pervenire il documento fotografico in loro possesso e sostenendo che non vi era stato alcun depredamento del patrimonio storico —

quali iniziative intenda adottare per la tutela dell'originario basolato, che rappresenta un patrimonio storico del Comune. (4-20713)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata nel premettere che i lavori di metanizzazione nel comune di San Cesario di Lecce rientrano nella competenza del comune secondo le vigenti normative urbanistiche, si comunica che la Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Bari, in risposta alla segnalazione del Presidente del Circolo d'Azione Giovani del 19 novembre 1998, ha rappresentato al Sindaco di San Cesario di Lecce la necessità del recupero e della rimessa in pristino di tutti i vecchi basolati del centro storico manomessi per lavori di scavo per l'impianto del gas metano, previa presentazione di un apposito progetto.*

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

**MANZONI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera A) n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabori, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione dei bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 650 del 1996) nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizzi le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbero gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare all'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone,

Ronzone, Superga, Torre Bert.; Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giuletta di Casteggio; Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone; Emilia Romagna: Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo; Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo; Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde; Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni:

Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quaronone, Sestriere, Villanova Mondovi, Villa Perosa; Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; Marche: Frontignano, Montefalcone; Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -:

a) per quali ragioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle

frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

b) per quali ragioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopraccitati;

c) per quali ragioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

d) per quali ragioni abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

e) per quali ragioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-20585)

*RISPOSTA. - Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno sottolineare che il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stato predisposto seguendo le indicazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, che stabilisce che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).*

*In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni - deve uniformarsi ai seguenti criteri:*

a) la localizzazione comune degli impianti, per consentire agli utenti di utilizzare una sola antenna per tutti programmi irradiati;

b) l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;

c) la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;

d) l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80% del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni — determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80% del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che nella fase di predisposizione del piano in parola, il coordinamento AER, ANTI, CORALLO è stato regolarmente interpellato illustrando e discutendo con esse i criteri di elaborazione.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira

alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale, che non ha per obiettivo la copertura del bacino indicato dalla legge [articolo 2, comma 6, punto e)].

La soluzione ipotizzata dalla S.V. on.le, cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione ipotizzato, pertanto, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, anche se con qualche difficoltà, che nascerebbe dal fatto che in un processo di compatibilizzazione sarebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti esistenti da sottoporre a tale processo, impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme

al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (all. 1), comunque, sono indicate, per ogni postazione citata nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

MARINACCI, GRILLO, VOLONTÈ e PANETTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le politiche agricole, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

il ministero per le politiche agricole, con la propria direzione generale per le risorse agricole, alimentari e forestali, risulta essere in completo sfascio istituzionale e giuridico;

dalla direzione generale delle risorse forestali, montane ed idriche dipendono il Corpo forestale dello Stato (corpo armato

militarizzato) e la gestione ex Asfd (Azienda di Stato foreste demaniali) con bilancio e partita Iva autonomi, sino al 31 dicembre 1997;

la gestione ex Asfd nonostante il suo pingue bilancio, usufruisce e ha usufruito per gli anni passati, oltre ai fondi pertinenti ai propri specifici capitoli di bilancio, anche dei fondi di altri capitoli della direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, i cui capitoli erano gestiti, più specificatamente, dalle ex divisioni ministeriali I, VII, VIII e XII;

la gestione ex Asfd utilizzava ed utilizza più di 640 unità di personale militare e non del Corpo forestale dello Stato, dislocate nei suoi vari uffici amministrazione sparsi in tutta Italia;

il Corpo forestale dello Stato mantiene in strutture regionali personale gestito da funzionari delle Regioni;

la gestione ex Asfd, nei suoi diversi uffici amministrazione, sparsi per tutto il Paese, nelle aziende così dette pilota e che non si sa bene cosa pilotino, produce a prezzi esorbitanti e vende a prezzi irrisori capretti, formaggi, mozzarelle, pinoli, vino, olio, salumi, piante e frutta tropicale ed altro ancora, ed inoltre gestisce macellerie, allevamenti ovicaprini, allevamenti di fagiani, allevamenti di cavalli, bufali, buoi, eccetera, oltre alla piscicoltura. Per fare un esempio, presso l'ufficio amministrazione gestione ex Asfd di Follonica, si produce vino che due anni fa era venduto a 1260 lire a bottiglia di 750 centilitri mentre l'effettivo costo al litro era di un milione;

i funzionari amministratori dei vari uffici amministrazione delle gestioni ex Asfd godono di immensi privilegi come:

a) abitare gratuitamente in alloggi demaniali quasi sempre lussuosi ed in alcuni casi ville patrizie, regolarmente ammobiliati, e siti in palazzi storici catalogati tra i beni artistici e monumentali nazionali come ad esempio Cecina, Follonica, Trento, e che comunque gli altri alloggi non sono da meno, come ad esempio Montecatini, Lucca, Pisa;

b) fruire di telefoni, elettricità, acqua, autovetture, per uso personale, familiare, con bollette e canoni a carico degli uffici amministrazione;

c) utilizzare personale operaio come camerieri personali, cuochi, famigli, ed altre mansioni;

d) avere la disponibilità dei prodotti agricoli e di allevamento provenienti dai centri pilota;

e) utilizzare e fare utilizzare anche a favore di amici e parenti le foresterie e le strutture di proprietà demaniali, per soggiorni estivi ed invernali o per fine settimana;

la gestione ex Asfd sino al 1997 rimborsava alla direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, lire trecento milioni per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi del personale civile e militare del Corpo forestale dello Stato da questo utilizzato come riportato sulla finanziaria 1997 (pagina 202, cap. 131 stato di previsione gestione dell'ex azienda di Stato per le foreste demaniali);

la spesa degli stipendi e degli altri emolumenti delle oltre 640 unità del personale del Corpo forestale utilizzate dalla gestione ex Asfd ammonta annualmente a circa 5 miliardi, e non si sa perché questa rimborsa alla Direzione delle risorse forestali, montane e idriche solo 300 milioni l'anno, perciò, considerando i periodi precedenti, e cioè da quando è stato istituito il capitolo 131 rimborso allo Stato, deve centinaia di miliardi;

la gestione ex Afsd appare un'istituzione inattuale, la cui unica finalità secondo gli interroganti sembrerebbe quella di dare privilegi a funzionari amministratori e a commercianti che hanno rapporti economici con queste e si pongono in contrasto con i programmi di riforma legislativa in materia di conferimento di attribuzione di competenze alle Regioni; %nella legge finanziaria del 1998 sono scomparsi tutti i capitoli di bilancio attinenti la Gestione ex Asfd e per compensazione al loro posto sono comparsi capi-

coli di bilancio riguardanti la Direzione Generale delle risorse forestali, montane e idriche, e cioè i capitoli 4005 (ex 103), 4006 (ex 104), 4007 (ex 105), 4151 (161), 4040 (ex 142), 4041 (ex 140), 4061 (ex 140), 4061 (ex 150), 4089 (ex 115), 4094 (ex 133), 4095 (ex 141, 143, 144, 147), 4400 (fondi residui), 4046 (ex 138 e 531), 4165 (ex 166 e 520), 4092 (ex 182), 4096 (ex 134, 137, 148, 149, 151), 4097 (ex 147), 8235 (ex 521), 8236 (ex 507 e 546), 8237 (ex 508 e 530), 8238 (ex 509, 525 e 132), il tutto per 26 miliardi di provvisorietà;

il decreto-legge 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) agli articoli 1 e 4 stabilisce i beni e le risorse finanziarie ed umane, strumentali ed organizzative, da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato non necessari alle funzioni di competenza statale mentre all'articolo 3 recita: « Gli enti, istituti, ed aziende sottoposti alla vigilanza del ministero delle politiche agricole, sono soppressi... »;

quasi tutti gli amministratori degli uffici amministrazione gestione ex Asfd, oltre a ricoprire l'incarico di capo ufficio al quale sono istituzionalmente preposti, cumulano altri incarichi *ad interim* mentre numerosi funzionari rimangono in posizione subalterna e sotto utilizzata; perciò si configurano situazioni in cui poche persone gestiscono immensi poteri economici e gestionali nonché politici;

la direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche ha al suo interno delle ex divisioni, poco o niente funzionali, esistenti solo sulla carta, senza mezzi, risorse umane, finanziarie e strutture il cui unico scopo è quello di servire come « cimitero degli elefanti » per quei dirigenti ritenuti inopportuni e non integratisi nell'inefficienza del sistema, che non si prestano ai giochi di potere finalizzati unicamente al raggiungimento e alla conservazione dei privilegi personali derivanti dagli incarichi;

alcuni primi dirigenti del Corpo forestale dello Stato non solo rivestono incarichi di primaria importanza presso la direzione generale delle risorse forestali e idriche, che richiederebbero un costante impegno dirigenziale, ma ricoprono altri incarichi *ad interim* quali, per esempio, amministratori delle gestioni ex Asfd, capi coordinamento regionali, capi centri Aib che rendono quindi inefficienti le strutture cui sono prioritariamente destinati -:

se siano a conoscenza dell'esistenza della gestione ex Asfd e della sua « allegra » conduzione, come si constata dalla circostanza che, nonostante il suo pingue bilancio, essa utilizza ed ha utilizzato fondi attinenti a capitoli di bilancio non propri appartenenti ad altre ex divisioni della direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, e se intendano dare rendiconto di tali somme utilizzate dalla gestione ex Asfd non di propria pertinenza;

quale sia l'attività dei vari uffici amministrazione della gestione ex Asfd comprensiva dei dati relativi alle coltivazioni, agli allevamenti, alle gestioni (macellerie, salumifici, impianti ittici, caseifici, stabilimenti semi, parchi, riserve, beni per conto Enel Spa eccetera) e quali sono i costi di produzione e i prezzi di vendita dei prodotti;

quali siano le risultanze scientifiche ottenute dalle così dette aziende pilota, almeno dal 1976 sino ad oggi, condotte dai vari uffici amministrazione gestione ex Asfd per essere in grado di valutare cosa hanno pilotato e pilotano ancora oggi con l'auspicio che non si siano limitati alla conservazione della biodiversità del fagiano, dei maiali da carne, delle capre e pecore e della frutta e piante tropicali, o, ancora, delle aragoste dell'isola di Montecristo pescate e ritirate, come parrebbe, con il battello di crociera targato Cfs a favore dell'amministratore della gestione ex Asfd di Follonica;

se siano a conoscenza dell'enorme spesa per stipendi ed altri oneri delle oltre 640 unità del personale del Cfs utilizzato nella gestione ex Asfd di cui sono rimbor-

sati allo Stato solamente 300 milioni l'anno, e quali provvedimenti intendano assumere in merito al versamento delle centinaia di miliardi accumulatisi negli anni che l'ex Asfd deve rimborsare;

se siano a conoscenza che i bilanci dei vari Uffici amministrazione della gestione ex Asfd, e quindi della gestione ex Asfd, annualmente chiudono leggermente in attivo o alla pari, e che in detti bilanci non figurano i circa 5 miliardi annuali di mancato rimborso degli stipendi del personale del Cfs da questa utilizzato, oltre i fondi attinti da capitoli di bilancio non propri;

se siano a conoscenza degli enormi privilegi di cui godono i funzionari amministratori ex Asfd, ed alcuni altri uffici e della diversità di trattamento che si riscontra con altri capi uffici di pari grado;

quale sia l'elenco organico dei ruoli dei propri funzionari e dirigenti, distinto per regione e gli incarichi attribuiti ad ognuno di loro;

se siano a conoscenza che alcuni funzionari del Cfs ricoprono incarichi incompatibili tra loro come avviene, ad esempio, a Reggio Calabria e Castrovillari dove i funzionari sono amministratori delle Aziende foreste regionali e nel frattempo capi dei coordinamenti territoriali per la salvaguardia dei territori dei Parchi nazionali dell'Aspromonte e del Pollino, rivestendo, quindi, sia il ruolo di controllori e di controllati;

se siano consapevoli della necessità di rimuovere tutte le incompatibilità e mettere ordine nella ripartizione degli incarichi, improntati attualmente secondo gli interroganti a ragioni clientelari e non attribuiti in base ai meriti, procedendo a distribuire equamente gli incarichi dirigenziali fra tutti i funzionari, e di procedere alla rotazione degli incarichi al fine di ridare trasparenza amministrativa a tale settore pubblico;

se siano intenzionati a trasferire alle regioni, e in tal caso in quanto tempo, gli uffici amministrazione gestione ex Asfd

come previsto dal decreto-legge n. 143 del 4 giugno 1997. (4-17548)

**RISPOSTA.** — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*In relazione ai quesiti posti in ordine alla gestione dei beni della ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali da parte della Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche di questo Ministero, si fa presente quanto segue.*

#### Bilancio della Gestione ex A.S.F.D.

*Occorre preliminarmente precisare che negli anni passati la Gestione ex A.S.F.D. ha usufruito delle disponibilità finanziarie stanziare nell'apposito bilancio, allegato alla Tabella 13 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura prima, di quello delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali poi ed infine, fino al 31. 12. 1997 in quello del Ministero per le Politiche Agricole. Le risorse complessive derivanti dal bilancio ordinario sono ammontate, in passato, mediamente a circa 15 miliardi all'anno.*

*Per poter operare la Gestione ex A.S.F.D. si è giovata di leggi statali che finanziano il settore agricolo (leggi pluriennali) e, sporadicamente, di finanziamenti provenienti dall'U.E. o dal Ministero dell'Ambiente, per ulteriori 18 miliardi all'anno circa negli ultimi anni, per un totale, quindi, che si aggira intorno ai 33 miliardi complessivi (entrate ordinarie e straordinarie).*

*Dal 1 gennaio 1998, il bilancio della Gestione ex A.S.F.D. è stato ricondotto all'interno dello stato di previsione della spesa del Ministero per le Politiche Agricole e quindi tutte le risorse necessarie per l'espletamento delle attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale amministrato provengono da quel bilancio, secondo quanto stabilito dalla legge 453/1997.*

#### Costi e ricavi delle produzioni

*Il fine primario di tali attività non è quello di ricavare utili, ma di salvaguardare risorse ambientali e genetiche, che altrimenti andrebbero distrutte; infatti nel corso degli anni sono state prima sensibilmente ridotte e quindi praticamente abbandonate*

*le attività di tipo produttivo (macellerie, trasformazione carni, vigneti, allevamento di fagiani....) a vantaggio di quelle finalizzate alla conservazione della biodiversità, che rappresentano l'attuazione della Convenzione sulla biodiversità sottoscritta a Rio de Janeiro dal Governo italiano nel 1992.*

*I prezzi di vendita delle residuali attività produttive vengono determinate o in base ai listini di vendita o in base ai bollettini delle Camere di Commercio e le vendite sono effettuate nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato. A tale proposito, si evidenzia che gli Uffici della Gestione ex A.S.F.D. sono sottoposti a controllo da parte degli Organi dello Stato — Ragioneria Generale dello Stato e Corte dei Conti — a ciò preposti e che, nell'ultimo biennio si sono succedute, sia a livello centrale che periferico, ordinarie verifiche contabili — amministrative da parte dei Servizi Ispettivi dell'ispettorato Generale di Finanza del Ministero del Tesoro.*

*Per quanto riguarda l'esempio riportato nell'interrogazione relativo al vino prodotto dall'Ufficio di Follonica, si precisa che trattasi di prodotto a denominazione d'origine controllata e che il prezzo di vendita a bottiglia da litri 0,75 era, nell'anno 1996, di £ 4.000, mentre quello del prodotto venduto sfuso era di £ 1.300/litro; il relativo costo di produzione (dividendo il costo complessivo di lire 83.680.811 per i 50.400 litri prodotti sui 9 ettari di vigneto nell'anno 1996), risulta di lire 1.660/litro.*

#### Privilegi dei funzionari amministratori

*Per quanto riguarda i presunti privilegi degli amministratori degli Uffici della Gestione ex A.S.F.D., si fa presente che essi, come il restante personale, usufruiscono degli alloggi di servizio, dove questi sono esistenti, a prescindere dal grado e dalla qualifica e compatibilmente con la disponibilità degli alloggi stessi, in virtù di quanto previsto dalla legge 1.12.1986, n. 831, le cui disposizioni sono state estese al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi del DL. 21.09.1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella legge 20.11.1987, n. 472.*

È comunque da evidenziare come queste abitazioni, trovandosi in prossimità dei beni amministrati, sono spesso ubicate in zone di montagna, lontane da centri abitati di una certa consistenza, con gravi ripercussioni sulla vita sociale degli interessati.

L'utilizzazione delle foresterie avviene secondo precise norme di trasparenza dettate dalle circolari n. 9290 del 20.9.1995 e n. 11572 del 23.11.1995.

Le altre affermazioni riportate nelle premesse dell'interrogazione appaiono prive di fondamento e sono lasciate alla responsabilità degli interroganti.

Rimborso delle spese di personale alla Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche

Il rimborso previsto dal cap. 131 per l'utilizzo di personale del Corpo Forestale dello Stato nelle attività della Gestione ex A.S.F.D., discende dall'articolo 1 della legge 5.1.1933, n. 30, il quale prevedeva che « l'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, con sede in Roma, ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti..... Tutte le spese, riguardanti le gestioni affidate all'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali faranno carico al bilancio dell'Azienda medesima, la quale è tenuta a rimborsare all'Erario dello Stato l'importo delle retribuzione e degli assegni del personale civile e militare..... che sarà addetto ai servizi dell'Azienda ».

Con la soppressione dell'Azienda stessa ad opera dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77 e con la successiva Decisione della Corte dei Conti (n. 855 del 2.2.1978), è venuta meno la natura del rimborso, in quanto gestione conservativa dei beni dell'ex ASFD e Ministero sono diventati un'unica "entità".

Il tutto è stato poi confermato dal decreto del Presidente della Repubblica 197/94, il quale ha ricondotto la Gestione ex A.S.F.D. all'interno della Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche.

L'incongruenza di un rimborso sine titolo è stata, quindi, sanata con la soppressione del Bilancio della Gestione ex A.S.F.D. a far data dal 1° gennaio 1998 e tutte le spese generali di funzionamento del Corpo

Forestale dello Stato (stipendi, missioni, automezzi.....), anche se funzionali alle attività delle strutture della Gestione ex A.S.F.D., sono state ricondotte all'interno dell'Unità Previsionale di Base della Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche.

In merito agli specifici quesiti avanzati, si precisa quanto segue.

Attraverso le strutture della Gestione ex A.S.F.D., il Corpo Forestale dello Stato si occupa della conservazione della biodiversità animale e vegetale "in situ" ed "ex situ", assicurando una qualificata gestione dal punto di vista naturalistico e scientifico delle aree protette e degli altri territori assegnatigli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 616/77 e della legge quadro sulle aree protette, n. 394/91.

L'azione svolta negli anni dalla Gestione ex A.S.F.D. ha permesso di porre sotto tutela un rilevante patrimonio naturalistico (132 Riserve naturali statali ed i Parchi Nazionali del Circeo e della Calabria), così come ha contribuito al mantenimento di razze o popolazioni e varietà genetiche animali e vegetali che altrimenti sarebbero risultate a rischio di estinzione, attraverso le Aziende pilota e sperimentali di carattere agro-zootecnico e faunistico; istituite su aree costituenti l'1% del patrimonio dell'ex A.S.F.D., escluse dal trasferimento alle Regioni a statuto ordinario, per essere destinate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23.12.78, a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale.

Gli ambienti protetti con le Riserve Naturali, inoltre, interessano tutto il territorio nazionale, costituendo una rete strategica a tutela della natura che si estende dalla Val Grande all'Aspromonte e comprende i più disparati habitat, da quelli di montagna e di alta quota alpini ed appenninici, a quelli lacustri e costieri, agli insulari e a quelli fluviali ed hanno costituito le premesse, spesso rappresentandone il nocciolo più integro, dei nuovi Parchi Nazionali e del sistema delle aree protette del nostro Paese.

Ben 72 delle riserve naturali tutelate dal Corpo Forestale dello Stato sono inserite nel circuito delle riserve biogenetiche del Con-

siglio d'Europa, 9 sono classificate zone umide di importanza internazionale per la protezione degli habitat per la sosta e la nidificazione degli uccelli acquatici ai sensi della Convenzione di Ramsar, 3 fanno parte della rete internazionale delle Riserve della biosfera MAB-UNESCO.

Il sistema delle aree protette della Gestione ex A.S.F.D. rappresenta oggi in Italia la più valida applicazione delle raccomandazioni riguardanti la conservazione « in situ » contenute nella Convenzione Internazionale sulla Biodiversità stipulata a Rio de Janeiro nel 1992 e attualmente sottoscritta da più di 150 paesi. Tale atto infatti pone tra gli obiettivi prioritari la tutela effettiva di quei territori che possano essere considerati habitat rappresentativi della diversità animale e vegetale del nostro pianeta ed in tale senso, su scala nazionale, questo è stato il principio a cui, la Gestione ex A.S.F.D. si è sempre ispirata.

Le aree protette e le altre aree finalizzate alla conservazione della biodiversità compongono una rete capillare dal valore strategico, in quanto, oltre a preservare habitat e specie di rilevanza nazionale ed internazionale, costituiscono la base tecnica e scientifica di specializzazione del Corpo Forestale dello Stato nelle materie ambientali, per cui, attività di polizia ambientale e tutela delle risorse naturali, rappresentano un unicum inscindibile.

È da sottolineare che l'Italia, con legge n. 124/94, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione di Rio sulla biodiversità e si è impegnata ad approntare programmi e a sviluppare strategie per la conservazione della biodiversità e per l'uso sostenibile delle risorse, mentre il C.I.P.E., con deliberazione 16 marzo 1994, ha approvato "le linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano Nazionale sulla Biodiversità "in cui le aziende di cui sopra, sono destinate a "centri di sperimentazione di agricoltura sostenibile in cui provare agrosistemi integrati che utilizzino le tecniche di consociazione fra specie" diverse e genotipi diversi come motore per la riconversione dell'agricoltura".

La salvaguardia del patrimonio genetico forestale viene attuata negli stabilimenti di

Produzione delle Sementi Forestali della Gestione ex A.S.F.D. di Peri (VR) e Pieve S. Stefano (AR), attraverso la conservazione « in situ » ed « ex situ » sia delle principali specie forestali che degli ecotipi locali e ad areale ristretto.

Il rischio di perdita di biodiversità connesso all'erosione genetica di taxa specifici o sottospecifici animali e vegetali causata dalla contrazione degli areali selvatici dovuta allo sviluppo antropico, all'inquinamento, all'effetto serra, ecc. è divenuto sempre maggiore. Ciò ha conseguenze gravi anche per quanto concerne le attività produttive umane alle quali vengono a mancare i genotipi di base su cui fondare il proprio sviluppo. Per questo attraverso le strutture degli stabilimenti di Produzione delle Sementi Forestali, la Gestione ex A.S.F.D. cura l'individuazione, la selezione e il controllo del materiale di propagazione forestale che porta, alla fine, a produrre il materiale vivaistico che verrà diffuso sul territorio.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso azioni, complementari tra loro, di conservazione "in situ" tramite la gestione di una rete di riserve biogenetiche rappresentate dai boschi da seme, e da azioni di conservazione "ex situ". Queste ultime consistono nella raccolta e diffusione di sementi, talee, tessuti in vitro e piante rappresentativi della variabilità genetica forestale nazionale.

In ordine alla riorganizzazione dell'Amministrazione dell'agricoltura, prevista dal decreto legislativo n. 143 del 1997, si precisa che questa è in corso di attuazione.

Per quanto concerne la richiesta in ordine agli organici degli Ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, si allegano (allegato A, in visione presso il Servizio Stenografia, Ufficio Assemblea) le tabelle organiche relative ai dirigenti, al personale residuo della qualifica funzionale ad esaurimento di Ispettore Generale, nonché, al personale di IX - VIII e VII qualifica funzionale, precisando che tutte le suddette dotazioni sono a livello nazionale.

Si rappresenta inoltre che la vigente convenzione stipulata con la Regione Calabria e l'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prevede l'affidamento delle funzioni trasferite alla Regione al Corpo Forestale

dello Stato, che le espleta per il tramite dei Coordinatori regionale, provinciali e distrettuali. Detti funzionari, per specifica previsione della convenzione, assumono anche la funzione di Responsabili dei corrispondenti Uffici regionali (Ispettorati regionale, provinciali e distrettuali) e la qualifica di funzionari delegati della Regione.

Anche la gestione delle Foreste demaniali regionali è rimasta affidata a funzionari del Corpo Forestale dello Stato che amministrano tali beni prima del loro trasferimento alla Regione e a quelli succedutisi nel tempo negli incarichi. In nessun caso, peraltro, si è verificato da parte degli interessati il ruolo congiunto di controllori e controllati.

È intenzione, comunque, dell'Amministrazione provvedere alla revisione degli incarichi già affidati in Calabria, in relazione anche all'organizzazione dell'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.FO.R.), istituita con L.R. 19.10.1992, n. 20.

Per completezza di informazione, in allegato si riportano anche, come richiesto, le sperimentazioni più significative realizzate nelle aziende pilota, in collaborazione con Università ed Enti di ricerca (allegato B in visione presso il Servizio Stenografia, ufficio Assemblea).

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

MASSA. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:

con deliberazione n. 6092 del 30 novembre 1994, il presidente dell'Acì avvocato Rosario Alessi nominava il signor Alberto Maria Librizzi presidente della commissione sportiva automobilistica italiana per il quadriennio 1993/1997;

con deliberazione n. 6283 del 21 giugno 1997, il presidente dell'Acì riconfermava il signor Librizzi quale presidente della commissione sportiva automobilistica italiana per il quadriennio 1997/2001;

in data 1° settembre 1998, con lettera a firma di un dirigente veniva comunicato

al signor Librizzi che con deliberazione n. 6336 e n. 6337 in data 1° settembre 1998 egli era stato revocato dall'incarico ed era stato nominato al suo posto il dottor Piero Lardi Ferrari;

la revoca faceva seguito ad una nota di poche righe, datata 10 luglio 1998, in cui l'avvocato Alessi contestava al presidente Librizzi che il « consuntivo della attività della commissione sportiva automobilistica affidata alla Tua presidenza... non può essere giudicato esaltante, ma che, invece, è caratterizzato oggi più da ombre che da luci, per quanto riguarda i risultati di immagine complessiva del settore »;

i dati forniti dalla Csai dimostrano che tra i primi sei mesi del 1997 e i primi sei mesi del 1998 la partecipazione media per gara ai campionati italiani delle diverse categorie si è incrementata del 18,6 per cento;

i dati forniti dal Censis e diffusi il 21 aprile 1998 indicano che nel 1997 si sono avute in Italia: 68 ore di trasmissione televisiva (+ 52 per cento rispetto al 1987); 200 milioni di telespettatori televisivi (+ 175 per cento rispetto al 1987); oltre 2500 miliardi di giro d'affari; 1000 miliardi di gettito fiscale; 347 scuderie; 256 organizzatori; 65 impianti permanenti; 734 competizioni (quasi due al giorno); oltre 9 milioni di spettatori dal vivo; 368 miliardi di sponsorizzazioni;

sempre dalla ricerca del Censis risulta un forte incremento di attività sia nel settore rally, superturismo, eccetera con un maggior numero di organizzatori, di scuderie, di piloti e una gamma maggiore di case automobilistiche impegnate, sia nel settore degli eventi minori con la diffusione più ampia e capillare in termini numerici e territoriali, frutto del lavoro di centinaia di piccole scuderie e di migliaia di volontari che organizzano centinaia di corse l'anno;

vengono organizzati due gran premi di Formula 1 l'anno (Imola e Monza) che movimentano, il primo, 76 miliardi, di cui l'85 per cento spesi da soggetti esterni

all'area, attraendo la settimana di gara 177.000 spettatori, e il secondo 79 miliardi e 188.000 spettatori;

le competizioni hanno in questi ultimi anni alimentato una vocazione motoristica italiana che ha una sua declinazione sul versante della competitività internazionale impegnando molte piccole medie imprese italiane specializzate nella produzione di beni e servizi per l'automobilismo sportivo che si sono affermate *leader* a livello internazionale;

da un simile esame dei dati appare evidente che le questioni relative alla revoca sono altre e non legate a uno scarso rendimento della Commissione e del suo presidente;

per di più occorre ricordare le pubbliche affermazioni lusinghiere del presidente Alessi nei confronti del presidente Librizzi espresse a Verona il 26 gennaio 1998, come anche quella del 16 aprile 1998, approvata all'unanimità dal Consiglio sportivo nazionale secondo cui: «concorda all'unanimità con l'opera svolta dal comitato esecutivo, dalla presidenza e dalla segreteria della Csai, ai quali esprime il suo pieno appoggio e fiducia», mentre sul «*Corriere dello Sport-Stadio*» avrebbe dichiarato che «quello di Piero Ferrari è nome di sicuro prestigio che assicura alla Csai la possibilità di rimediare rapidamente ad un crollo di immagine diventato pesantissimo negli ultimi mesi, con la fosca ed interminabile telenovela degli appalti dei campionati italiani.»;

la decisione - oltreché assurda visto la fiducia indicata solo pochi mesi prima - è inoltre intempestiva: infatti viene assunta a pochi giorni dal gran premio di Formula 1 di Monza, evento mondiale di eccezionale importanza;

l'intempestività è comprensibile, tenendo conto che il presidente della Csai è legalmente responsabile nei confronti della Fia in rappresentanza dell'Autorità sportiva nazionale, garantendo in relazione alla gara per tutti i problemi sportivi, tecnici, d'organizzazione e di sicurezza sul terri-

torio del circuito e per la conformità alle norme Fia per quanto concerne le installazioni e il materiale medico e di lotta contro gli incendi; inoltre il presidente Librizzi ha firmato il regolamento di gara e provveduto alla nomina dei commissari sportivi e tecnici delegati per la manifestazioni; adempiendo così, nei tempi prescritti a tutti gli atti di carattere amministrativo e sportivo, indispensabili per l'effettuazione della gara, assumendosi conseguentemente tutte le responsabilità sportive, civili, amministrative e penali connesse con lo svolgimento del Gran Premio d'Italia del 13 settembre prossimo, che non è più in grado ora, causa la intempestiva revoca, di garantire;

il signor Librizzi ha presentato ricorso al Tar contro il provvedimento di revoca, richiedendo la sospensiva, e il Tar ha parzialmente accolto il ricorso fissando l'udienza per le ore 9 del giorno 11 settembre, in tempo utile quindi per eventualmente annullare il provvedimento prima del Gran Premio di Monza;

qualora il Tar accolga il ricorso è probabile che la sentenza venga pubblicata in data successiva alla gara con il risultato di non avere alcuna autorità in carica durante la gara stessa con problemi di possibile nullità del Gran Premio;

la revoca, inoltre, non è mai stata notificata e il signor Librizzi si trova nella incredibile situazione di essere, di fatto, responsabile per il prossimo Gran Premio d'Italia ma di non essere più in grado di svolgerne le funzioni, la qual cosa, anche alla luce dei recenti incidenti accaduti in occasione del Gran Premio del Belgio a Spa assume una particolare pericolosità; tale incertezza provocata denota un comportamento scarsamente responsabile del presidente dell'Acì;

in ogni caso il risultato sarà quello di presentare al mondo una ennesima brutta figura da parte dell'Acì dopo i risultati negativi della riscossione del bollo auto come denunciato recentissimamente dal ministero delle finanze;

l'articolo 32 dello Statuto dell'Acì prevede la vigilanza da parte del ministero dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo —:

se non ritenga di dover intervenire urgentemente presso la presidenza dell'Acì per garantire la piena regolarità del Gran Premio d'Italia;

se non ritenga necessario accertare a cosa si riferisca esattamente il presidente dell'Acì rispetto alla « fosca ed interminabile telenovela degli appalti dei campionati italiani », se in tale vicenda il presidente dell'Acì abbia avuto qualche titolo compiendo qualche specifico atto e, diversamente, essendo responsabile della nomina, se vi è stata una vicenda non chiara negli appalti per quale motivo non abbia proceduto a denunciare i fatti alla magistratura;

se non ritenga, nel caso si reputi sostenuta da fatti oggettivi la revoca predetta, che il presidente dell'Acì sia quantomeno censurabile per aver espresso, pochi mesi prima, piena fiducia al nominato;

se comunque non ritenga che con l'atto di revoca siano stati violati gli articoli 6, 11, 12 e 13 del regolamento Csaì e gli articoli 23 e 24 dello statuto Acì;

se, alla luce della scarsa trasparenza dimostrata in questa vicenda, non ritenga di operare per condurre — com'è in tutti gli altri Paesi — anche l'automobilismo sportivo sotto l'egida e la responsabilità del Coni. (4-19451)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione sentito l'Automobile Club d'Italia, si fa presente quanto segue.*

*È stata ribadita da parte dell'ACI la piena legittimità della deliberazione del Presidente dell'Automobile Club d'Italia n. 6336 del 1° settembre 1998, con la quale è stata disposta la revoca dell'incarico di Presidente della CSAI al sig. Alberto Maria Librizzi, ed è stato contestualmente nominato, quale Presidente della predetta Commissione, il Comm. Piero Ferrari.*

*Ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 dello Statuto dell'ACI e dall'articolo 6 del Regolamento della CSAI: il Presidente della Commissione Sportiva Automobilistica è nominato dal Presidente dell'ACI, sentito il parere del Comitato Esecutivo dell'Ente.*

*Pertanto, trattandosi di un rapporto fiduciario, lo stesso Presidente dell'ACI può, con la medesima procedura, disporre la revoca dell'incarico.*

*La questione è stata più volte esaminata dal Comitato Esecutivo dell'ACI, che, nella riunione del 21 luglio 1998, valutando i risultati conseguiti dalla CSAI, nella gestione dello sport automobilistico, non rispondenti alle aspettative del CONI e della Federazione, anche a motivo dei negativi ritorni d'immagine sulla stampa, si è espresso favorevolmente circa la possibilità di adottare ogni iniziativa utile alla soluzione del problema compresa un'eventuale anticipata revoca dell'incarico del Presidente della CSAI.*

*Risultati inutili i tentativi di una soluzione bonaria della questione, onde evitare il ricorso ad un provvedimento formale di revoca, la vicenda è stata nuovamente esaminata dal Comitato Esecutivo in data 1° settembre 1998. In tale riunione era presente il Sig. Librizzi, che ha partecipato al contraddittorio nel quale sono state esposte le ragioni reciproche.*

*Nella stessa sede, al termine della discussione, valutate tutte le posizioni emerse in seno al dibattito, il Presidente dell'ACI ha ritenuto opportuno procedere, con effetto immediato e salva successiva formalizzazione del provvedimento, alla revoca dell'incarico a suo tempo conferito al Sig. Librizzi, precisando nel contempo all'interessato di voler considerare la comunicazione effettuata in corso di seduta a tutti gli effetti quale notifica del provvedimento.*

*La decisione è stata successivamente formalizzata nel medesimo giorno con la già citata deliberazione del Presidente n. 6336 ed ulteriormente comunicata all'interessato.*

*Con ricorso notificato in data 8 settembre 1998, il Sig. Librizzi ha impugnato, previa sospensiva, il provvedimento di re-*

voca di fronte al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia.

*Il TAR adito ha avallato l'operato dell'ACI; con ordinanza n. 2418/1998 dell'11 settembre scorso, ha rigettato, nelle more del giudizio di merito, la predetta istanza di sospensione, non riscontrando l'esistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia cautelare.*

*Nello stesso senso si è espresso anche il Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 1767/98 del 20 novembre scorso, ha respinto il ricorso in appello proposto dallo stesso Sig. Librizzi avverso la citata pronuncia del TAR della Lombardia.*

*Nella sostanza, l'operato dell'ACI ha trovato conforto in sede di giudizio amministrativo.*

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

il 16 settembre 1996, presso la sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Reggio Calabria si è svolta, alla presenza, tra gli altri, del direttore regionale delle entrate per la Calabria, del direttore compartimentale del territorio per la Campania e la Calabria, del direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Reggio Calabria e del direttore dell'Ute di Reggio Calabria, una riunione avente ad oggetto i locali del palazzo delle finanze di Reggio Calabria;

a conclusione della riunione, all'unanimità, si è concordato « per la permuta dell'ex Palazzo delle Finanze ed altri immobili patrimoniali, al fine di acquisire immobili soddisfacenti per l'ufficio del Territorio, l'ufficio delle entrate ed, eventualmente, la Ragioneria Provinciale dello Stato (...) »;

il palazzo delle finanze di Reggio Calabria è stato recentemente ristrutturato, affrontando una spesa di ben cinque miliardi di lire;

la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Calabria, con nota n. 11434 del 24 ottobre 1996, ha comunicato all'Ute di Reggio Calabria che « l'edificio demaniale denominato "Palazzo delle Finanze" è sottoposto alle disposizioni legge n. 1908/39, ai sensi dell'articolo 4 della legge stessa » e che « il combinato disposto tra l'articolo 23 della citata legge e gli articoli 823 e seguenti del Codice Civile, rendono il bene inalienabile »;

il « Palazzo delle Finanze » verrebbe alienato per consentire la nascita dell'ufficio civico del territorio e delle entrate: uffici che a tutt'oggi, per mancanza dei regolamenti ministeriali, non si sa se e quando saranno avviati —:

quali iniziative si intendano adottare per impedire la vendita o la permuta dell'importante palazzo delle finanze di Reggio Calabria, evidenziando, comunque, che eventuali maggiori esigenze di disponibilità di spazio possono essere soddisfatte utilizzando, previa opportuna ristrutturazione, i locali dell'Avvocatura e dell'ufficio del registro. (4-05891)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che sarebbe stata concordata, presso la sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di Reggio Calabria, « la permuta dell'ex Palazzo delle Finanze ed altri immobili patrimoniali, al fine di acquisire immobili soddisfacenti per l'ufficio del Territorio, l'ufficio delle entrate ed, eventualmente, la Ragioneria Provinciale dello Stato... » presso tale città, chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare per impedire la vendita o la permuta dell'ex Palazzo delle Finanze.*

*Al riguardo, il competente Dipartimento del Territorio ha preliminarmente rilevato che non risulta essere stata adottata alcuna decisione in merito all'alienazione o alla permuta del Palazzo di che trattasi. Infatti, è stata avanzata, dalla Direzione compartimentale del Territorio per la Campania e la Calabria, soltanto un'articolata proposta di sistemazione allocativa degli uffici finan-*

ziari di Reggio Calabria e di Catanzaro che atteneva all'utilizzo di immobili demaniali, tra cui il citato Palazzo delle Finanze.

Ciò posto, il medesimo Dipartimento ha peraltro fatto presente che è stata autorizzata la consegna, in uso governativo, alla Direzione regionale delle entrate per la Calabria dei locali attualmente occupati dalla sezione staccata del demanio, siti nel Palazzo delle Finanze, e che quest'ultima occuperà i locali siti nel Palazzo del genio civile, già occupati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

circolano, sempre più insistentemente, voci su metodi poco ortodossi utilizzati per favorire alcuni pentiti in modo da rendere « flessibile » la loro collaborazione;

in particolare, la DIA, in una sorta di « favori di scambio », avrebbe agito da ufficio di collocamento per sistemare adeguatamente congiunti di pentiti;

se risponda a verità che il signor Francesco Festa, fratello del collaboratore di giustizia Domenico Festa, sia stato assunto, per il tramite della DIA, presso la Società Alitalia o presso altra compagnia aerea o azienda, comunque collegata a servizi aerei o aeroportuali, percependo mensilmente emolumenti per circa sette milioni di lire;

in caso positivo, quali siano i motivi che hanno indotto la DIA a procurare un lavoro ad un congiunto del pentito Domenico Festa. (4-18188)

RISPOSTA. — L'interrogante ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Non risulta che Francesco Festa, fratello del collaboratore di giustizia Domenico, ammesso allo speciale programma di protezione previsto dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, abbia svolto finora attività lavorativa, né abbia manifestato l'intenzione di esservi avviato.

Neppure presso la Direzione Investigativa Antimafia — DIA — risulta essere stato svolto alcun interessamento analogo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

MATTEOLI. — Ai Ministri per le politiche agricole e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

a tutt'oggi è in vigore in Italia una vecchia disposizione fitosanitaria che vieta l'importazione di agrumi di produzione extracomunitaria, nonostante già da due anni sia in vigore una direttiva dell'Unione europea che annulla tale divieto;

essendo ormai libera la circolazione della merce tra paesi comunitari, oltre un milione di tonnellate annue di detti agrumi, in buona parte provenienti dal Sudamerica, finiscono per essere trasportati via mare fino ai porti di altri Paesi europei e di lì introdotti in Italia via camion, in una sorta di « contrabbando » che si traduce in un rilevante danno economico per i porti italiani, che si vedono privati di rilevanti quote di mercato sulle merci alimentari —:

se non si ritenga opportuno adottare urgenti provvedimenti al fine di abrogare al più presto l'obsoleta disposizione fitosanitaria sopracitata — oltretutto contrastante con le direttive dell'Unione europea — al fine di consentire al sistema portuale italiano di operare in condizioni di corretta concorrenza con gli altri paesi comunitari anche nel settore dell'importazione degli agrumi. (4-17766)

RISPOSTA. — Si chiede di conoscere se il Ministero ha applicato il divieto di importazione dei frutti di agrumi provenienti dai Paesi Terzi.

A tal riguardo, si rileva che la C.E., (nel quadro della revisione delle zone protette) non ha ritenuto opportuno mantenere la zona che interessa le coltivazioni di agrumi del nostro Paese ed ha adottato, in data 14 marzo 1996, la direttiva 96/15/CE, che ha determinato la scadenza al 1° aprile 1996, del riconoscimento di vane « zone protette » nella Comunità, inclusa quella per frutti di agrumi provenienti dai Paesi terzi.

È da far presente che la CE (nel predisporre tale provvedimento), non ha eliminato il divieto che compare nell'allegato III, parte B, della cennata direttiva 77/93/CEE e pertanto l'Italia ha continuato a ritenerlo valido, richiedendo alla Commissione U.E., con nota n. 35014 del 17 giugno 1996, chiarimenti in merito che peraltro non sono mai pervenuti.

Appare evidente, quindi, che in ottemperanza della normativa de qua, i frutti di agrumi importati e commercializzati illegalmente devono essere distrutti ex legge 13 giugno 1931, n. 987, ed i relativi trasgressori sono puniti anche con una sanzione pecuniaria di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 536.

Si segnala infine, che le regioni agrumicole, attraverso i propri rappresentanti, continuano a richiedere la massima protezione possibile al fine di difendere le produzioni agrumarie nazionali che, nonostante si siano avvalse della barriera fitosanitaria, non sono state qualificate né sul piano della produzione né su quello della creazione di sbocchi commerciali.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

MESSA. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

da settimane è ipotizzato uno sciopero generale nel settore delle poste;

i sindacati di categoria contestano l'intenzione dell'ente di non procedere alle assunzioni, concordate a luglio, dei trimestrali;

il piano d'impresa pone delle perplessità rispetto agli obiettivi che si propone di raggiungere;

le organizzazioni sindacali sollecitano il rispetto dell'accordo siglato con Cesare Vaciago, l'allora direttore generale;

il blocco delle assunzioni può determinare seri problemi al funzionamento complessivo dell'ente —:

se sia intenzione dall'ente poste procedere a nuove assunzioni di personale trimestrale;

se il rilancio delle poste passi attraverso una drastica riduzione del numero dei dipendenti;

se sia stato avviato il piano d'informatizzazione dell'ente;

come si intenda sopperire ai vuoti d'organico. (4-20257)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane ha comunicato che è necessario in via preliminare considerare che, per quanto concerne le dotazioni di personale degli uffici, l'azienda intende superare il metodo degli organici predefiniti ai quali è sempre possibile richiamarsi in astratto per lamentare la mancanza di risorse, che vanno invece commisurate alle effettive necessità che presso ogni unità operativa si rilevano di volta in volta, tenuto conto delle complessive esigenze di equilibrata gestione.

In tale ottica il piano d'impresa 1998-2002 punta su un appropriato uso dello strumento della mobilità per realizzare l'applicazione di un più elevato numero di addetti alle attività di recapito e alle agenzie, riducendo proporzionalmente il numero di unità che non operano a contatto con la clientela.

In aderenza all'orientamento suddetto, la medesima società ha significato di aver effettuato solo alcune assunzioni a tempo

determinato di durata trimestrale a decorrere dal mese di ottobre 1998, nonché alcune altre assunzioni a termine, con contratti di maggior durata, per sostituire personale comandato presso la pubblica amministrazione, ovvero unità che si assentano per lunghi periodi (servizio militare, maternità, infermità di lunga durata, ecc....).

In materia, ha significato la ripetuta società, non è stato raggiunto un preventivo accordo con le organizzazioni sindacali ma è stato precisato che la società effettuerà tale tipo di assunzioni con contratto a termine, solo nei casi predetti e tenendo conto delle reali esigenze operative.

Quanto al piano di informatizzazione delle agenzie postali la società Poste ha significato di aver avviato tale progetto sin dall'ottobre 1997 iniziando dagli uffici ad alta densità di traffico; allo stato attuale gli interventi in parola sono in fase di avanzata esecuzione tanto che la sua ultimazione è prevista entro il corrente anno.

Nell'ambito del potenziamento del centro elaborazione dati (CED) è stata conclusa la fornitura hardware, mentre è ancora in corso l'elaborazione di un sistema personalizzato con la fornitura di prodotti software adeguati alle esigenze postali che, nelle previsioni, dovrebbe concludersi entro il mese di giugno 1999.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

MIGLIORI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1996, n. 74, per la concessione alle imprese artigiane del contributo di cui alla normativa succitata, la Conferenza Stato-regioni, con deliberazione del 19 dicembre 1996, ha assegnato all'Artigiancassa 10,85 miliardi di lire;

in data 23 luglio 1997 l'Artigiancassa ha reso noto alle autorità governative competenti che, in relazione alle domande pervenute, l'importo previsto dei contributi da

erogare alle imprese artigiane superava di 6,5 miliardi di lire detta assegnazione;

la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (Finanziaria 1998) ha stanziato per gli interventi agevolati ulteriori 6,5 miliardi provvedendo così a reperire le risorse mancanti;

la Conferenza Stato-regioni non ha ancora provveduto alla corresponsione alle imprese artigiane, in particolare a quelle operanti nel comune di Poggio a Caiano, di tutto il contributo spettante ai sensi della legge n. 74 del 1996 in relazione ai danni dichiarati —:

quali concrete iniziative si intenda assumere affinché sia garantita alle imprese artigiane interessate l'erogazione dei contributi spettanti, erogazione che avverrebbe, peraltro, a distanza di sei anni dall'evento alluvionale. (4-17915)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata, si fa presente quanto segue.

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il riparto delle risorse finanziarie (pari a 6,5 miliardi di lire), con delibera del 25 giugno 1998. Dette risorse, con legge 27 dicembre 1997, n. 450, « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) » — tabella D —, erano state destinate alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1-bis della legge n. 35 del 1995, recante « Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 ».

La citata delibera della Conferenza Stato-Regioni, inoltrata il giorno stesso della sua approvazione ai competenti organi di controllo, è stata registrata dalla Corte dei conti il 1° agosto 1998, (reg. n. 2 — Presidenza — Foglio n. 396), e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9.9.1998, n. 210.

*Le risorse sono state interamente destinate ai danni da alluvioni subiti dalle imprese artigiane.*

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Segretario del Consiglio dei ministri): Franco Bassanini.

MOLINARI. *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Per sapere - premesso che:

in data 22 giugno 1996 è stata completata la fase di controllo delle domande di aiuto al reddito per alcuni seminativi relative al raccolto 1994 e 1995 da parte del Consorzio controlli incrociati in agricoltura (Ccia) e, nonostante le assicurazioni verbali e scritte da parte dell'Aima, tutt'oggi molti produttori della provincia di Potenza e Matera non hanno ricevuto l'aiuto e non hanno conosciuto l'esito della propria domanda;

purtroppo, a tutt'oggi moltissime pratiche risultano non liquidate a causa di meri errori materiali e formali;

molti degli errori formali e materiali non sono stati corretti, in quanto gli operatori addetti al controllo delle pratiche, il programma operativo e la casistica in materia non consentivano di poter operare la correzione;

le casistiche maggiormente evidenziate sono le seguenti:

1) particelle non riscontrate catastalmente perché le stesse sono state annullate o modificate a seguito di frazionamenti eseguiti per espropri da enti pubblici (Enel, Snam, eccetera) e non portati a conoscenza dell'agricoltore, certamente avvenuti nel periodo intercorso tra la data di presentazione della domanda e la data di controllo. Si precisa che la nuova normativa sulla conservazione degli atti catastali prevede che quando una particella viene frazionata, la stessa viene annullata e le particelle che ne scaturiscono prendono nuovi numeri. È possibile verificare

tale situazione solo con certificato storico catastale, che in sede di controllo gli addetti non hanno voluto verificare;

2) per i terreni degli ex enti di riforma si è riscontrato che i produttori hanno riportato sulla domanda di aiuto dati catastali riportati sugli attestati rilasciati dall'ente di sviluppo agricolo e riguardano poderi detenuti da vari assegnatari provvisori (ancora molto numerosi), in attesa di frazionamenti catastali e quindi da assegnare definitivamente. Pertanto, in catasto sono riportati in ditta all'ente con particelle dell'intera estensione e detenute da diversi assegnatari in quota parte;

3) lo stesso discorso vale per i comuni comunali. Infatti molti comuni delle province di Potenza e Matera non hanno provveduto ai frazionamenti delle quote detenute in fitto o in concessione, da molti anni, da diversi assegnatari, ai quali i comuni rilasciano attestati di conduzione riportando solo il numero del lotto o della quota e la superficie condotta. In sede di controllo, gli addetti del Ccia non hanno voluto tenere conto della situazione evidenziata ed informare l'Aima con i verbali d'incontro;

4) diversi piccoli produttori, specie dei comuni delle zone interne delle province, per diversi motivi, nella compilazione della domanda di aiuto hanno commesso errori di individuazione dei dati catastali come foglio di mappa e/o particella, o errata indicazione del codice Istat della provincia e/o del comune (Agro). In questi casi i produttori hanno fatto presente ai controllori che si è trattato di mero errore, in quanto è stata indicata la particella « x » anziché la particella « y » e il codice « x » anziché il codice « y » ed hanno chiesto la verifica attraverso aerofotogrammetria o sopralluogo aziendale, da cui si poteva evincere che la particella « y » era effettivamente seminata a grano duro e da essi stessi condotta. I controllori si sono rifiutati adducendo la motivazione secondo cui erano stati autorizzati dall'Aima a fare solo una variazione. Pertanto, erano costretti a rilevare solo le particelle

indicate in domanda, riportando sul verbale la superficie accertata a grano duro;

5) molti altri produttori hanno appreso dalle strutture provinciali della Copagri che l'Aima non ha ancora provveduto alla liquidazione dell'aiuto, in quanto non è stata acquisita la quota grano duro individuale, sia essa storica o proveniente da trasferimento di altro produttore;

pur ritenendo i controlli il mezzo necessario a scongiurare eventuali frodi, è da ritenere che gli stessi non possono divenire causa di enormi ritardi nel pagamento delle compensazioni al reddito e strumento vessatorio nei confronti di coloro che, senza intento fraudolento, hanno commesso errori -:

quali iniziative intenda assumere presso l'Aima e presso il Ccia, affinché gli errori formali possano trovare soluzione positiva senza dover ricorrere ad un contenzioso che, inevitabilmente, causerebbe ulteriore ritardo, e consentendo il sollecito pagamento di tutte le pratiche che hanno avuto esito positivo in sede di controllo.

(4-04936)

*RISPOSTA. - In relazione alla interrogazione formulata circa il mancato pagamento dell'aiuto al reddito per alcuni seminativi, con la quale si lamenta l'uso vessatorio dei controlli verso coloro che in buona fede hanno commesso errori materiali e formali, individuandoli come la causa di enormi ritardi nel pagamento delle compensazioni al reddito, si osserva quanto segue.*

*I controlli costituiscono l'unico mezzo idoneo e necessario per evitare che vengano percepiti indebiti aiuti, anche se il loro esercizio può comportare in qualche caso dei ritardi nel pagamento delle domande. L'idoneità e l'efficacia dei controlli italiani è stata riconosciuta anche dagli stessi servizi della Commissione U.E. che, proprio in considerazione dei risultati dei controlli effettuati sulle campagne 1997 e 1998 nella misura straordinaria del 25% (e non in quella ordinaria del 5%) del complesso delle domande presentate, hanno autorizzato una proroga di sei mesi dei relativi termini del pagamento.*

*Se si considera che solo nel 1997 le domande anomale, tali da non consentire un sollecito riscontro, sono state circa 240.000, pari al 35% del totale presentato, si riconoscerà che l'efficienza del controllo e l'ottenimento della proroga hanno permesso di aiutare in concreto i produttori a non far perdere loro i contributi comunitari, a causa di domande compilate, pur in presenza di dettagliate istruzioni dell'AIMA, in maniera non corretta da parte delle organizzazioni professionali che costituiscono il tramite attraverso il quale il 95% del complesso delle domande viene presentato all'AIMA.*

*Riguardo, poi, alle singole casistiche evidenziate nell'interrogazione si precisa che sono sì consentite sanatorie e correzioni, ma nel rispetto di precise indicazioni fornite dalla Azienda di Stato, tenuto conto delle innovazioni che intervengono nei metodi di controllo, sia informatici che oggettivi, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale in vigore per ciascuna campagna di riferimento.*

*Nel dettaglio, il mancato riscontro al Catasto delle particelle indicate da ciascun produttore nella propria domanda può essere sanato con l'idonea documentazione (visure catastali aggiornate, frazionamento, ecc.) che il produttore può far pervenire all'AIMA anche tramite la propria organizzazione professionale.*

*Quello che non è consentito è la sostituzione di una particella, accertata catastalmente, con altra particella non indicata in domanda e ciò vale in particolare per le domande sottoposte a controllo oggettivo in campo.*

*Se il produttore in sede di convocazione accerta di avere commesso un errore nell'indicazione di una particella, può variare in tale sede un solo dato riferito a detta particella. La correzione che comporti la variazione di due o più dati riferiti alla particella non è ammessa, in quanto ciò vanificherebbe l'efficacia ed il risultato del controllo in campo effettuato. In realtà molte delle domande oggetto di tale controllo risultano non ammissibili all'aiuto, a causa sia dell'assenza della coltura dichiarata, sia della differenza, superiore al limite*

del 20%, previsto dalla normativa comunitaria, tra la superficie dichiarata e quella accertata.

Per quanto riguarda, poi, i terreni degli ex Enti di riforma e dei demani Comunali, si fa presente che il meccanismo del controllo integrato, voluto dai Servizi della Commissione, si fonda sulla individuazione dei terreni in base al numero della particella, al foglio catastale o in base a specifica attestazione del Comune; in assenza di anche uno solo di tali dati, non è possibile procedere alla liquidazione della domanda, e tale carenza e genericità di dati, non è colmabile dall'Azienda di Stato né a lei addebitabile, poiché questa adempie ad un preciso dettato normativo.

Riguardo infine alle informazioni fornite dalla Organizzazione professionale COPA-GRI a produttori non identificati, non risultano inefficienze dell'AIMA legate al trasferimento di quote di grano duro che abbiano potuto cagionare ritardi nella erogazione dell'aiuto.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

MOLINARI e PITTELLA. — Al Ministro per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

il comitato per la tutela dei minori stranieri in Italia, con deliberazione del 16 febbraio 1997, ha stabilito che la durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i novanta giorni continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti ad ingressi nell'anno solare;

questa norma, impedisce di fatto a molte famiglie di poter ospitare per più di una volta durante l'anno solare bambini che versano in uno stato di abbandono o vivono in orfanotrofi —:

quali siano i motivi che hanno ispirato tale provvedimento, non consentono alle famiglie che già hanno ospitato bambini di poterli ospitare oltre i tre mesi, e quali iniziative intenda assumere per rimuovere questo ostacolo, alla luce della positiva esperienza creata nella nostra co-

munità in questi scambi che hanno dato non solo tranquillità ed affetto ai bambini, ma sono solo serviti anche per ulteriori accertamenti di prevenzione e controllo sanitario. (4-09107)

RISPOSTA. — In riferimento all'atto ispettivo indicato, rappresento quanto segue.

In data 27 gennaio 1997, il Comitato per la tutela dei minori stranieri, istituito presso il Dipartimento per gli affari sociali deliberò di stabilire in 90 giorni (fossero essi continuativi o il risultato di più ingressi) il limite annuo di permanenza in Italia di minori stranieri non accompagnati, rientranti nell'ambito delle iniziative solidaristiche turistico-umanitarie: erano i cosiddetti « bambini di Chernobyl ».

Va precisato che in precedenza (dal 1994, anno di istituzione del Comitato) nessun limite temporale era stato espresso.

Tale decisione venne adottata in base alle indicazioni fornite dalle autorità giudiziarie minorili le quali, avendo riscontrato in taluni casi la permanenza di minori, in Italia, fino ad otto-dieci mesi nel corso di un solo anno, osservarono che tali lunghe permanenze potevano essere assimilabili ad « adozioni di fatto », configurandosi così un aggiramento delle vigenti normative in materia di adozione internazionale.

Poiché, inoltre, circa il 95% dei 40-50.000 minori giunti annualmente in Italia effettuava due permanenze entro i 90 giorni (generalmente due mesi in estate ed un mese nel periodo natalizio), si ritenne equo adeguarsi a tale livello, in analogia, peraltro, con i limiti di legge stabiliti per il visto turistico (la cui durata massima era dettata dalla legge 39/90 in 90 giorni continuativi).

In ogni caso, in ossequio alla Risoluzione parlamentare n. 7-00350 del 28 ottobre 1997, il Comitato per la tutela dei minori stranieri deliberò, in data 13 novembre 1998, di concedere nel corso del periodo natalizio ulteriori autorizzazioni oltre i 90 giorni, ma comunque non superiori a 150 giorni.

Nelle disposizioni attuate nel corso del 1998, e valide anche per il 1999, il Comitato ha confermato il limite del soggiorno in Italia in 90 giorni annui, prevedendo la

*possibilità di deroga fino al limite massimo di 150 giorni in relazione a particolari iniziative da valutare caso per caso.*

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

NAPOLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Parrello Rocco è stato titolare, con licenza commerciale n. 618 del 20 dicembre 1985, del supermarket « S. Rita Sas », sito in Palmi (Reggio Calabria), corso Garibaldi, angolo via Dante;

lo stabile dove è stata ubicata l'attività commerciale è di proprietà del signor Parrello;

l'ubicazione della citata attività commerciale è sita in prossimità dell'abitazione dove risiede, quale locatario, un magistrato che svolge le proprie funzioni a Reggio Calabria;

a dieci anni dall'apertura dell'attività commerciale, il sindaco del comune di Palmi, con successive ordinanze, spesso contraddittorie, ha limitato le regolari operazioni di carico e scarico a servizio del market Santa Rita, in angolo alle vie Garibaldi e Dante, privilegiando le ragioni di sicurezza del magistrato in questione;

i citati provvedimenti hanno creato un grave danno economico, portando il titolare alla chiusura dell'attività commerciale in questione;

i dipendenti che prestavano attività lavorativa all'interno del supermarket sono rimasti privi di lavoro in una realtà che non offre alternative —:

quali urgenti provvedimenti intendano assumere perché possano essere ripristinati i diritti del proprietario del market Santa Rita e dei dipendenti dello stesso. (4-16853)

RISPOSTA. — *L'interrogante ha presentato l'interrogazione, di cui si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

*Si risponde.*

*Le ordinanze, cui fa riferimento l'interrogante sono state adottate dal Sindaco di Palmi per consentire il concreto rispetto delle misure di vigilanza a tutela dell'abitazione del magistrato Salvatore Boemi, ubicata in via Dante.*

*I provvedimenti sindacali non pregiudicano comunque l'attività del supermarket « S. Rita », al piano terra dello stesso edificio, considerato che le operazioni di carico e scarico delle merci possono essere egualmente eseguite nel tratto di Corso Garibaldi, antistante l'esercizio commerciale, ove è consentita la libera sosta.*

*Il dispositivo di vigilanza al magistrato era peraltro già in atto con le medesime modalità quando Rocco Parrello ha avviato la propria attività.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

OLIVIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, degli affari esteri, della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

organi di stampa hanno diffuso nella mattinata del 5 agosto 1997 la notizia che lungo l'autostrada del Brennero è transitato un convoglio composto da sei autocarri che trasportavano, in direzione Brennero, sostanze radioattive;

di ciò, anche in seguito a richieste di informazioni immediatamente avanzate dalle autorità locali, nessuno è stato informato nonostante si tratti di trasporti dalla rilevante pericolosità e rischio —:

se corrisponda a verità che i mezzi con sostanze radioattive sono transitati sull'autostrada del Brennero;

se le autorità competenti, sia politiche che di ordine pubblico, siano state preventivamente messe a conoscenza di questo trasporto eccezionalmente pericoloso;

quale provenienza e destinazione abbiano i materiali radioattivi trasportati;

che tipo di sostanza radioattiva sia stata trasportata;

se siano state violate norme riguardo al trasporto di sostanze pericolose e radioattive;

se vi siano accordi con paesi, confinanti e non, per lo smaltimento di questi rifiuti;

se in passato si siano verificati altri trasporti di sostanze radioattive senza che le competenti autorità ne fossero preventivamente informate. (4-12264)

**RISPOSTA.** — *In relazione alla interrogazione indicata si fa presente quanto segue:*

*Il convoglio transitato sull'Autostrada del Brennero non trasportava scorie radioattive, bensì un carico di combustibile nucleare, non irraggiato (Uranio moderatamente arricchito), proveniente dallo Stabilimento Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo (Al) e destinato ad una Società negli Stati Uniti.*

*Il viaggio, tratta italiana, ha avuto inizio il 31 luglio 1997 alle ore 6 ed è terminato alle ore 15 dello stesso giorno, al confine italo-austriaco del Brennero, dove è stato preso in consegna dalle autorità austriache dopo adeguato controllo documentale e strumentale.*

*Le modalità per il trasporto, effettuato dalla MIT nucleare s.r.l., di Carugate (Mi), sono state approvate con un « attestato di sicurezza per l'ammissione al trasporto stradale » rilasciato dall'ANPA.*

*i preavvisi del trasporto sono stati dati in forma riservata il 21 luglio 1997 ai sensi della normativa vigente, ed è stata applicata la prassi in vigore che prevede l'invio del preavviso alle autorità centrali, le quali, a loro volta, allertano le autorità sanitarie e di protezione civile competenti per la tratta di percorso.*

*Dai dati in possesso dell'ufficio del Commissariato del Governo per la provincia di Trento, risulta che fossero informati della data, delle modalità e dell'itinerario del trasporto: le Prefetture di Alessandria, Pia-*

*enza, Brescia, Cremona, Pavia e Verona, i Commissariati del Governo di Trento e Bolzano; il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per i servizi della Polizia Stradale, e la Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno.*

*Il commissariato del Governo per la provincia di Trento ha provveduto, secondo la prassi, ad informare i Vigili del Fuoco, che in quella provincia autonoma sono organismo provinciale con la denominazione di Servizio Antincendi e Protezione Civile, i quali hanno informato l'azienda Sanitaria Provinciale, ma non l'autorità politica in quanto non sussistevano caratteri di eccezionalità né, tantomeno, particolari rischi per la popolazione e l'ambiente, attese soprattutto le particolari e, come detto, approvate cautele adottate dal vettore in conformità alla legislazione internazionale.*

*La pratica è stata trattata con riservatezza onde evitare che singoli o gruppi organizzati, disinformati sulla reale pericolosità del carico, potessero creare falsi allarmi nella popolazione o, peggio, mettere in atto manifestazioni che potessero portare al blocco del convoglio.*

*È da sottolineare che il materiale trasportato, Uranio arricchito mediamente al 3,49 per cento cm U 235, risulta essere molto meno pericoloso di altro usato normalmente negli ospedali.*

*Non sussiste comunque un obbligo di informazione per gli Enti proprietari di strade od autostrade per trasporti che non siano considerati « eccezionali ».*

*Per quanto riguarda l'ultimo punto dell'interrogazione l'ufficio del Commissariato del Governo per la provincia di Trento ha assicurato di aver seguito la medesima prassi di precedenti segnalazioni pervenute in merito al trasporto di materiale radioattivo destinato all'industria o alla sanità.*

Il Sottosegretario di Stato per la Protezione civile: Franco Barberi.

OLIVO, SPINI, MASELLI, GARDIOL e DE BENETTI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in occasione del centenario della nascita di Giuseppe Gangale (Cirò-Italia 1898 Muralto Svizzera 1978) e del ventennale della morte, organizzati dalla provincia di Crotone nei giorni 17 e 18 settembre 1998, si sono svolti due giorni di manifestazioni commemorative nell'ambito delle Celebrazioni dell'Anno Gangaleano 1898-1998;

le giornate di studio sono state inaugurate con un intervento di apertura del Presidente della Camera dei deputati Luciano Violante che si è soffermato su « Il ruolo democratico delle minoranze religiose e linguistiche nella storia d'Italia »;

il Presidente della Camera Luciano Violante, riferendosi espressamente al pensiero e all'opera di Giuseppe Gangale, ha rimarcato che « la sua passione per le lingue minori è passione per la straordinaria pluralità e diversità dei popoli, di tradizioni, di culture d'Europa, che Gangale vede non come riserve da isolare e proteggere, ma come realtà vive da conoscere e rispettare e da mettere in comunicazione »;

gli studiosi presenti, provenienti da varie parti d'Italia e d'Europa, nel presentare l'esito delle più recenti ricerche storico-filosofiche su Giuseppe Gangale, svolte presso le Università di Torino, Roma, Pisa, Cosenza, Zurigo e altri centri di ricerca, hanno ribadito la necessità di intensificare gli sforzi per valorizzare il prezioso patrimonio culturale, umano, sociale e linguistico-scientifico, accumulatosi lungo tutto l'arco della vita dello studioso calabrese;

la provincia di Crotone intende promuovere la costituzione di una Fondazione o Istituto di studi intitolato a Giuseppe Gangale con l'intento di recuperare e ricomporre tutti gli spezzoni di archivi riguardanti lo studioso, sparsi sia in Italia sia all'estero, custodendoli in un'unica e apposita sede nazionale; nominando un

apposito comitato scientifico; invitando il Presidente della Camera a presiedere la Fondazione;

se si intenda promuovere il recupero, la traduzione e la pubblicazione delle opere complete di Giuseppe Gambale, e, con particolare urgenza, la pubblicazione delle opere inedite custodite presso il Rask Oersed Fond, poi dal Karlsberg Fond di Copenaghen (Danimarca) e presso l'istituto linguistico dell'Università di Copenaghen, ove risultano depositati undici lunghi rapporti in lingua danese contenenti gli esiti delle ricerche effettuate in altrettante comunità albanesi del Mezzogiorno.

(4-20149)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata si fa presente che al competente Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria di questo Ministero non è pervenuta alcuna richiesta concernente l'Edizione delle opere di Giuseppe Gangale.*

*Si ricorda al riguardo che la materia delle Edizioni Nazionali è disciplinata dalla legge n. 420 del 1997. Ai sensi dell'articolo 3 di tale legge le richieste di istituzione di Edizioni Nazionali possono essere presentate da Amministrazioni dello Stato, Università, Istituzioni scolastiche, Enti di ricerca, Istituzioni culturali o singoli studiosi e devono essere corredate da un dettagliato programma scientifico, da un articolato piano dei lavori e dalla relativa previsione di spesa.*

*Le modalità per la presentazione delle domande sono contenute nella circolare n. 151 del 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 28 settembre 1998.*

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

OSTILLIO, GALATI, LUCCHESI, PERRETTI e BASTIANONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, del*

*lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* - Per sapere - premesso che:

in data 28 febbraio 1996, i Ministeri vigilanti hanno approvato la nuova struttura dell'Inail;

tale struttura tarda ad essere attuata, a causa sia delle rilevanti carenze di organico dell'istituto, sia della avanzata età media del personale in forza, più accentuata nel Sud Italia;

il nuovo organico dell'Istituto prevede una dotazione di 12.768 risorse, con una riduzione di n. 2.345 elementi rispetto all'organico del 1990;

la forza attuale del personale dell'istituto risulta pari a 10.800 elementi, con una carenza quindi, rispetto alla predetta dotazione organica, di circa duemila unità;

tale situazione desta viva preoccupazione per la efficienza dell'Istituto e dei servizi prestati, e ciò in quanto la menzionata dotazione organica è stata strettamente correlata ai carichi di lavoro;

l'analisi dell'evoluzione del contesto socio-economico del prossimo triennio fa prevedere un andamento pressoché costante della consistenza del portafoglio assicurativo gestito dall'istituto, sicché è da considerare inevitabile il protrarsi della anzidetta situazione di criticità;

ad aggravare la scarsità di risorse a disposizione intervengono le previsioni circa l'andamento del *turn-over* nel triennio 1996-1998, con una stima di circa milleduecento unità in uscita, alle quali presumibilmente si aggiungeranno altre richieste, in considerazione dell'ulteriore prevedibile manovra sul fronte pensionistico;

il personale in forza, inoltre, ha una età media intorno ai cinquanta anni, con punte intorno ai sessanta anni della dirigenza;

l'assenza di un ricambio generazionale, e quindi il permanere di una età media elevata, non consente di mettere insieme un quadro di professionalità ne-

cessario a gestire le nuove complessità indotte dall'innovazione tecnologica, sulla quale l'ente ha notevolmente investito, mirando - sul versante interno - ad una maggiore efficienza ed efficacia (criteri previsti dalla legge n. 88 del 1989) e - sul versante esterno - alla creazione di banche-dati fruibili anche da altri soggetti della pubblica amministrazione, nonché all'attuazione di sinergie con vari organismi (sportello informatutto; sportello polifunzionale; collegamenti telematici finalizzati alla lotta all'evasione/elusione; banca dati per la prevenzione) -:

quali interventi ritengano di attuare ed in quali tempi - considerata la norma che impedisce nuove assunzioni - al fine di consentire all'istituto stesso di attuare la riforma strutturale e di fornire servizi efficienti, offrendo così al contempo una consistente possibilità di occupazione, tenuto conto che l'istituto è in attivo e considerata la gravissima situazione occupazionale nel Paese, con percentuali allarmanti soprattutto nel Sud e tra i giovani, che potrebbero invece essere utilizzati anche mediante contratti di formazione e lavoro. (4-03476)

*RISPOSTA.* - *Gli interroganti chiedono di conoscere gli interventi che il Governo intende attuare per consentire nuove assunzioni di personale all'INAIL, al fine di consentire una migliore funzionalità dell'Istituto medesimo, anche in considerazione delle carenze di organico che si sono verificate a causa di numerose dimissioni dal servizio o collocamenti a riposo di dipendenti.*

*Al riguardo si rappresenta che la posizione organica e funzionale dell'INAIL relativamente alla riduzione delle assunzioni e, contestualmente, alla maggiore attenzione alla crescita tecnologica e trasversale dell'Istituto, non sia dissimile da quanto è stato avviato sinergicamente dalla riforma amministrativa che coinvolge l'intero apparato pubblico.*

*Gli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'amministrazione statale, in armonia con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 29/93,*

relativo alla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, e alla revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal D.Lgs. n. 80/98, si devono ritenere raggiungibili mediante una più proficua formazione del personale dipendente, cui si richiede, come anticipato nelle opportune sedi di contrattazione decentrata, un costante aggiornamento professionale e culturale, e nell'utilizzo di nuovi strumenti gestionali e organizzativi, la cui adozione è resa possibile dai nuovi principi introdotti dal richiamato decreto legislativo n. 80/98.

Inoltre si rappresenta che anche le risorse finanziarie devono essere utilizzate in modo economicamente vantaggioso, contenendo anche la spesa per nuove assunzioni e prevedendo una funzionale redistribuzione del personale.

Si evidenzia che il rapporto tra il fabbisogno complessivo dell'Ente — pari a n. 12.768 unità — e la consistenza del personale assunto a tempo indeterminato ha comportato, in base ad una rilevazione effettuata al 31 dicembre 1997, una carenza media nazionale intorno al 20%. Tale dato non ha, evidentemente, solo valenza numerica ma incide anche sulla operatività dell'istituto.

La dotazione organica approvata dai Ministeri vigilanti nell'anno 1996 è stata determinata sulla base di una metodologia incentrata sulla rilevazione dei carichi di lavoro.

Le difficoltà operative conseguenti alle vacanze esistenti sono state attenuate, per quanto concerne le attività strettamente amministrative, mediante il ricorso alla flessibilità organizzativa ed allo sviluppo tecnologico — accompagnato dall'integrazione della componente informatica nei processi produttivi — che hanno supportato lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, garantendo, nonostante il progressivo depauperamento dell'organico, un miglioramento dell'indice di produttività in termini di efficacia e qualità del servizio.

Al fine di fronteggiare le situazioni di difficoltà sopra evidenziate, sono state attivate iniziative mirate, da un lato al riequi-

librio numerico, dall'altro, all'aggiornamento ed alla riqualificazione professionale.

Sotto il primo aspetto si evidenziano gli interventi adottati, nei limiti e con gli strumenti previsti dalla normativa di riferimento, per l'integrazione delle risorse: individuazione di procedure concorsuali, privilegiando in particolare le categorie professionali; attivazione delle apposite procedure di mobilità fra gli Enti per il riequilibrio, sotto il profilo territoriale oltre che numerico, delle risorse amministrative.

Inoltre, per far fronte a particolari esigenze funzionali sono stati utilizzati istituti contrattuali caratterizzati da temporaneità del rapporto di lavoro. In tale contesto si colloca l'acquisizione di personale con contratto di formazione-lavoro per la realizzazione di programmi di attività in settori specifici quali il recupero crediti, le prime cure, la riabilitazione e la prevenzione.

Il ricorso a detti strumenti ha consentito, però, di sopperire solo alle vacanze di organico originate dalle cessazioni dal servizio che, nel biennio 1996/1997, hanno assunto dimensioni consistenti a causa dell'evoluzione normativa in materia previdenziale.

Per quanto concerne l'aggiornamento e la riqualificazione professionale l'INAIL si è impegnato a fondo per ottenere un idoneo adeguamento delle conoscenze e capacità delle risorse disponibili alle procedure ed ai ritmi operativi sempre più complessi e diversificati rispetto al passato, realizzando appositi percorsi formativi finalizzati ad un processo di riconversione culturale e professionale in direzione dello sviluppo di maggiori competenze specialistiche.

Nel contesto sopra delineato si inserisce la recente disciplina normativa intervenuta in materia di programmazione del fabbisogno di personale. L'articolo 39 della legge n. 449/97 prevede, infatti, l'attivazione di una procedura che si basa prioritariamente sullo strumento della programmazione, reso operativo sia ai fini della determinazione del fabbisogno di personale — programmazione triennale, — sia delle conseguenti assunzioni — previsione trimestrale —.

Tale normativa ha rinviato alle valutazioni delle Amministrazioni interessate la quantificazione e la qualificazione delle pro-

*prie esigenze funzionali in termini di personale, al fine di realizzare l'ottimizzazione delle risorse compatibilmente con le disponibilità di bilanci, affermando espressamente il criterio di carattere generale secondo cui la verifica dei fabbisogni di personale deve essere effettuata in aderenza alle finalità di potenziamento di tutte le risorse organizzative necessarie al funzionamento degli Enti.*

*In applicazione dei parametri previsti dal comma 1 della citata disposizione — esigenze di funzionamento, ottimizzazione delle risorse, miglioramento della funzionalità dei servizi in senso quantitativo e qualitativo, compatibilità con le disponibilità di bilancio — l'Istituto ha iniziato un'attenta analisi delle esigenze da soddisfare.*

*Nella determinazione delle esigenze si è tenuto conto sia del turn-over, anche in termini previsionali sia delle modalità di organizzazione del lavoro che caratterizzano oggi l'azione dell'Istituto.*

*Si fa altresì presente che è all'esame delle Commissioni competenti della Camera dei Deputati il disegno di legge relativo anche al riordino degli enti previdenziali — A. C. 5909 —, già approvato dal Senato della Repubblica in data 11 marzo 1999.*

Il Ministro per la funzione pubblica: Angelo Piazza.

PAMPO. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

*i servizi postali continuano ad essere ben lontani dalla necessaria efficienza, auspicata dalla clientela e più e più volte pubblicizzata come molto prossima, ma sempre più lontana, dai vari vertici e dell'ex ente pubblico economico e delle Poste italiane Spa;*

*scarsa attenzione viene dedicata oltre che alla riorganizzazione dei servizi anche alla gestione del personale;*

*anche le denunce di un sindacato, almeno sul caso di cui qui di seguito citato, regolarmente inoltrate gerarchicamente sino all'indirizzo del capo della sede Marche, da oltre un anno sono sistematica-*

*mente ignorate, legittimando comportamenti vessatori verso alcuni e premianti verso altri;*

*in particolare, l'interrogante ritiene significativa la singolare arrogante, irresponsabile ed allegra gestione del titolare dell'agenzia di coordinamento di Porto Sant'Elpidio, che risale al 22 ottobre 1997; costui — in occasione del passaggio di gestione dovuto all'assenza del reggente per malattia — con la compiacenza di chi doveva vigilare sul suo comportamento ha assunto provvedimenti discutibili, ignorando le norme relative alla turnazione del personale; ai distacchi; all'utilizzo del personale; alla corresponsione di indennità; alle mansioni superiori; alle missioni; agli straordinari. Inoltre, un conflitto di lavoro sollevato in data 3 marzo 1998 non ha ricevuto attenzione alcuna da parte dei responsabili della sede postale delle Marche, in violazione di precise norme contrattuali —:*

*se non si ritenga di disporre urgenti verifiche sui fatti riportati e, se rispondenti al vero, di sanzionare adeguatamente i responsabili.* (4-20437)

RISPOSTA. — *Al riguardo si significa che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, gli amministratori della nuova società hanno messo a punto un programma di interventi ritenuti indispensabili per il riassetto ed il rilancio dei vari settori di attività.*

*Il piano di impresa 1998/2002 — approvato dal consiglio di amministrazione della società il 7 ottobre 1998 — partendo dall'esame della critica situazione esistente, prospetta l'adozione di una serie di provvedimenti volti al conseguimento di un'efficienza ed un'efficacia del servizio superiore all'attuale ed ha fissato al 2001 la data per il raggiungimento degli obiettivi in parola.*

*Per quanto riguarda, in particolare, le vicende riferite in merito all'ex agenzia di coordinamento di Porto Sant'Elpidio, la medesima società ha comunicato che le accurate indagini effettuate — conclusesi a dicembre 1998 — hanno evidenziato l'esi-*

stenza di effettive responsabilità a carico del direttore dell'agenzia medesima.

Di conseguenza, ha concluso la società, al predetto responsabile è stata comminata la sanzione della sospensione dallo stipendio per giorni 8, mentre l'interessato è stato trasferito, con funzioni di staff, presso l'istituenda filiale di Fermo.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

PAMPO. — Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'unico azionista delle Poste Italiane S.P.A. è il ministero del tesoro;

il disavanzo dell'azienda pesa sul tesoro e quindi a carico della collettività;

in questi giorni, a fronte di una « rassicurante » e vasta pubblicità che invita a spedire pacchi in occasione delle feste attraverso il servizio postale, il Centro meccanizzato pacchi postali di Roma Tor Sapienza è al centro di vicissitudini non certo edificanti considerata la generale protesta degli addetti;

i motivi della protesta derivano dalla decisione dei vertici aziendali di affidare a terzi la consegna dei pacchi con conseguente maggiore spesa e certamente superiore tariffa pagata dall'utenza;

nel corso della contestazione dirigenti della sede centrale e di quelle periferiche hanno personalmente caricato i pacchi su furgoni privati e, sembra, con l'ausilio di sindacalisti Cgil, i soli che, stranamente, non hanno partecipato alla manifestazione di protesta —

quali siano i motivi che hanno indotto a stornare la consegna dei pacchi, quali siano le maggiori spese, quali quelle destinate e sostenute per la pubblicità;

se corrisponda al vero la dissociazione della Cgil e se risultino i motivi della disociazione della Cgil dall'adesione della Ugl, Uil, Cosl e Cobas. (4-21203)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha comunicato che il grande volume di traffico registrato presso il Centro Meccanizzato Pacchi di Roma-Tor Sapienza, in occasione delle trascorse festività natalizie, è stato il motivo per cui la Società, al fine di garantire il recapito dei pacchi pervenuti nella capitale in tempi brevi, è ricorsa al vettore esterno.

La spesa per l'affidamento e la consegna di n. 29.479 pacchi al menzionato vettore è risultata inferiore al costo normalmente sopportato per il recapito in gestione diretta: infatti il prezzo forfettario pattuito ammonta a lire 2.500 (contro lire 3.076), comprensivo del costo automezzi e del personale ed a fronte di una minore percentuale di pacchi inesitati (il 5 per cento contro il normale 25 per cento); le spese in ordine alla pubblicità per il « Pacco Natalizio », consistita nella stampa in proprio e diffusione di manifesti informativi della clientela affissi all'interno delle Agenzie Postali, è stata di lire 5.280.000.

Poste Italiane s.p.a. ha precisato poi che lo stato di agitazione sindacale, generato dalla decisione di affidare a ditta esterna il recapito in questione, è ormai superato da un accordo sull'organizzazione del servizio pacchi stipulato con le organizzazioni sindacali.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Avellino si è verificato, in questi anni, un incremento dell'abbattimento di alberi di grosso fusto;

nella fattispecie si trattava soprattutto di « pini parasole » di grosse dimensioni;

l'amministrazione comunale non avrebbe provveduto a rimpiazzare adeguatamente tali tagli -:

se sia a conoscenza dell'abbattimento di tali alberi di grosso fusto;

se risulti vi siano motivate ragioni che attengono a tale decisione;

quali provvedimenti intenda adottare per evitare che si proceda a ulteriori tagli. (4-05829)

**RISPOSTA.** - *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*L'Amministrazione Comunale di Avelino, nel programma di rifacimento dell'arredo urbano, ha ritenuto di dover sostituire lungo le strade cittadine le essenze di pino strobo (notoriamente non idonee all'ambiente cittadino), con altrettante essenze che meglio rispondono alle esigenze di incolumità negli ambienti urbani (piante a fiore di bassa e media altezza).*

*A tal riguardo si fa presente che, per quanto sopra, non risulta che da parte del citato Comune siano stati commessi abusi o inadempienze nell'effettuare la cennata sostituzione.*

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

**PERETTI.** - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

stanno per essere consegnate ai contribuenti più di quattro milioni e mezzo di cartelle esattoriali, buona parte delle quali si riferiscono alle denunce dei redditi presentate nel 1993;

il modello « 740 » di quell'anno rappresenta quanto di più complicato e di insensato per la sua complessità e la non aderenza a criteri di semplicità e quindi di equità -:

se il ministero abbia valutato fino in fondo gli effetti di tali contestazioni;

come intenda eventualmente intervenire per evitare che questi provvedimenti diventino una nuova, inutile e gratuita forma di vessazione nei confronti dei cittadini senza alcun contenuto di giustizia contributiva. (4-21719)

**RISPOSTA.** - *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che stanno per essere notificate ai contribuenti un elevato numero di cartelle di pagamento, molte delle quali si riferiscono ad errori od omissioni compiute nella compilazione del complesso modello 740 di dichiarazione dei redditi percepiti nel 1992, chiede di conoscere notizie in merito alle violazioni contestate, nonché quali iniziative si intenda intraprendere per evitare forme di vessazione nei confronti dei contribuenti.*

*Al riguardo il Dipartimento delle entrate ha comunicato che:*

*le violazioni contestate non riguardano aspetti meramente formali ma errori od omissioni incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributi dovuti;*

*al fine di evitare la concentrazione in un breve periodo degli adempimenti dei cittadini e di agevolare l'attività amministrativa degli uffici, le cartelle di pagamento saranno notificate gradualmente nel periodo aprile-luglio 1999;*

*gli uffici del Dipartimento assicureranno un'adeguata assistenza ai contribuenti interessati e provvederanno ad annullare tempestivamente le cartelle che dovessero rivelarsi errate in base agli elementi forniti dagli stessi contribuenti.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

**PILO, BIONDI, PISANU, RIVOLTA e SELVA.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

al 1° marzo 1999 all'Avana è iniziato il processo contro quattro noti dissidenti incarcerati nel 1997. Trattasi del cosiddetto « Gruppo dei Quattro » Vladimiro

Roca Antùnez, René Gomez Manzano, Marta Beatriz Roque e Felix Bonnes Carcacs, arrestati in seguito alla pubblicazione del documento « La Patria è di Tutti » il 27 giugno 1997, subendo gravi abusi nei loro diritti di prigionieri tanto che a Marta Beatriz Roque, affetta da un serio tumore, è stato negato anche un adeguato trattamento medico;

già varie personalità internazionali, quali il Santo Padre, il governo di Spagna ed altri hanno chiesto la liberazione dei quattro, in quanto detenuti per un reato politico privo di qualsiasi elemento di violenza o pericolo pubblico;

durante le sedute del 1° e 2 marzo 1999, sono stati presenti diplomatici di vari paesi, tra cui Spagna, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Polonia, Repubblica Ceca e Sudafrica;

non risulta che l'Italia abbia preso posizioni chiare né che il tema sia stato sollevato durante la visita del Ministro Dini a Cuba nel 1998 (anche il Presidente Mandela si è espresso severamente al riguardo, malgrado la sua amicizia con Castro);

nel 1999 avranno luogo a Cuba due eventi di grandissimo interesse internazionale: la visita dei reali di Spagna ed il summit ibero-americano. Il governo cubano è cosciente che un mancato miglioramento della situazione dei diritti umani può comportare la cancellazione della prima (già posticipata di un anno grazie all'interessamento del primo ministro Aznar e del ministro Matutes) ed il boicottaggio del secondo da parte di alcuni governi (Argentina o Costa Rica);

è imperativo che l'Italia, paese che intrattiene fluide relazioni diplomatiche, commerciali e culturali con Cuba, si esprima quanto prima sul tema, affinché si possa fare pressione sul governo cubano per il rispetto dei diritti umani, in questa occasione come per il futuro -:

quali posizioni intenda prendere il Governo italiano da trasmettere attraverso i canali diplomatici al governo cubano, riguardo ai quattro dissidenti in questione;

se il Governo italiano intenda collaborare con il governo spagnolo su qualsiasi iniziativa lo stesso intenda prendere al riguardo. (4-22737)

*RISPOSTA. — In merito a quanto richiesto si fa presente che il Governo italiano è ripetutamente intervenuto a diversi livelli sia sul piano bilaterale che attraverso l'Unione europea in favore dei quattro membri del Gruppo di Lavoro della dissidenza interna. Tra l'altro, ancor prima della pubblicazione della sentenza a carico dei quattro, la questione aveva formato oggetto di una apposita convocazione alla Farnesina dell'Ambasciatore di Cuba a Roma, il 5 marzo scorso (come risulta dal comunicato stampa in visione presso il Servizio Stenografia), nonché di una lettera dell'On.le Ministro al suo omologo cubano, Robaina. All'indomani della pubblicazione della sentenza, poi, anche l'Unione europea è tornata a manifestare la propria profonda insoddisfazione attraverso una dichiarazione (in visione presso il Servizio Stenografia), mentre lo stesso Ministro Dini ha scritto nuovamente al Ministro degli esteri cubano chiedendo l'immediato rilascio dei quattro dissidenti.*

*Quanto alla collaborazione con altri Governi per esercitare pressioni su L'Avana, va precisato che l'Italia si muove in ambito europeo più che in semplice collegamento con singoli Paesi. Ciò non soltanto in considerazione della ovvia maggiore efficacia cui può aspirare una azione da parte dell'Unione europea rispetto a passi bilaterali, ma anche perché riguardo a Cuba esiste una « posizione comune » dell'U.E. (in visione presso il Servizio Stenografia), adottata il 2 dicembre 1996.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

*POZZA TASCA. — Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la classe quinta B dell'Istituto Itis di Bologna si recherà a Londra alla fine di

febbraio per il tradizionale viaggio di istruzione all'estero;

un alunno della classe, Indrit, cittadino albanese, da anni regolarmente residente a Bologna, ha chiesto invano il visto di ingresso nel Regno Unito per partecipare al viaggio, concepito e programmato come parte integrante dell'attività scolastica;

il rifiuto definitivo è stato fornito allo studente dall'ambasciata britannica a Roma, dove il ragazzo era stato appositamente convocato;

la scuola ha fornito all'ambasciata tutta la documentazione necessaria per dimostrare che: a) l'alunno in questione frequenta regolarmente e brillantemente la scuola dal 1996 e quest'anno deve sostenere l'esame di stato; b) il viaggio di istruzione è programmato nel periodo corrispondente alla richiesta di visto, e sono già stati pagati e prenotati tutti i voli di ritorno per tutti i partecipanti, compreso l'alunno in questione;

lo studente ha inoltre prodotto all'ambasciata anche documentazione aggiuntiva: visto di ingresso e permesso di soggiorno in Italia, stato di famiglia, certificato di residenza, documentazione bancaria circa le disponibilità economiche della famiglia;

l'interrogante ha avuto modo di venire a conoscenza del caso attraverso il quotidiano *La Repubblica*, a cui le insegnanti di Indrit — amareggiate per l'atteggiamento dell'ambasciata britannica che di fatto impedirebbe al ragazzo di completare il suo percorso formativo — si sono rivolte giustamente per sensibilizzare l'opinione pubblica su una vicenda che ancora una volta dimostra la fragilità del processo di integrazione europea —:

se non ritenga opportuno di attivare ogni possibile iniziativa per garantire al ragazzo di partecipare al viaggio di studio, ripristinando così per Indrit il diritto ad una istruzione adeguata e completa.

(4-22292)

RISPOSTA. — *In merito al caso richiamato si fa presente che, al fine di sostenere la richiesta di concessione di un visto di ingresso nel Regno Unito allo studente albanese Indrit, l'Ambasciata d'Italia a Londra era intervenuta presso il Foreign Office ricevendone tuttavia un riscontro negativo. Sembra che tale orientamento sia stato motivato dalla maggiore età dell'albanese e dalla circostanza che egli provenga da un Paese ad alto rischio immigratorio.*

*Anche se la sottoscritta ritiene ingiusto che il giovane Indrit sia stato oggetto di tale palese discriminazione, occorre tuttavia ricordare che i criteri e le condizioni per la concessione di visti d'ingresso costituiscono una prerogativa sovrana degli Stati, secondo una consolidata consuetudine internazionale, ampiamente acquisita negli ordinamenti degli Stati. Si tratta pertanto di una materia che non può in alcun modo essere sindacata da parte delle Autorità di altri Stati. Un'eccezione alla regola è costituita dal Sistema Schengen, in quanto introduce criteri uniformi per la concessione del visto e, con limiti ben definiti, concede la libertà di circolazione nell'Area comune agli stranieri regolarmente residenti in uno degli Stati membri, fra i quali però, com'è noto, non figura il Regno Unito.*

*Comunque, al di là delle considerazioni di cui sopra, mi impegno ad intervenire per tentare di ottenere dalle Autorità britanniche un riesame di tale posizione di chiusura, che si traduce in un ingiusto danno per il giovane Indrit.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

PROCACCI e LECCESE. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero, della difesa e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

con legge n. 408 del 10 novembre 1997, l'Italia ha aderito alla « Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946 ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956 e loro esecuzione »;

in data 30 ottobre 1998, è stato accolto dal sottosegretario alla difesa in rappresentanza del Governo, l'ordine del giorno parlamentare 9/3104/1 Leccese-Proccacci ed altri; tale ordine del giorno impegnava il Governo a far sì che l'Italia partecipasse ufficialmente alla riunione della Commissione Baleniera Internazionale (IWC) tenutasi a fine 1997 nel Principato di Monaco. Della suddetta Commissione fanno parte Paesi di tutto il mondo interessati ad un prelievo sostenibile al fine di salvaguardare per le future generazioni la grande risorsa di biodiversità rappresentata dalle balene;

da recentissime notizie stampa sembra che la Norvegia abbia aperto la caccia alle 671 balene censite, presumibilmente sino al prossimo mese di luglio, in palese violazione della moratoria internazionale stabilita sin dal 1986 dall'International Whaling Commission (IWC);

la Norvegia peraltro non è nuova a tali violazioni, che giustifica con le necessità di mercato, legate alle richieste commerciali e alimentari da parte del Giappone —;

se non si convenga sulla opportunità di intervenire immediatamente presso le sedi competenti richiamando con decisione la Norvegia al rispetto degli atti internazionali. (4-17329)

**RISPOSTA.** — *Nei primi mesi del 1998, l'Italia ha depositato il suo strumento di adesione alla Convenzione Internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena, ed ha quindi potuto partecipare a pieno titolo ai lavori della 50ª riunione della Commissione Baleniera Internazionale, tenutasi a Mascate (Oman) dal 16 al 20 maggio 1998.*

*La delegazione italiana, composta da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, dell'Ambiente e delle Politiche Agricole, ha effettuato alcuni interventi volti ad esprimere con fermezza la propria opposizione alla caccia alle balene, soprattutto a fini commerciali, ed a promuovere la protezione di tutte le specie di cetacei.*

*La Convenzione del 1946 sulla regolamentazione della caccia alla balena deve oggi, secondo l'Italia, essere interpretata ed applicata alla luce degli sviluppi del diritto consuetudinario dell'ambiente, per porre fine alla caccia a scopi commerciali e vietare le attività di ricerca condotte con metodi letali. La netta presa di posizione italiana è stata accolta con favore dal gruppo dei Paesi protezionisti (Argentina, Australia, Austria, Brasile, Cile, Francia, Germania, India, Principato di Monaco, Nuova Zelanda, Spagna, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna, Stati Uniti), mentre è stata contrastata dai Paesi praticanti la caccia ai cetacei a scopo commerciale (Giappone e Norvegia, seguiti dalla Cina Popolare e da alcune Repubbliche caraibiche).*

*Si deve purtroppo precisare che il testo della Convenzione baleniera contiene alcuni meccanismi che consentono di sfuggire comunque ai divieti riguardanti la caccia. Così, secondo l'articolo V, par. 3, ogni Stato parte può presentare un'obiezione nei confronti delle misure decise dalla Commissione. Tale obiezione fa sì che la misura non sia vincolante per lo Stato obiettore; in particolare, la Norvegia ha obiettato riguardo alla moratoria, in atto dal 1986, contro la caccia per scopi commerciali e si è auto-assegnata, per il 1998, una quota di 671 balenottere minori, da prelevare nella propria zona economica esclusiva, sulla base di una presunta abbondanza di tale specie in quell'area, dando ufficialmente inizio a tale prelievo il 3 maggio del 1998, con la cattura di due esemplari.*

*Sotto il profilo giuridico, è quindi inevitabile concludere che le attività di caccia alla balena intraprese dalla Norvegia non urtano contro la lettera della Convenzione. Sotto il profilo politico, va però detto che a Mascate è stata adottata una risoluzione proposta dall'Italia, assieme ad altri Paesi protezionisti, nella quale si ribadisce la preoccupazione per l'incremento delle attività di caccia della Norvegia e si invita il Paese a riconsiderare la sua obiezione ed a cessare immediatamente tali attività. Inoltre, per ovviare ai limiti della Convenzione, è stata presentata una proposta informale per rafforzare il ruolo della Commissione e*

*limitare al massimo le deroghe. L'Italia continuerà a seguire con estrema attenzione i futuri negoziati, allo scopo di assicurare che eventuali soluzioni di compromesso non tradiscano le basilari esigenze della conservazione delle specie.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

**RALLO.** — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

*l'ufficio postale di Lampedusa risulta dotato di personale ridotto nella misura del 30 per cento rispetto all'organico previsto;*

*tale carenza, nel periodo invernale, genera disfunzioni simili a quelle di altri uffici postali, in questo caso aggravate dalle ulteriori difficoltà tipiche di ogni località insulare;*

*nel periodo estivo, la lamentata situazione genera disservizi gravissimi, tali da provocare episodi di protesta popolare che, in taluni casi, hanno richiesto l'intervento dei carabinieri al fine di sedarli;*

*risultano presentate un imprecisato numero di domande di distacco presso la filiale dell'ente Poste di Agrigento, filiale da cui dipende l'ufficio di Lampedusa —:*

*se l'ente poste abbia verificato se, tra quanti abbiano presentato domanda di distacco presso la filiale di Agrigento, vi siano persone disponibili a raggiungere la disagiata sede di Lampedusa, anche in considerazione del fatto che alcune domande risultano presentate da impiegati postali residenti in Lampedusa. (4-15758)*

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare cui si risponde — ha anzitutto precisato che presso l'agenzia postale di Lampedusa (AG) non vi è carenza di personale e che, al contrario, l'attuale fabbisogno, quantificato in 10 unità, risulta interamente coperto ed adeguato al flusso*

*dei servizi richiesti ed alle esigenze della clientela, sia nei mesi invernali che nel periodo estivo.*

*In particolare, ha proseguito la società, l'organico risulta così articolato:*

*per le operazioni di recapito sono previste ed applicate 5 unità mentre, a fronte delle previste 4 unità appartenenti all'aerea operativa da utilizzare per il lavoro di sportelleria, ne risultano applicate 6 delle quali una, a cui sono state conferite le funzioni di quadro di 20 livello, svolge l'incarico di direttore di agenzia.*

*La ripetuta società ha significato, inoltre, che presso la filiale di Agrigento, dalla quale l'agenzia in parola dipende, non sono pervenute domande di mobilità volontaria per Lampedusa, e che la sola istanza prodotta è stata di un dipendente appartenente all'area operativa applicato all'agenzia di Gela, a cui la filiale di Caltanissetta ha negato il parere favorevole al trasferimento motivandolo con la carenza di personale esistente presso la suddetta filiale.*

*A completamento di informazione si partecipa che nei mesi di luglio ed agosto 1998, la medesima società ha provveduto a disporre l'apertura pomeridiana dell'agenzia di Lampedusa in considerazione dell'elevato aumento di traffico che si registra in quel periodo in relazione alla notevole presenza di turisti.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

**RASI e MARTINAT.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

*per l'ennesima volta è stata rimandata la « riparametrazione » dei trasferimenti statali ai comuni italiani;*

*essa appare per molti comuni italiani una fonte rilevante di risorse, ed infatti i comuni italiani ricevono all'anno, in media, per abitante lire 495.000 e quelli piemontesi lire 390.000;*

per alcuni comuni della provincia di Torino, che hanno circa 6-7.000 abitanti, vengono dati invece somme per abitante molto più basse, come nel caso dei comuni di Cumiana lire (323.000), Bussoleno (lire 282.000 per abitante), Susa (lire 272.000), Brandizzo (lire 269.000) e Buttigliera Alta (lire 141.000);

il protrarsi di tale situazione rischia di obbligare i suddetti comuni a tassare ulteriormente i cittadini aumentando l'Ici e l'Irpef —:

per quale ragione si protragga questa « ingiustizia distributiva »;

quali urgenti provvedimenti di carattere normativo e fiscale si intendano dunque adottare per sanare al più presto tale discriminatoria ed ingiusta situazione, che rischia di costringere le amministrazioni locali, per non aumentare le tasse, a vendere il loro patrimonio pubblico. (4-22293)

**RISPOSTA.** — Si risponde all'interrogazione indicata, con la quale si chiedono iniziative intese ad eliminare le sperequazioni esistenti nel sistema dei trasferimenti erariali, le quali traggono origine dal criterio della spesa storica, adottato nel corso degli anni 1970, ed in base al quale l'assegnazione dei trasferimenti avveniva in funzione del volume di spesa evidenziato da ciascun ente.

Al riguardo, si fa presente che il decreto legislativo n. 244 del 1997 tende a riequilibrare il sistema dei trasferimenti erariali in un arco temporale di 12 anni. In particolare, è prevista possibilità di attribuire maggiori trasferimenti agli enti che evidenziano una sottodotazione di risorse rispetto ad un fabbisogno standardizzato, il quale è calcolato sulla base di parametri oggettivi, che precludono qualsiasi riferimento a quegli elementi discrezionali (criterio della spesa storica) che nel passato hanno determinato una attribuzione differenziata di risorse statali anche tra enti, che si trovano nella stessa situazione oggettiva (parità di territorio, di popolazione, di servizi, ecc.).

Si fa presente altresì, che il nuovo sistema prevede, per gli enti che risultino

sottodotati rispetto alla media, che il riequilibrio sia operato in misura crescente per ogni triennio e che, in ogni caso, siano prioritariamente assegnati contributi integrativi a quegli enti locali che si trovano in situazione di maggiore sottodotazione e, cioè, agli enti con risorse inferiori al 30 per cento del fabbisogno.

Giova, tuttavia, precisare che l'articolo 31, comma 40, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999) ha disposto il differimento al 1° gennaio 2000 dell'applicazione del citato decreto legislativo n. 244 del 1997.

Il suddetto comma 40 dell'articolo 31 è, peraltro, correlato ai commi 16 e 18 dello stesso articolo 31, che hanno disposto lo slittamento all'anno 2000 dell'attribuzione ai Comuni del gettito relativo all'imposta di registro e della corrispondente riduzione dei trasferimenti statali.

Il citato differimento risponde all'esigenza di subordinare l'applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti all'avvenuto completamento della riforma della fiscalità locale, ormai in fase di avanzata definizione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:  
Laura Pennacchi.

**RIZZA.** — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

si è sparsa la notizia che la Monte Paschi-Se.ri.t. spa stia per assumere in Sicilia 100 ufficiali di riscossione a tempo indeterminato e 300 a tempo determinato;

la grave situazione occupazionale dell'isola impone le modalità di selezione più trasparenti possibili, anche in relazione al fatto che numerosi sono i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione di ufficiale di riscossione (1.000 circa nell'ultimo

esame effettuato), e che al momento sarebbero esclusi *a priori* dalle assunzioni —:

se non ritenga necessario che sia fatta chiarezza sulle modalità di selezione e sulla effettiva trasparenza delle procedure previste dalla Monte Paschi-Se.ri.t. spa relativamente a tali assunzioni, elementi indispensabili in una situazione occupazionale delicata quale quella siciliana.

(4-15294)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha segnalato l'esigenza di fare chiarezza sulle modalità di selezione e sulla effettiva trasparenza delle procedure previste dalla Monte Paschi-Serit relativamente alla assunzione in Sicilia di ufficiali di riscossione.*

*Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha comunicato che la Monte Paschi Serit, già commissario governativo del servizio di riscossione dei tributi in Sicilia, ora titolare delle concessioni nei nuovi ambiti siciliani ha assicurato di osservare, come nel passato, criteri di massima oggettività nell'ipotesi di future assunzioni di ufficiali di riscossione.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ROSSETTO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

*è stato recentemente raggiunto un accordo tra Alitalia, Presidenza del Consiglio-Dipartimento dello Spettacolo e Cinecittà Holding spa (il cui azionista unico è il ministero del Tesoro), in forza del quale a partire dal 23 luglio 1998 sulle tratte intercontinentali verranno proiettati film italiani;*

*la proiezione dei film avrà inizio il 23 luglio con « Non ci resta che piangere » e « Il piccolo diavolo » e proseguirà, sempre come appreso dagli organi della stampa, con « I soliti ignoti », « Pane amore e fantasia », « Riusciranno i nostri eroi... », « Matrimonio all'italiana », « L'oro di Napoli », « Fantasma a Roma », « Amarcord », « Io e*

*mia sorella », « Messaggi quasi segreti », « Come due cocodrilli », « Risate di gioia » e « Il testimone dello sposo », che rappresentano la prima serie prescelta di film —:*

*quale sia il contenuto dell'Accordo siglato tra Alitalia, Presidenza del Consiglio-Dipartimento dello Spettacolo e Cinecittà Holding spa e quanto sia costato in termini economici allo Stato promuovere la suddetta iniziativa;*

*quali siano le modalità che siano state seguite nel pervenire al suddetto Accordo;*

*a chi sia stato affidato il compito di scegliere la lista dei film da mettere in programmazione ed in base a quali criteri abbia proceduto;*

*se siano già state prescelte le altre serie di film da proiettare e, in caso affermativo, quali siano.* (4-19148)

RISPOSTA. — *Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione si rappresenta quanto segue.*

*Al fine di effettuare la proiezione di film italiani su percorsi internazionali dell'Alitalia, questo Dipartimento ha stipulato in data 22 luglio 1998, alla presenza dell'allora Ministro per i beni culturali con delega allo Spettacolo on. Valter Veltroni, dell'amministratore delegato dell'Alitalia, Domenico Cempella e del Presidente di Cinecittà Holding S.p.A. Gillo Pontecorvo, un accordo con la Società Alitalia e Cinecittà.*

*Per la scelta e la selezione dei film italiani da proiettare a bordo degli aerei AZ sui voli internazionali, verranno periodicamente indette delle riunioni con i vari rappresentanti degli organi interessati.*

*Si precisa, peraltro, che tale iniziativa non comporta nessun onere a carico dello Stato.*

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

ROSSIELLO. — *Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:*

*la Unichips San Carlo, multinazionale dell'agro alimentare, leader in Italia nel settore della produzione e commercializ-*

zazione di *snacks*, sta per realizzare ad Avezzano uno stabilimento per la produzione di patatine fritte ed altri *snack* a base di cereali;

su un fatturato complessivo del settore di 900 miliardi, la Unichips San Carlo detiene una fetta vicina ai 700 miliardi, seguita dalla Ica Foot con circa 120 miliardi;

il nuovo investimento previsto è di 50 miliardi, finanziati dalla Ribs, finanziaria del Mipa per l'agro-alimentare;

tale iniziativa a sovvenzionamento pubblico fa seguito all'acquisizione da parte della San Carlo di una industria di patatine di proprietà pubblica, la Pai, di Novara, ex Sml;

la Pai contava 200 dipendenti al momento dell'acquisizione ma già 80 sono stati licenziati; e presto lo saranno anche gli altri a causa della chiusura dello stabilimento di Novara che la San Carlo sostituirà con quello di Avezzano —

se rientri nei programmi del Governo e del Mipa l'obiettivo di combattere le piccole e medie industrie del settore, posto che nel giro di 5 anni la multinazionale San Carlo ha ricevuto così importanti sostegni pubblici grazie ai quali è stata messa nella condizione di rafforzarsi sul mercato distruggendo ed eliminando del tutto la fragile concorrenza;

se il Ministro non ritenga che sia dispendioso il ruolo di uno Stato impegnato nel finanziamento di un monopolio privato a discapito di piccole e medie imprese che esso stesso finanzia e che rischiano di scomparire (vedi Palaia Foods, PAC-Brescia, Mia Foods — Benevento) e cosa intenda fare per porvi rimedio.

(4-18149)

**RISPOSTA.** — *In relazione ai quesiti posti in ordine all'effetto economico e sociale dell'investimento che dovrà realizzare, con la partecipazione della RIBS s.p.a., la Unichips San Carlo nel quadro della riconversione dello zuccherificio di Avezzano, si fa presente quanto segue.*

*Il progetto « San Carlo Mediterranea », proposto dalla UNICHIPS Finanziaria S.p.A., è stato approvato con deliberazione del CIPE del 13 marzo 1996, allo scopo di contribuire alla riconversione dell'area ex bieticolo-saccarifera dello zuccherificio di Avezzano, oggi dismesso, in conformità a quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 209. Tale progetto ha ottenuto l'assenso comunitario con decisione del 9 ottobre 1996.*

*Gli investimenti previsti dal progetto non sono stati ancora realizzati, in quanto la UNICHIPS ha presentato alla RIBS una integrazione, finalizzata alla realizzazione di nuove linee di lavorazione per la produzione di *snacks* salati, estrusi e pellets a base di fiocchi di patata e di cereali.*

*Il nuovo progetto, così integrato, prevede un aumento degli investimenti da 38 a 48 miliardi di lire, con una partecipazione della RIBS di 35 miliardi, rispetto ai 28 miliardi previsti inizialmente. Tale partecipazione si realizza attraverso un intervento di 7 miliardi sul capitale sociale e la concessione di un mutuo a tasso agevolato di 28 miliardi, da restituire nell'arco di 15 anni.*

*L'integrazione progettuale, attualmente all'esame dei Servizi della Commissione europea, si è resa necessaria per conferire maggiore economicità alla gestione dello stabilimento, grazie ad una migliore distribuzione dei costi fissi e ad un maggiore margine di contribuzione complessivo, a seguito dell'incremento di capacità produttiva e consentendo, inoltre, l'incremento degli occupati diretti da 100 a 130 nuove unità lavorative fisse e dell'indotto di circa 130 unità.*

*Il progetto San Carlo Mediterranea è localizzato in provincia di Avezzano, utilizzerà materia prima proveniente da 1.500 ettari di superficie con un assorbimento di patate di 30.000 tonnellate/anno. La produzione lorda vendibile agricola è stimata in circa 16 miliardi di lire.*

*Il finanziamento del progetto San Carlo Mediterranea non esclude la possibilità che altre piccole e medie imprese, operanti nel settore, possano presentare progetti di investimento per l'intervento della RIBS S.p.A., le quali, se localizzate nel Mezzogiorno, po-*

tranno ottenere una priorità nel finanziamento, così come previsto dalle direttive operative impartite da questo Ministero alla RIBS medesima.

Per quanto riguarda, infine, il decremento dei dipendenti dello stabilimento ex PAI di Novara, si rileva che questa Amministrazione non ha svolto alcun ruolo nell'operazione di acquisizione di tale stabilimento e che non ha competenza per assumere iniziative riguardanti i livelli occupazionali.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

ROTUNDO, STANISCI, ABATERUSSO, MALAGNINO, FAGGIANO e PAOLO RUBINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

se il Governo sia a conoscenza della vicenda del passaggio di proprietà del quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto alla società Alfa che potrebbe configurare un'anomala « autovendita » di sola testata, con evidente e palese violazione ed elusione di leggi e contratti;

quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di salvaguardare il ruolo e la funzione di una testata giornalistica profondamente radicata nel Salento ed in Puglia, in costante aumento di vendite e di introiti pubblicitari, tutelando i giornalisti ed i poligrafici dall'evidente tentativo di condizionare il transito dei dipendenti nella nuova società ad una ricontrattazione al ribasso, senza alcuna garanzia del mantenimento degli organici attuali e dei diritti acquisiti;

se il Governo non ritenga, avvalendosi anche di strumenti ispettivi, di dover verificare con la massima tempestività se ci sia stato nell'ipotesi di vendita su richiamata il pieno rispetto delle leggi vigenti, della normativa contrattuale nonché della prassi consolidata nel settore dell'editoria e se non ritenga di dover intervenire immediatamente a tutela degli interessi della testata e del

patrimonio di professionalità rappresentato dai giornalisti e dai poligrafici.

(4-18000)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, nella quale si chiede di sapere se vi sia stato nella vendita del quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto il pieno rispetto delle leggi vigenti, si fa presente quanto segue.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha valutato l'operazione di concentrazione per la quale Editrice del Golfo S.p.a., controllata dal Gruppo Caltagirone, ha acquisito il controllo di Alfa Editoriale S.r.l. e le testate Il quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto e Tutto Mercato. La stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, previa acquisizione del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha deliberato di non avviare l'istruttoria prevista dalla legge 287/90, dal momento che la predetta operazione non ha comportato la costituzione di una posizione dominante sul mercato interessato.

La stessa autorità sottolinea che l'acquisizione da parte del Gruppo Caltagirone (Francesco Gaetano) della testata Il quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto, in aggiunta alle testate Il Messaggero ed Il Mattino, non comporta il superamento dei limiti di concentrazione fissati dall'articolo 3 della legge 67/87, tenuto conto che:

a livello nazionale la percentuale globale della tiratura è (4,13+1,63+0,27) 6,03 per cento mentre la soglia non valicabile è quella del 20 per cento;

a livello interregionale Sud (Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, e Sardegna) la percentuale globale è (18,18+3,02) 21,20 per cento mentre per la soglia non valicabile è quella del 50 per cento;

a livello regionale la soglia non valicabile è quella del 50 per cento del numero delle testate edite (in Puglia ne risultano edite cinque, più altre specialistiche).

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento:  
Franco Bassanini.

ROTUNDO e STANISCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 comma 6, lettera a), n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, e piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuate senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuate attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti) ai sensi della legge n. 650 del 1960, nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge

n. 223 del 1990, sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso l'ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 127 stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione o la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103 inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione, razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocimento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare dall'esame della documentazione inoltrata dal Ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2 comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert; Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio; Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, San Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone; Emilia Romagna: Ca' del Lupo, Castellaccio, Castel Maggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta Terme Poggio, San Paolo; Marche: Colle San Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo; Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnolonga, Scrisi, Valverde; Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni: Piemonte: Andorro Micca, Cesena Torinese Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa; Lombardia: Airuno, V. Greghentino, Albaredo, Brenzio,

Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; Veneto: Cima Fratte, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; Marche: Frontignano, Montefalcone; Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante, le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alle Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -:

per quali ragioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni non abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che, a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente, dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-20405)

RISPOSTA. - *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno sottolineare che il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stato predisposto seguendo le indicazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, che stabilisce che nel piano deve*

essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni — deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) la localizzazione comune degli impianti, per consentire agli utenti di utilizzare una sola antenna per tutti programmi irradiati;

b) l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;

c) la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;

d) l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle

Regioni — determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che nella fase di predisposizione del piano in parola, il coordinamento AER, ANTI, CORALLO è stato regolarmente interpellato illustrando e discutendo con esse i criteri di elaborazione.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale, che non ha per obiettivo la copertura del bacino indicato dalla legge (articolo 2, comma 6, punto e).

La soluzione ipotizzata dalla S.V. on.le, cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione ipotizzato, pertanto, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, anche se con qualche difficoltà, che nascerebbe dal fatto che in un processo di compatibilizzazione sarebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti esistenti da sottoporre a tale processo, impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella in visione presso il servizio stenografia, comunque, sono indicate, per ogni postazione citata nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione,

ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

RUFFINO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

i doganieri austriaci costringono tutti i vettori stranieri a lunghe soste, anche di tre ore, per pesare il carico dei veicoli all'ingresso dell'autoporto di Arnoldstein, al confine di Tarvisio-Coccau (Udine);

tale procedura si tramuta in un significativo incremento dei tempi di percorrenza, con inevitabili aumenti dei costi per i trasportatori;

tale procedura è inaccettabile, se si considera che non viene applicata ai camion austriaci in ingresso in Italia, in ossequio alle norme che regolano il traffico delle merci nella comunità europea;

gli autotrasportatori italiani non sono contrari a controlli a campione, per evitare code e l'intasamento del traffico sul confine, purché questo sia un principio accettato da tutte e due le parti —:

se intenda sollevare tale questione presso il governo austriaco per ovviare al mancato riconoscimento del principio di reciprocità, nel momento in cui l'Austria chiede di entrare a far parte dell'Unione europea. (4-06556)

RISPOSTA. — Il Ministero degli Affari Esteri ha da tempo provveduto ad acquisire dal Ministero delle Finanze un parere tecnico sulla problematica relativa alle procedure doganali seguite al confine Tarvisio-Coccau. Riteniamo essenziali anche le valutazioni che la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea potrà fornire in merito alla questione, al fine di elaborare un'analisi che tenga conto di tutti gli aspetti della problematica.

Per il momento, è opportuno notare che l'Autorità doganale territorialmente competente ha confermato che gli autotreni in entrata in Austria vengono sistematicamente

pesati presso l'Autoporto di Arnoldstein, cui accedono obbligatoriamente attraverso una bretella preferenziale costruita a lato dell'autostrada.

È stato tuttavia precisato che le finalità della pesatura non rientrano esclusivamente nel contesto dei controlli doganali, ma possono soddisfare esigenze di tutela dell'ambiente, in conformità con l'Accordo stipulato tra la C.E.E. e l'Austria in materia di transito di veicoli che effettuano trasporti internazionali di merci attraverso il territorio di quel Paese.

Tuttavia, poiché la pesatura sistematica dei veicoli da parte delle Autorità austriache potrebbe costituire un ostacolo al normale flusso di traffico, contravvenendo al principio della libera circolazione delle merci, non sembra di per sé improponibile un intervento presso le Autorità dell'Unione Europea, a denuncia del comportamento di Vienna. Una valutazione di questo tipo, che consideri sia l'opportunità politica, sia le eventuali modalità tecniche di effettuazione, non può chiaramente prescindere da quanto verrà suggerito in proposito dalla Rappresentanza d'Italia presso l'U.E.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

RUFFINO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la questura di Udine è stata colpita da un terribile episodio di violenza: tre agenti sono stati uccisi per lo scoppio di una bomba mentre svolgevano il loro servizio di sorveglianza;

questo avvenimento, che si segnala per la particolare gravità, colpisce crudelmente la città di Udine ed in particolare le famiglie degli agenti uccisi e feriti;

questo efferato episodio dimostra che la presenza della criminalità organizzata si è fatta particolarmente minacciosa in Friuli —:

cosa intenda fare per assicurare in questo momento tutto l'apporto necessario

alla questura di Udine per la rapida identificazione dei responsabili del crimine;

quali siano gli intendimenti per dotare la questura di Udine dei mezzi e del personale necessario per far fronte alla nuova situazione di emergenza nella lotta alla criminalità in Friuli. (4-21381)

RISPOSTA. — L'interrogante ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Sul grave episodio delittuoso, avvenuto ad Udine il 23 dicembre s.a., e sulla lotta alla criminalità in Friuli, il Governo ha diffusamente riferito il 24 marzo scorso, davanti all'Assemblea della Camera dei Deputati rispondendo ad interrogazioni vertenti sullo stesso argomento.

Nella Relazione illustrata nella circostanza e pubblicata nel Resoconto Stenografico, si potrà trovare risposta circostanziata ai quesiti formulati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

RUFFINO. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:

la chiesa di San Paolo della frazione di Raccolana nel comune di Chiusaforte (Udine) è preclusa al culto dal terremoto del 1976;

la chiesa di particolare pregio storico-artistico oltre che di valore ambientale-affettivo è seguita per la conservazione ed il ripristino direttamente dal ministero per i beni e le attività culturali tramite la Sovrintendenza;

sinora si è proceduto a lotti senza gli interventi risolutivi di consolidamento statico e di completamento che richiedono un ulteriore impegno di risorse di limitata entità;

la Sovrintendenza ha segnalato questa necessità di intervento senza ottenere le risorse necessarie —:

se il Ministro interrogato intenda assumere le iniziative opportune per il com-

pletamento del ripristino della chiesa di Raccolana di Chiusaforte, preclusa al culto ormai da ventitrè anni. (4-21562)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata, concernente i lavori di ripristino della chiesa di San Paolo della frazione di Raccolana nel comune di Chiusaforte, si comunica che il finanziamento inerente tali opere è stato approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1998 per un importo di lire 350 milioni inseriti nel piano di spesa per l'anno 1999 sul capitolo 8103.*

*La Soprintendenza darà pertanto attuazione con la massima sollecitudine alla procedura per consentire l'immediato inizio dei lavori.*

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

SBARBATI. — *Al Ministro delle finanze e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

*da tempo la società England Tir S.p.A., operante nel settore dei servizi dell'auto trasporto per conto terzi, chiede con insistenza di sapere quale sia il comportamento corretto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in relazione ad alcune operazioni;*

*la società in questione è un'impresa di servizi di mediazione nel settore trasporti, che acquista da compagnie francesi ed inglesi biglietti di nolo per traversate marittime dalla Francia all'Inghilterra e viceversa, per rivenderli ad operatori commerciali nazionali, comunitari ed extracomunitari;*

*per semplificare ulteriormente le operazioni, nell'interesse dell'autotrasportatore, i biglietti vengono consegnati dalle compagnie di navigazione francesi e/o inglesi, per conto della England Tir S.p.A., alle singole biglietterie di imbarco che li rilasciano agli autotrasportatori muniti di buono emesso dalla suddetta società;*

*il comportamento tenuto dalla England Tir S.p.A., ai fini dell'IVA, è stato il seguente:*

*l'acquisizione dei biglietti dalle compagnie comunitarie viene considerata acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 331 del 1993 e registrata a norma dell'articolo 47 del citato decreto;*

*la rivendita degli stessi varia invece a seconda della provenienza dell'autotrasportatore: se il cliente è nazionale la questione viene considerata « interna » e soggetta ad IVA; se il cliente è comunitario la cessione viene considerata intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 331 del 1993; se il cliente è extracomunitario la rivendita del biglietto di nolo è parificata ad una cessione all'esportazione non imponibile IVA;*

*se ritenga che sia corretto il comportamento tenuto, ai fini dell'IVA, dalla società England Tir S.p.A.;*

*ove non lo fosse, se intenda al più presto intervenire per fornire chiarimenti sull'applicazione della normativa vigente in relazione alle suddette operazioni, dal momento che è facile riscontrare le diverse « furbizie » di quanti eludono certi problemi di fronte ad incertezze e non chiare applicazioni legislative. (4-17855)*

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede di conoscere quale sia il corretto trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativamente all'acquisto da parte della Società England Tir S.p.a. presso compagnie francesi ed inglesi, di biglietti di nolo per traversate marittime dalla Francia all'Inghilterra e viceversa ed alla loro successiva rivendita ad operatori commerciali nazionali, comunitari ed extracomunitari.*

*Tali biglietti, al fine di semplificare le operazioni a favore degli autotrasportatori, beneficiari della prestazione, verrebbero consegnati dalle compagnie di navigazione, per conto della società italiana, « alle singole biglietterie d'imbarco che li rilasciano agli*

autotrasportatori muniti di buono emesso dalla suddetta società».

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha comunicato che la Direzione regionale delle entrate per [Emilia Romagna, interessata della questione prospettata nella interrogazione, ha riferito che:

la England TIR S.p.a. svolge attività di servizi per autotrasportatori internazionali;

le fatture emesse dai fornitori esteri contengono il prezzo del biglietto e non indicano il nominativo dell'effettivo utilizzatore;

i biglietti di viaggio, ceduti dalla società italiana ai propri clienti, sono nominativi.

Ad avviso del predetto dipartimento, nella fattispecie di che trattasi, non sembra configurarsi, in mancanza di una fatturazione diretta tra prestatore del servizio e utilizzatore finale, un'attività di intermediazione; pertanto la società nazionale agirebbe come acquirente in proprio di un servizio di trasporto intracomunitario di beni e, successivamente, come cedente dello stesso servizio nei confronti dei propri clienti.

Ai fini della territorialità dell'imposta, tali prestazioni e le relative intermediazioni aventi oggetto beni con luogo di partenza (quello in cui inizia effettivamente il trasporto) e di arrivo (quello in cui si conclude effettivamente il trasporto) il territorio di due Stati membri, vengono disciplinate dall'articolo 40, comma 5, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

In particolare, in presenza di committente soggetto d'imposta, le stesse assumono rilevanza nel Paese in cui il committente ha fissato il domicilio, la residenza o una stabile organizzazione, a nulla influendo il luogo d'inizio del trasporto.

In presenza, invece, di committente che non agisce nell'esercizio di impresa arte o professione, quindi non di soggetto d'imposta, le stesse operazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato in cui ha inizio il trasporto.

In tale contesto la England TIR S.p.a. riceve fatture senza addebito d'imposta da

parte del prestatore francese o inglese con l'obbligo di procedere all'integrazione e registrazione delle stesse, ai sensi degli articoli 46 e seguenti del citato decreto legge 331 del 1993.

Per quanto concerne, invece, la rivendita dei biglietti, a nulla rilevando le modalità di consegna, occorre fare la seguente distinzione:

se il committente è un operatore soggetto d'imposta italiano, il prestatore nazionale è tenuto ad emettere fattura con addebito di IVA, alla stregua di un'operazione interna;

se il committente è un soggetto identificato in altro Stato membro, il prestatore nazionale è tenuto ad emettere fattura senza addebito di IVA, ai sensi del citato articolo 40, comma 5, del decreto legge 331 del 1993;

se il committente è un operatore appartenente ad un Paese terzo, che non risulti identificato ai fini IVA in uno Stato membro dell'Unione europea, il prestatore italiano emette fattura con addebito di imposta nazionale o di altro Stato comunitario (in tal caso nominando un proprio rappresentante fiscale) a seconda del luogo di partenza del trasporto.

Inoltre il predetto Dipartimento ha precisato che, qualora l'attività svolta dalla ditta England Tir dovesse configurarsi come intermediazione relativa a trasporti intracomunitari di beni la stessa rimane assoggettata alle disposizioni di cui al suindicato articolo 40, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 331 del 1993.

Da parte sua il Dipartimento delle dogane ha incaricato la Direzione compartimentale di Bologna di fornire istruzioni in tal senso alla Dogana di Forlì — Sezione staccata di Cesena, che in passato risulta aver assunto un difforme orientamento.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SOSPURI. — Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in località Lido delle Sirene (Anzio), si vorrebbe procedere alla installazione di un ripetitore per telefonia mobile;

la notizia ha già determinato forti reazioni da parte dei cittadini residenti;

l'impatto ambientale derivante da tale impianto sarebbe molto alto -:

quali iniziative ritengano di assumere con urgenza, anche con le autorità locali e regionali, per bloccare, intanto, la predetta installazione;

se non ritengano dover intervenire, attraverso la prefettura competente per territorio, al fine di promuovere un tavolo di concertazione che approfondisca il problema e porti, semmai, alla individuazione di un sito alternativo. (4-09993)

*RISPOSTA. — Al riguardo nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che la società TIM nel procedere all'installazione della stazione radio base in località Lido delle Sirene (Anzio) — Via dei Fauni, 34 — ha osservato tutte le disposizioni normative esistenti in materia ottenendo i relativi permessi dalle autorità preposte.*

*Invero, superando alcune difficoltà sorte con il comune di Anzio, la medesima TIM ha ottenuto regolare concessione edilizia per l'installazione dell'impianto in parola che, pertanto, è stato realizzato ed è, allo stato, funzionante.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

*STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

mentre si sta provvedendo a riorganizzare il servizio Giardini del comune di Roma, smembrandolo ed affidando le competenze all'Ama, si stanno verificando dei fatti incresciosi e al tempo stesso pericolosi;

risulta infatti che il servizio Giardini del comune di Roma abbia organizzato corsi per il personale tecnico qualificato per prepararli alla individuazione delle piante gravemente ammalate e quindi pericolanti;

risulta altresì che tali tecnici iniziano l'opera di individuazione e di « smantellamento » delle piante presenti sul territorio di Roma;

in data odierna, 25 marzo 1998, si è verificato un incidente nel quale è rimasta seriamente ferita una persona e tale ferimento è stato causato dalla caduta di un pino (*Pinus pinea*) verificatasi in viale delle Medaglie d'Oro a Roma -:

se, di fronte alle gravi lacune presenti nell'operato della giunta capitolina che non riesce a garantire la necessaria tutela ai suoi cittadini, non ritengano doveroso ed urgente intervenire in particolare accertando, attraverso la costituzione di una apposita commissione, se nel territorio del comune di Roma vi siano delle instabilità di specie vegetali di grandi dimensioni che costituiscono un serio pericolo a persone e cose e adottando quindi le necessarie iniziative per salvaguardare l'incolumità degli abitanti di Roma. (4-16481)

*RISPOSTA. — In relazione alla questione segnalata si evidenzia che la riorganizzazione del Servizio Giardini del Comune di Roma non sembra prevedere lo smembramento e l'affidamento delle competenze in materia di tutela delle piante urbane all'AMA.*

*Appare utile, al riguardo, far presente che sono stati organizzati appositi corsi finalizzati alla verifica della stabilità delle alberature stradali e dei parchi (i cennati corsi si sono svolti presso la scuola giardinieri dall'ottobre 1994 al maggio 1995 ed hanno interessato circa 1.100 tecnici specialisti dell'ambiente).*

*Si precisa, infine, che è già operante un'apposita Commissione per la verifica della stabilità delle essenze arboree nel territorio comunale, nominata con Delibera G.C. 20/6 del 18.7.1995, modificata con Delibera G.C. 5063 del 20.12.1996.*

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

TORTOLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

le facciamo rilevare che l'Enel spa è ancora una società pubblica e pertanto non è ammissibile concedere regalie e sperperare denaro dei cittadini italiani —:

per quale motivo l'Enel spa, elargisce ai propri dipendenti, con già i requisiti per la quiescenza, incentivandoli da 0,5 mensilità a 1,5 mensilità per un minimo di tre anni ad un massimo di sei anni, quando i suddetti dipendenti avrebbero dovuto già lasciare il servizio senza alcun compenso aggiuntivo, oltre la liquidazione e la pensione di loro spettanza. (4-19077)

RISPOSTA. — *Si risponde alle interrogazioni indicate, concernenti la concessione di un'indennità supplementare ai dipendenti dell'ENEL nel caso di dimissioni volontarie.*

*Al riguardo, sentito in proposito anche il Ministero del lavoro, si fa presente che l'ENEL, nel corso del programma di riassetto organizzativo, finalizzato tra l'altro al reimpiego ottimale delle risorse umane, ha adottato dei provvedimenti di incentivazione all'esodo.*

*I provvedimenti hanno interessato quei lavoratori che, avendo acquisito il diritto al trattamento della pensione di anzianità con almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età, avrebbero potuto proseguire l'attività lavorativa fino al raggiungimento del limite consentito (65 anni).*

*L'indennità supplementare prevista per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro è pari mediamente ad una mensilità per ogni anno di anticipo rispetto alla cessazione automatica per limiti di età.*

*Dal gennaio 1997 ad oggi sono stati emanati tre provvedimenti.*

*Il provvedimento del 21 gennaio 1997, al quale hanno aderito 440 dipendenti, riguardava la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro alla data del 31 marzo 1997, con richiesta da presentare entro il 28 febbraio 1997.*

*Il provvedimento del 21 gennaio 1997, al quale hanno aderito 2.700 lavoratori, pre-*

*vedeva la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro alla data del 30 giugno 1997, con richiesta da presentare entro il 31 maggio 1997.*

*Infine, il provvedimento dell'8 aprile 1998, al quale hanno aderito 5.000 dipendenti, consentiva la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro alle date scaglionate del 31 maggio 1998, 30 settembre 1998 e 31 dicembre 1998, con richieste da presentare rispettivamente entro il 15 maggio 1998 ed 31 maggio 1998.*

*La finalità di tali provvedimenti, infatti, era quella di favorire, con opportuni incentivi, l'esodo di dipendenti, che, secondo le vigenti disposizioni, avrebbero potuto permanere ancora in servizio. L'ammontare delle indennità supplementari complessivamente erogate è stato compensato dalla riduzione dei costi conseguente alle cessazioni intervenute.*

*Sono rimasti esclusi dal beneficio coloro che avevano già liberamente presentato le dimissioni dal servizio. Dall'ultimo provvedimento di esodo sono, altresì, rimasti esclusi i lavoratori dimessi dal servizio prima dell'8 aprile 1998, data in cui è stato emanato il provvedimento stesso.*

*La maggioranza di questi ultimi lavoratori, peraltro, aveva manifestato, sin dal mese di ottobre 1997, la volontà di dimettersi a decorrere dal 31 dicembre 1997.*

*La data della risoluzione del loro rapporto di lavoro è stata posticipata al 31 marzo 1998 a causa della sospensione dei trattamenti pensionistici di anzianità, disposta dal decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, nonché dalla legge finanziaria 1998 (articolo 59, comma 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449).*

*Si soggiunge, infine, che, nel gennaio 1998, circa 1.400 lavoratori confermavano le proprie dimissioni volontarie a decorrere dal 31 marzo 1998, senza beneficiare di alcuna indennità supplementare.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

TRABATTONI, SEDIOLI, NARDONE, TATTARINI, OCCHIONERO, CARUANO e DI STASI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ha da tempo inviato alla Commissione V il testo unificato delle proposte di legge in materia di contratti agrari ed il testo unificato delle proposte di legge in materia di imprenditoria giovanile in agricoltura ed è dal mese di novembre che la Commissione Bilancio è nell'impossibilità di esprimere i relativi pareri perché mancano le rispettive relazioni tecniche del Governo;

quali iniziative intenda adottare affinché il Parlamento sia messo rapidamente in grado di legiferare in proposito, considerata l'importanza dei due provvedimenti richiamati. (4-17750)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*In relazione alla questione segnalata in merito all'iter legislativo dei testi unificati delle proposte di legge rispettivamente in materia di contratti agrari e in materia di imprenditorialità giovanile in agricoltura, si fa presente quanto segue.*

*L'esame del testo unificato in materia di contratti agrari è stato già concluso in sede di Commissione agricoltura della Camera ed ora si attende la sua calendarizzazione in Aula.*

*Per quanto attiene invece l'altro ddl in materia di imprenditorialità giovanile in agricoltura, si fa presente che nella G.U. del 22 dicembre 1998, n. 298, è pubblicata la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante « Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura ».*

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

VALPIANA e SAIA. — *Ai Ministri dell'interno, per le pari opportunità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da studi condotti presso l'università di Padova, risulta che dal 1992 ad oggi

almeno 5.000 bambine immigrate di origine somala sarebbero state mutilate nel nostro Paese con la pratica della sunna o dell'infibulazione vera e propria;

nella maggior parte dei casi si tratta di cittadine italiane, in quanto figlie di immigrati che vivono in Italia da anni, che frequentano le scuole pubbliche, e di età generalmente compresa fra i cinque e i dieci anni;

l'articolo 5 del codice civile dispone che « Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume »;

il doveroso rispetto per usi, costumi, abitudini e tradizioni culturali degli immigrati nel nostro Paese non può giungere sino a rinnegare la vigenza delle leggi civili e penali —:

se siano state effettuate nel nostro Paese ricerche circa l'entità del fenomeno e il coinvolgimento in esso di persone e strutture italiane;

se intenda predisporre misure idonee per disciplinare la delicata materia della mutilazione sessuale, informandola ai principi della prevenzione e delle punibilità per quanti concorrono alla commissione di tali pratiche brutali. (4-17131)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto ispettivo indicato, rappresento quanto segue.*

*Il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili è assunto all'attenzione dei paesi occidentali in tempi relativamente recenti; si pensi che l'UNICEF, nonostante il continuo impegno assunto nella tutela della salute dei minori nei paesi in via di sviluppo, ha iniziato ad occuparsi del problema solo negli anni ottanta.*

*Anche nel nostro Paese la questione delle mutilazioni genitali è decisamente destinata ad acquisire una sempre crescente rilevanza, conseguente all'incremento dell'immigrazione proveniente dai paesi (Egitto, Somalia,*

Ghana, Senegal, ecc.) in cui questa pratica è maggiormente diffusa.

Gli studi condotti sull'argomento dall'Università di Padova, così come sottolineato dall'Onorevole interrogante, riportano una stima orientativa del numero di bambine che, in Italia, si trovano nella condizione di aver subito o di essere a rischio di subire una qualche forma di mutilazione genitale. Il numero stimato si aggira tra le 1000 e le 5000 unità, mentre i casi noti sono circa 115. La natura stessa del fenomeno ne rende difficile una valutazione più precisa, dal momento che gli interventi escissori vengono praticati clandestinamente.

Il fenomeno emerge, solitamente, presso le strutture sanitarie cui vengono rivolte varie tipologie di richieste, connesse alla pratica della mutilazione genitale femminile. Vi sono stati casi in cui è stato richiesto agli operatori sanitari, solitamente da parte degli stessi genitori della minore, di eseguire l'intervento escissorio, naturalmente senza che tale richiesta fosse accolta. Più frequentemente si è trattato della richiesta di intervenire a causa delle conseguenze fisiche insorte, immediatamente o a medio termine, successivamente all'esecuzione della mutilazione. In altri casi la richiesta di intervento ha riguardato soprattutto le conseguenze di carattere psicologico determinate dall'avvenuta mutilazione o dal timore della minore di poterla subire. Alcune segnalazioni del fenomeno, inoltre, sono avvenute da parte di insegnanti che sono state messe a parte della cosa dalle stesse minori direttamente interessate.

L'espletamento della mutilazione genitale su minori residenti in Italia avviene, principalmente, secondo le informazioni raccolte dall'Università di Padova, attraverso due precipue modalità. Si tratta di interventi mutilanti eseguiti nei paesi di origine, nel corso di una permanenza temporanea, oppure di interventi eseguiti nel nostro Paese da operatrici tradizionali, che si spostano di regione in regione secondo le richieste di intervento che ricevono.

Si tratta, comunque, di un fenomeno sommerso e di portata drammatica, se si considera che implica una grave violazione dei più basilari diritti della persona e dei

minori in particolare; a tale proposito è opportuno sottolineare che la nostra legislazione, pur non contemplando una figura autonoma di reato per questo tipo di crimine, comunque lo rende perseguibile ai sensi dell'articolo 583 del codice penale, e costituisce, inoltre, una palese violazione dell'articolo 5 del codice civile e dell'articolo 32 della Costituzione.

Sempre in merito al problema della punibilità di tali pratiche, è bene osservare che, sebbene possa ritenersi opportuno, come si richiede nell'interrogazione, istituire una figura autonoma di reato che stigmatizzi le mutilazioni genitali femminili come una forma grave di abuso fisico su minore, e che appunto sanzioni l'illiceità di questi atti, non è possibile ritenere che le misure repressive possano, da sole, contrastare efficacemente il fenomeno.

Innanzitutto, trattandosi di un fenomeno sommerso, è assai difficile che l'individuazione ed il perseguimento del reato si realizzino effettivamente. Una misura penale, pur severissima, non è un deterrente efficace se si accompagna ad una probabilità di impunità assai elevata.

Misure repressive quali l'espulsione dal nostro Paese dei genitori che sottopongono le figlie a pratiche mutilanti, lungi dallo scongiurare il ricorso a tali pratiche, rischierebbero di mettere ulteriormente a repentaglio la salute delle minori (che correbbero il pericolo di non essere portate presso le strutture sanitarie nemmeno nei casi di complicazioni mediche più gravi, conseguenti all'intervento escissorio).

Le mutilazioni genitali femminili rivestono, nei paesi in cui vengono praticate, una straordinaria rilevanza culturale; si tratta di un vero e proprio dovere sociale, il cui mancato adempimento condanna la minore (e successivamente la donna) all'emarginazione all'interno della sua stessa comunità. I genitori che sottopongono le figlie a tali pratiche, dunque, non fanno altro, in osservanza al modello culturale della comunità cui appartengono, che garantire loro il riconoscimento sociale necessario per poter avere una vita dignitosa.

Sebbene tale modello culturale non possa e non debba essere condiviso e legit-

*timato dal nostro Paese, è necessario tenerne conto per individuare le soluzioni più efficaci per contrastare questo fenomeno.*

*In particolare è opportuno investire sulla prevenzione, attraverso iniziative di carattere informativo rivolte ai membri delle comunità in cui è diffusa la pratica delle mutilazioni genitali e attraverso campagne di sensibilizzazione volte a diffondere una maggiore conoscenza di questo fenomeno nel nostro Paese.*

*Un altro aspetto rilevante è la formazione specifica di operatori socio-sanitari (medici di base, pediatri, ginecologi, psicologi) che possono trovarsi a dover affrontare casi relativi a tale pratica.*

*Infine operatori della scuola e mediatori culturali che, se opportunamente preparati, possono dare un rilevante contributo nella costruzione di strategie utili ad affrontare questo problema.*

*Quindi se da un lato lo Stato deve intensificare la battaglia contro tale pratica per il rispetto della legge italiana, dall'altro va detto che non comprenderemmo il fenomeno se ci limitassimo semplicemente a denunciarne la barbarie rispetto alla nostra concezione del mondo.*

*Tale problema porta inevitabilmente a delle contraddizioni: contraddizioni presenti in tutte le società che, come quella nostra, si avviano a diventare società multiethniche, multireligiose e multilinguistiche e, come tali, dense di contraddizioni che vanno governate, anziché affrontate semplicemente sulla base dell'intolleranza; ciò non serve, oltre ad essere ingiusto sia sul piano morale che su quello politico.*

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

VOLONTÈ. — Al Ministro delle finanze.  
— Per sapere — premesso che:

il crescente numero di iniziative *no profit* sta evidenziando sempre più l'urgente necessità che si intervenga in via legislativa per risolvere le contraddizioni e i problemi sollevati dalla vigente normativa fiscale e civilistica;

tra i fini che questi enti di beneficenza si prefiggono rientra la raccolta delle derrate alimentari non più commerciabili e la loro distribuzione gratuita alle persone indigenti, attività i cui benefici sono a tutti evidenti;

l'attuale normativa fiscale in materia sembra privilegiarne la distruzione piuttosto che la gratuita distribuzione;

il ministero delle finanze doveva emanare, su apposita delega contenuta nella legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione in legge del decreto-legge n. 69 del 1989, un proprio decreto per stabilire le modalità con le quali dovevano essere effettuate le cessioni gratuite di beni;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 configura la cessione gratuita di beni, la cui produzione rientra tra le attività dell'azienda cedente, alla stregua di un qualsiasi ricavo a prescindere dal soggetto cui essa è destinata;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 fa rientrare nell'imponibile IVA la cessione gratuita di beni prevedendone l'esenzione soltanto qualora il soggetto beneficiario sia un ente pubblico, un'associazione riconosciuta o una fondazione avente finalità esclusivamente di assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione —:

se e con quali tempi ritenga di intervenire, con i mezzi più idonei, per ovviare ai notevoli disagi che questo vuoto legislativo in campo fiscale comporta, assumendo iniziative per una normativa che favorisca l'opera meritoria di tali enti senza fini di lucro. (4-03446)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde si evidenzia la necessità per gli enti « no profit » di un intervento da attuarsi legislativamente per risolvere le contraddizioni e i problemi sollevati dalla vigente normativa fiscale e civilistica con riguardo alla raccolta da parte degli stessi enti delle derrate alimentari non più commerciabili e la loro distribuzione gratuita alle persone indigenti.

Al riguardo si rileva che questa Amministrazione, in base ad apposita delega contenuta nella legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del decreto-legge n. 69 del 1989, avrebbe dovuto emanare un decreto per stabilire le modalità con le quali potevano essere effettuate le cessioni gratuite di beni e che il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 configura la cessione gratuita di beni, la cui produzione rientra tra le attività dell'azienda cedente, alla stregua di un qualsiasi ricavo a prescindere dal soggetto cui essa è destinata.

Si rileva altresì che il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 configura quale imponibile Iva la cessione gratuita di beni prevedendone l'esenzione soltanto qualora il soggetto beneficiario sia un ente pubblico, un'associazione riconosciuta o una fondazione avente finalità esclusivamente di assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione.

Al riguardo si rappresenta preliminarmente che, come è noto, l'articolo 3, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha delegato il « Governo ad emanare entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti ».

Il successivo comma 189, che individua i principi e criteri direttivi della medesima delega, stabilisce alla lett. a), che la disciplina delle Onlus deve essere informata alla « previsione della detraibilità o della deducibilità delle erogazioni liberali effettuata, entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali e degli enti a regime equiparato ».

In esecuzione della predetta delega legislativa è stato emanato il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante il « Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale » con il quale, con effetto a far data dal 1° gennaio 1998, sono state colmate le lacune evidenziate nel testo dell'interrogazione.

In particolare, con l'articolo 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 460, si è stabilito che le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del T.u.i.r.

Inoltre, nel successivo comma 3 è stato previsto che i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, diversi da quelli di cui al precedente comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del T.u.i.r.

La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2 lettera c-sexies), del predetto T.u.i.r.

Relativamente infine alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto, si rappresenta che l'articolo 14, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 460 del 1997, con effetto dal 1° gennaio 1998, ha esteso l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle cessioni gratuite di beni effettuate anche a favore delle ONLUS avendo inserito, tra i soggetti previsti nell'articolo 10, primo comma, n. 12) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tali organismi.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ZACCHERA, LANDOLFI, URSO e BOCCHINO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 650 del 23 dicembre 1996 prevedeva che fosse emesso un regolamento riguardante l'attuazione dei servizi Audiotex leciti, e che il predetto regolamento doveva essere emesso entro il 23 marzo 1997;

il regolamento non risulta ad oggi essere stato emesso;

questo ritardo comporta gravi danni a tutte le aziende operanti nel settore che non possono operare in un regime di sicurezza normativa, mentre di fatto si configura come un grosso vantaggio per quei servizi attuati attraverso circuiti internazionali come quelli gestiti da Entel e Vtr, operanti in Cile;

risulterebbe come, peraltro, le due predette società siano almeno in parte di proprietà della Telecom, che quindi ha un vantaggio dal perdurare del ritardo nella emissione e applicazione del regolamento che, invece, penalizza le aziende italiane che operano nel settore dei servizi telefonici, posto che i servizi Audiotex leciti sono più comunemente noti come servizi di cartomanzia, astrologia e simili —:

quali siano i tempi previsti per l'attuazione del predetto regolamento, perché si sia ormai accumulato un anno di ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge, tenuto anche conto che il predetto ritardo favorisce di fatto aziende collegate alla Telecom;

se non si ritenga giusto concedere, nelle more di attuazione del predetto regolamento, alle aziende italiane che operano nel settore Audiotex lecito e che vengono pesantemente danneggiate dai ritardi di cui sopra, la possibilità di attivare tramite le numerazioni « 166 » anche i servizi di cartomanzia, astrologia, previsioni del lotto e simili (tra l'altro riconosciuti come attività lecite e professionali da tutte le sentenze in materia emesse dalla Suprema Corte di Cassazione). (4-16133)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che con decreto ministeriale 26 maggio 1998 la tabella A — allegata al precedente provvedimento ministeriale del 28 febbraio 1996 — è stata integrata con le voci riguardanti i servizi di astrologia, di cartomanzia e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, dell'enalotto, del superenalotto, del totocalcio, del totogol, del totip e delle lotterie nazionali.*

*Pertanto i gestori dei centri di servizi ed i fornitori di informazioni che intendono svolgere tali servizi debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto ministeriale in parola.*

*Quanto all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 si comunica che sul provvedimento predisposto, la Corte dei conti, in sede di registrazione, ha formulato alcuni rilievi che sono, attualmente, all'esame dei competenti organi di questo Ministero.*

*È da significare, infine, che gli operatori dei servizi audiotex hanno interessato la Commissione europea in quanto, a loro avviso, il regolamento contrasterebbe con il principio della libertà di offerta dei servizi di telecomunicazioni; questo ministero, da parte sua, ha provveduto all'invio del testo alla predetta Commissione che non si è ancora pronunciata in merito.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che: —*

*il nostro paese si appresterebbe ad accettare la richiesta di asilo politico avanzata dal leader curdo Abdullah Ocalan;*

*la decisione dell'autorità competente sarà di fatto influenzata da decise indicazioni di linea politica da parte del Governo —:*

*se non ritenga che nella valutazione della richiesta si dovrà tener conto:*

*delle effettive responsabilità personali e politiche dell'interessato con riferimento anche ad innumerevoli episodi in cui il movimento PKK guidato da Ocalan si è macchiato di gravissimi atti di violenza, compresibili ma non giustificabili, ad avviso dell'interrogante, dalla situazione interna dell'est della Turchia;*

*dell'importanza dei rapporti Italia Turchia con particolare riguardo alla posizione turca strategica nel Mediterraneo,*

agli interessi economici e commerciali italiani in Turchia, alla opportunità di non sottovalutare l'azione del Governo turco nei confronti dell'integralismo islamico, pur in presenza di una popolazione in larghissima maggioranza musulmana;

del rischio che decine di migliaia di curdi si sentano spinti a presentare analoga richiesta di asilo politico, con le comprensibili conseguenze in tutta Italia e specialmente nelle zone di più diretta immigrazione. (4-20883)

RISPOSTA. — Come noto, la vicenda Ocalan si è conclusa con la partenza dall'Italia del leader curdo, il quale è attualmente detenuto nelle carceri turche.

Per quanto attiene alla richiesta d'asilo presentata a suo tempo da Ocalan, è opportuno sottolineare che la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato aveva all'epoca considerato la possibilità di applicare le clausole di esclusione previste dalla Convenzione di Ginevra, nel qual caso non si sarebbe potuto procedere alla concessione dell'asilo all'interessato. Il 9 febbraio scorso, la Commissione ha comunque dichiarato l'improcedibilità della richiesta d'asilo, prendendo atto dell'assenza dell'esponente curdo dal territorio nazionale.

Riguardo ai rapporti tra Turchia e Italia sul piano economico e commerciale, è vero che le reazioni turche all'arrivo in Italia del leader curdo Ocalan si sono estrinsecate anche in iniziative di boicottaggio economico contro il nostro Paese, ma i dirigenti governativi di Ankara hanno rapidamente messo fine alle manifestazioni verbali di appoggio alle azioni contro gli interessi economici italiani. Fondamentale, in questo senso, è stato il pronto intervento presso le Istanze comunitarie avviato dal Governo italiano: va ricordata, in particolare, la missione dell'On. Presidente del Consiglio a Bruxelles ed il suo incontro con il Presidente della Commissione Europea; risultato dell'incontro è stata un'efficace azione dell'Esecutivo comunitario, che ha rammentato ai responsabili turchi i loro obblighi ai sensi dell'Accordo di Unione Doganale fra

*l'Unione Europea e la Turchia, nonché gli svantaggi che a quest'ultima sarebbero derivati dalla violazione di quell'Accordo.*

*Anche sul piano bilaterale non sono mancati i richiami dei dirigenti governativi italiani a quelli turchi; in tale contesto si è collocato l'incontro a Bruxelles fra il Ministro Dini ed il suo collega Cem, nonché la visita ad Ankara del Ministro dell'Industria Bersani.*

*Per quanto invece attiene al rischio di un aumento vertiginoso delle richieste di asilo da parte di curdi, mancano al momento i dati ponderati relativi al numero di richieste di asilo presentate nel primo bimestre di quest'anno, e quindi non si può che fare riferimento al numero complessivo di domande inoltrate nel 1998, anno in cui si è assistito senz'altro ad un sensibile ampliamento del fenomeno (da circa 1700 si è passati a 7.674 domande), ma non in misura tale da far ritenere probabile l'imminente arrivo di masse di curdi richiedenti asilo.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

ZACCHERA. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

in data 20 agosto 1998 la direzione provinciale del tesoro di Novara con protocollo 20760 ha richiesto alla signora Ines Rattazzi, residente a Cambiasca, via Alla Chiesa 2, numero di posizione 11.004.047 una somma di lire 1.463.264 per aver goduto di una pensione superiore a quanto successivamente liquidato nel periodo dal 1° febbraio 1979 al 30 giugno 1998;

conseguentemente ha iniziato a trattenere mensilmente una parte della pensione che le viene liquidata —:

se non ritenga che parte di questa somma non sia più richiedibile dal tesoro in quanto relativa ad un periodo precedente il termine di dieci anni dalla richiesta (1979-1988), con conseguente prescri-

zione ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile. (4-22257)

*RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, concernente l'applicazione del decreto di riliquidazione della pensione percepita dalla Sig.ra Ines Rattazzi, che ha determinato un debito di lire 1.463.264.*

*Al riguardo, si fa presente che nel 1998 la Direzione provinciale del Tesoro di Novara ha applicato il citato decreto n. 1217 del 13 marzo 1997, emesso dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte, il quale attribuiva alla Sig.ra Rattazzi, a decorrere dal 1° febbraio 1981, un trattamento pensionistico inferiore a quello già corrisposto sulla base di un precedente provvedimento formale. È stato, pertanto, accer-*

*tato un debito di lire 1.463.264, notificato all'interessata con nota n. 20760 del 20 agosto 1998 e recuperato con la ritenuta mensile di lire 182.908 dal 1° luglio 1998 al 28 febbraio 1999.*

*Si precisa che il citato debito non può considerarsi caduto in prescrizione, in quanto è scaturito dall'applicazione, effettuata nel 1998, di un provvedimento formale emesso il 13 marzo 1997 e che nulla prevede in merito alla non recuperabilità delle maggiori somme già corrisposte o ad un eventuale loro abbuono.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:  
Laura Pennacchi.